



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 82

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 18 settembre 2013

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	Pag. 5
<i>Plenaria (notturna)</i> (*)	

### Commissioni congiunte

3<sup>a</sup> (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):

<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag. 16
---------------------------	---------

9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea-Senato) e XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 18
---------------------------	------

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo-Senato) e X (Attività produttive, commercio e turismo-Camera):

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 20
---------------------------	------

### Commissioni riunite

3<sup>a</sup> (Affari esteri), 4<sup>a</sup> (Difesa) e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea):

<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag. 22
---------------------------	---------

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag. 32
---------------------------	---------

2<sup>a</sup> - Giustizia:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 41
---------------------------	------

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione (notturna) Giunta Elezioni verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 82° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 18 settembre 2013.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

4 <sup>a</sup> - Difesa:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	Pag.	46
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3)</i> . . . . .	»	47
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	47
5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	56
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	60
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	64
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6)</i> . . . . .	»	65
7 <sup>a</sup> - Istruzione:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	66
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	79
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 24)</i> . . . . .	»	83
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	84
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	91
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	107
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 26)</i> . . . . .	»	113
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	114
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	117
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 24)</i> . . . . .	»	122
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	123
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 21)</i> . . . . .	»	132
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	132
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 22)</i> . . . . .	»	140
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 23)</i> . . . . .	»	140
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	141
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	142

---



## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 18 settembre 2013

### Plenaria

13ª Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
STEFANO

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

### VERIFICA DEI POTERI

#### Regione Molise

La Giunta riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 settembre 2013, nella quale si era conclusa la discussione generale.

Il PRESIDENTE cede quindi la parola al relatore Augello per la replica, ringraziandolo per la disponibilità e per il lavoro svolto.

Il relatore AUGELLO (*PdL*), nel ringraziare preliminarmente il Presidente, tutti i componenti della Giunta e gli Uffici, ritiene in primo luogo di non esprimere alcune considerazioni sul ricorso, depositato ieri da alcuni cittadini elettori al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, in quanto estraneo alla questione all'esame della Giunta.

Ricorda quindi che, quando ebbe in sorte l'onere di svolgere il delicato incarico di relatore su questo provvedimento fu forte la sua preoccupazione di essere all'altezza di un impegno che definire gravoso sarebbe un eufemismo.

Non è facile svolgere al meglio un lavoro tecnicamente qualificato subendo un'enorme pressione mediatica, ricevendo ogni giorno centinaia di *e-mail* e di *post* di cittadini più o meno credibilmente accalorati intorno ai destini di un senatore che va trattato come un qualsiasi altro parlamentare e non di meno ha caratteristiche personali ed un profilo politico, oltre che storico, certamente molto particolari.

Alla luce del dibattito che si è sviluppato in Giunta ritiene di essere riuscito nello scopo di redigere una relazione che ha stimolato un confronto estremamente qualificato, offrendo un contributo adeguato alle tradizioni di tale organo. I toni accesi – e in certi casi troppo accesi – che hanno animato lo scontro politico intorno al tema della eventuale decadenza di Silvio Berlusconi non sono riusciti a varcare la soglia del palazzo della Sapienza: merito di tutti i membri della Giunta, del Presidente Stefano e magari anche un po' del relatore, come taluni interventi, forse troppo generosi, hanno riconosciuto.

Nonostante sia ormai evidente che di qui a poche ore la relazione di convalida sarà respinta a maggioranza, sottolinea l'importanza dello stile e della forma con cui si è fin qui affrontata questa vicenda; si è raggiunta ad esempio l'unanimità su tutte le questioni procedurali che l'hanno scandita. Almeno dal punto di vista formale è stato dato un buon esempio in un momento difficile.

Nel merito, le confutazioni a cui è stata sottoposta la relazione evidenziano diverse sensibilità rispetto alle questioni pregiudiziali, poi divenute preliminari, poste al centro del dibattito a partire dal 9 settembre. Sul tema della capacità giurisdizionale della Giunta si dovrà comunque tornare a discutere: nella sostanza, infatti, sono sembrati deboli i tentativi di eludere con argomenti dialettici apprezzabili ma, appunto, dialettici, i solidi riferimenti alla giurisprudenza, già ampiamente citata nella relazione e nel dibattito, riferita alla Corte costituzionale, alla Cassazione ed alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Mentre trova meritevole di approfondimento la tesi del senatore Pagliari, secondo il quale la Giunta potrebbe proporre, ma non decidere, un ricorso alla Corte costituzionale, lasciando poi all'Aula del Senato il compito di approvarlo, appaiono del tutto inconsistenti le argomentazioni secondo cui la Giunta non potrebbe ricorrere alla Consulta per la sola ragione che il Parlamento mantiene intatta la sua capacità legislativa ed ha quindi il potere di correggere la legge in qualsiasi momento.

Inoltre alcuni degli spunti, in particolare sostenuti dal senatore Buccarella, si prestano per lo meno ad una doppia interpretazione: se negli atti preparatori della normativa dell'articolo 66 della Costituzione nel testo originario compariva il verbo «verifica» al posto del verbo «giudica» è possibile interpretare come lui ha proposto questa circostanza, ma è anche possibile, a suo avviso più probabile, individuare in quella scelta emendativa la chiara finalità di rendere inequivocabile la natura giurisdizionale dell'organo. Le considerazioni svolte nel dibattito dal senatore Caliendo su questo argomento esimono da qualsiasi approfondimento in sede di replica.

Lo stesso senatore Buccarella giustamente ricorda che la sentenza n. 83 del 1966 riguardava un pretore: ma quella pronuncia è importante per il principio che affermava, vale a dire la sufficienza di uno dei due criteri, come dimostra la successiva giurisprudenza che ha ammesso incidenti di costituzionalità provenienti da organi del tutto al di fuori dell'ordinamento giudiziario.

D'altro canto sembrano pertinenti le obiezioni della senatrice Stefani e del senatore Malan, che giustamente si sono chiesti cos'altro potrebbe fare la Giunta per le elezioni se non ricorrere alla Consulta in presenza di norme che calpestino prerogative costituzionali di un parlamentare per effetto di una legge sbagliata: non c'è bisogno di arrivare al paradosso dialettico di evocare la decadenza degli aventiniani e/o il possibile scioglimento della Lega Nord; la fattispecie in esame è già sufficiente a configurare uno scenario credibile per adire la Corte. Almeno su questa prima pregiudiziale/preliminare, auspica che si avrà modo di tornare, come ha auspicato la stessa senatrice Lo Moro, anche per risolvere, una volta per tutte, con una pronuncia ben ordinata ed approfondita, una questione di tale rilievo.

La senatrice Fucksia ha citato a confutazione una sentenza della Corte di Cassazione (Sezione I, n. 3904 del 2005), la quale, tuttavia, va letta integralmente, soprattutto laddove afferma: «È noto che – a parte le cause di «incandidabilità» alla carica di amministratore locale (confronta articoli 56 e 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000), che si riferiscono ad uno *status* di inidoneità funzionale assoluta e non rimovibile da parte dell'interessato – le cause di ineleggibilità (confronta articoli 60 e 61 del testo unico) sono stabilite allo scopo di garantire la eguale e libera espressione del voto, tutelata dall'articolo 48, comma 1, primo periodo, della Costituzione («Il voto è personale ed eguale, libero e segreto»), rispetto a qualsiasi possibilità di *captatio benevolentiae* esercitabile dal candidato o di *metus potestatis* nei confronti dello stesso e che la loro violazione determina l'invalidità della elezione del soggetto ineleggibile, il quale non abbia tempestivamente rimosso la relativa causa; mentre le cause di «incompatibilità di interessi» (confronta articolo 63 del testo unico), quale quella contestata nel caso di specie, sono previste al fine di assicurare il corretto adempimento del mandato elettivo da parte dell'eletto alla carica pubblica e, quindi, prevalentemente, di garantire la realizzazione degli interessi tutelati dall'articolo 97, comma 1, della Costituzione, secondo cui «i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione».

Quindi, a leggere attentamente questo passo della sentenza, semmai l'incandidabilità, a causa della sua non rimovibilità, sarebbe differente non solo dall'incompatibilità ma anche dalla ineleggibilità, il che sembra rimarcare la Suprema Corte, per ciò stesso avvalorando la sua tesi circa la difficile compatibilità dell'istituto con l'articolo 65 della Costituzione.

Venendo alla seconda obiezione che ha attraversato il dibattito, particolarmente sottolineata negli interventi del senatore Della Vedova e del senatore Casson, secondo i quali le questioni poste nelle pregiudiziali non ebbero, al tempo dell'approvazione della legge, alcun tipo di diffusione perché tutti concordarono sulla piena costituzionalità del provvedimento, si permette di avanzare qualche dubbio perché perplessità ve ne furono e vennero espresse in tempi non sospetti e da fonti non certo inclini, nella attuale fase, a sposare le tesi del relatore.

Per cominciare, i primi a porre dubbi di costituzionalità sulla delega al Governo in materia di incandidabilità furono proprio i senatori Sanna, all'epoca membro di questa Giunta, Ceccanti e D'Alia, quando nel giugno del 2011 sostennero che non toccasse certo al Governo il compito di regolamentare una materia come quella elettorale sulla quale sarebbe deputato ad esprimersi direttamente il Parlamento.

Successivamente, nel parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali della Camera, puntualmente riferito nel dibattito dal senatore Malan, fu ben evidenziata l'opinione di alcuni membri della Commissione che manifestavano perplessità sull'interpretazione data dal Governo alla delega ricevuta dal Parlamento, in particolare sulla «incongruità della individuazione della terza categoria di delitti, utilizzando il criterio dell'entità della pena massima edittale anziché un criterio sostanziale dal quale risulti evidentemente l'inopportunità che il soggetto condannato per un determinato delitto possa esercitare funzioni pubbliche elettive: secondo quest'ultima tesi, il Governo avrebbe dovuto procedere ad una elencazione tassativa dei delitti ostativi alla candidabilità ovvero individuare un parametro dal quale sia desumibile l'incompatibilità con l'esercizio delle funzioni pubbliche elettive, come potrebbe essere ad esempio l'applicazione dell'aggravante relativa all'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, di cui all'articolo 61, primo comma, numero 9, del codice penale».

Soprattutto grazie al senatore Casson ha la possibilità di citare in replica la fonte più autorevole ed indipendente che, prima ancora della definitiva entrata in vigore della legge, sollevò in diverse occasioni argomentazioni simili, se non identiche, a quelle che attraversano la relazione. Si tratta del *dossier* del Servizio Studi della Camera n. 513 del 6 luglio 2001 sul progetto di legge n. 4434, nel quale emergono forti perplessità di sistema circa la compatibilità del nuovo istituto dell'incandidabilità con l'articolo 65 della Costituzione. Non è il relatore che parla, ma gli Uffici della Camera in posizioni di assoluta imparzialità:

«Occorre, in via preliminare, definire il concetto di incandidabilità, in particolare in confronto con quello affine di ineleggibilità.

Le cosiddette cause di ineleggibilità comportano un impedimento giuridico a divenire soggetto passivo del rapporto elettorale e costituiscono quindi fattispecie limitative del diritto di elettorato passivo.

Mentre le cause di incandidabilità incidono sulla capacità elettorale passiva, condizionando la stessa possibilità del cittadino di candidarsi, le cause di ineleggibilità non escludono (anzi presuppongono) la capacità elettorale del cittadino impedendogli tuttavia di divenire soggetto passivo del rapporto elettorale.

La *ratio* prevalente delle norme sulle ineleggibilità è quella di impedire che alcuni candidati, in virtù della carica ricoperta o dell'attività esercitata al momento dell'elezione, possano godere nella pratica di una posizione privilegiata nel corso della campagna elettorale ed esercitare pressioni in grado di condizionare la libera scelta degli elettori.

Le cause di incandidabilità, previste dalla sola disciplina delle elezioni regionali ed amministrative, hanno l'obiettivo di vietare l'accesso alle cariche pubbliche di soggetti condannati in via definitiva per gravi reati – compresi, in particolare, quelli contro la pubblica amministrazione – o sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive.

Da ciò discende una importante differenza tra i due istituti: mentre generalmente le cause di ineleggibilità possono essere rimosse entro un termine predefinito, le cause di incandidabilità precludono definitivamente la possibilità di esercitare il diritto di elettorato passivo.».

Inoltre, dopo aver citato due previsioni di non candidabilità a livello di legislazione ordinaria (mancata residenza all'estero per candidarsi nella Circoscrizione estero e questione delle «quote rosa» nelle elezioni al Parlamento europeo del 2004 e del 2009), viene specificato: «Tuttavia, alla base di entrambi gli istituti di cui sopra vi sono precise disposizioni che sembrerebbero assicurarne la "copertura" costituzionale».

Mentre invece: «la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 141 del 1996, ha affermato che le restrizioni del contenuto di un diritto inviolabile – quale è il diritto di elettorato passivo, secondo la giurisprudenza della stessa Corte – sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale in base alla regola della necessità e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione.

Si deve dunque accertare se la non candidabilità: sia indispensabile per assicurare la salvaguardia dei valori cui è preordinata (che, con riferimento alle cause di incandidabilità attualmente previste, sono il buon andamento e la trasparenza della pubblica amministrazione, l'ordine e la sicurezza, la libera determinazione degli organi elettivi); sia misura proporzionata al fine perseguito; non alteri i meccanismi di partecipazione dei cittadini alla vita politica, delineati dal Titolo IV, parte I, della Carta costituzionale, comprimendo un diritto inviolabile senza adeguata giustificazione di rilievo costituzionale.

Nel compiere tale verifica, non bisogna dimenticare che «l'eleggibilità è la regola e l'ineleggibilità l'eccezione»: le norme che derogano al principio della generalità del diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione e devono contenersi entro i limiti di quanto è necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate».

Il tal senso richiama la propria impostazione sul contrasto della normativa *de qua* con l'articolo 65 della Costituzione e sul fatto che quanto meno la decadenza per incandidabilità sopravvenuta avrebbe dovuto essere prevista da una norma di rango costituzionale.

Ma c'è dell'altro: sempre scorrendo, su consiglio del senatore Casson, i *dossier* del Servizio Studi della Camera, ha rinvenuto nel n. 132, del 22 settembre 2011, nel paragrafo «Chiarezza e proprietà della formazione del testo» la seguente, inequivocabile osservazione: «Alla lettera *m*) andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'ipotesi di decadenza di diritto non riguarda le cariche di Deputato e Senatore, dal momento che l'articolo 66 stabilisce espressamente che ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ine-

leggibilità e di incompatibilità». Dunque questo prova come il 22 settembre del 2011, per una fonte indipendente al di sopra di ogni sospetto fosse pacifico il rilievo costituzionale numero 4 formulato nella relazione. Adirittura l'Ufficio Studi si spingeva fino a ritenere «opportuno» esplicitare un concetto evidentemente implicito nella norma e cioè che le ipotesi di decadenza «di diritto» non riguardano le cariche di deputati e senatori. Da queste osservazioni discende la convinzione che il dibattito in Giunta non abbia scalfito gran parte degli argomenti sollevati nella relazione riguardo ai dubbi di costituzionalità. Per certi aspetti gli approfondimenti svoltisi non hanno alterato l'equilibrio tra i punti di forza e le criticità delle tesi su cui affermati costituzionalisti si erano sfidati sulla stampa nelle scorse settimane. La qualità delle argomentazioni sviluppate nella Giunta è stata di certo meno frettolosa e più meditata, ma quell'equilibrio non si è rotto né in favore di una pacifica costituzionalità della legge Severino, né in direzione opposta. Tuttavia è proprio quando sussiste un siffatto equilibrio che è difficile parlare di manifesta infondatezza di un dubbio di costituzionalità, né sono convincenti le tesi di quanti hanno sottolineato il pur apprezzabile argomento del «momento storico» dell'approvazione della legge Severino.

In modo diverso il senatore Della Vedova, il senatore Crimi ed il senatore Giarrusso hanno giustamente rivendicato il valore di una legge che ha interpretato le aspettative dei cittadini in un momento in cui la corruzione sembrava aver raggiunto nel Paese livelli inaccettabili, non tanto per la specificità di alcuni casi emersi dalle inchieste giudiziarie, quanto per il clima di crisi e di difficoltà economica che a quegli episodi faceva da sfondo. In effetti la legge aveva caratteristiche semplici da comunicare, che in fondo si esaurivano in due parole: «liste pulite». Ma si deve dubitare se questa sia una ragione sufficiente per ignorarne taluni, isolati dubbi di incostituzionalità, visto che lo stesso legislatore impone in questa sede il compito di valutarne caso per caso l'applicabilità. In questo momento non è in gioco la personale coerenza di chi ha votato quelle norme, ma semplicemente il dovere istituzionale di valutare il ragionevole dubbio che alcune di esse siano incostituzionali. E questo dubbio è rimasto in campo: potrà essere travolto, questa sera, da una maggioranza numerica ma certo non è stato dissolto da argomenti tecnico-giuridici dirimenti.

In merito all'ultima pregiudiziale, relativa al rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia di Lussemburgo, rileva una nota curiosa: nel dibattito è stato accusato di aver smentito i contenuti del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo del senatore Berlusconi, sottolineando come la Giunta posseda i requisiti di indipendenza per poter legittimamente rivolgersi da giudice a giudice alla Corte di giustizia. È un bizzarro argomento, perché il relatore non ha alcun obbligo di coerenza con le tesi di difesa del senatore Berlusconi, proprio perché la sua funzione è più simile a quella di un pubblico ministero e di certo non ha nulla a che fare con quella dell'avvocato. Tra l'altro nessuno sembra essersi accorto che nella relazione sono state non ritenute fondate cinque questioni di costituzionalità sollevate dalla difesa di Berlusconi. Infine fatica a comprendere come un giudice

europeo, avendo sul tavolo un rinvio pregiudiziale e una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, già citata nella relazione e poi ripresa nel dibattito dal senatore Caliendo, che si pronuncia esplicitamente in favore del profilo giurisdizionale e dell'indipendenza degli organi di autodichia della Camera e del Senato della Repubblica italiana, potrebbe non ritenere legittimo il rinvio. Quanto alle obiezioni sul fatto che il rinvio potrebbe se non altro essere dichiarato inammissibile per materia osserva che in tutti gli interventi che hanno sostenuto con forza questa ipotesi sembra mancare la consapevolezza che la costante giurisprudenza della Corte di giustizia attesta non solo l'ammissibilità dei rinvii aventi per oggetto la violazione della lettera di una determinata disposizione derivante dal diritto comunitario, ma anche eventuali violazioni derivanti da norme di diritto interno applicate a materie comunitarie ma non previste dal diritto comunitario. Nel caso in esame si hanno due materie comunitarie sicure che attraversano la legge Severino: le politiche di contrasto alla corruzione e l'incandidabilità al Palamento europeo. Per quanto attiene il primo punto, non è casuale che il parere della XIV Commissione della Camera dei deputati faccia esplicito riferimento alla comunicazione della Commissione europea del 6 Giugno 2011 incentrata sulla lotta alla corruzione nell'Unione europea. È quella stessa comunicazione che contiene una relazione che disciplina le modalità di partecipazione dell'Unione europea in seno al gruppo di Stati nel Consiglio d'Europa contro la corruzione (Greco). Quel documento raccomanda anche agli Stati membri dell'Unione di aderire alle prescrizioni del Greco ed è in questo senso che va letta l'attenta disamina del rapporto di ogni singolo comma della legge e le buone prassi suggerite da quell'organismo che compare nella relazione.

Premessa questa precisazione, la relazione ha già esaustivamente trattato tutti gli elementi di impossibile confutazione che attestano come le politiche di contrasto alla corruzione siano materia di diritto comunitario. Allo stesso modo è davvero arduo negare che la legge Severino si muove esattamente sullo stesso terreno. Di conseguenza è perfettamente ammissibile rivolgersi al giudice europeo per sapere se l'estensione di norme anti-corruzione alle leggi elettorali interne all'ordinamento di un Paese membro possa spingersi fino a calpestare il *ne bis in idem* ed il principio di irretroattività che il diritto comunitario invece assicura anche ai semplici funzionari amministrativi sia dell'Unione che di ogni Stato aderente.

Allo stesso modo – con riferimento soprattutto agli interventi dei senatori Pagliari, Cucca, Moscardelli e Lo Moro – nel mettere in evidenza le incompatibilità con il diritto comunitario delle procedure di incandidabilità e decadenza della legge Severino al Parlamento europeo, non si afferma un contrasto con la normativa dell'Unione europea, né si nega – basta leggere la relazione – l'esistenza di spazi di autonomia decisionale ai singoli Stati nella definizione delle condizioni di accesso e permanenza al Parlamento europeo: non di meno si ribadisce come nell'attuazione del diritto dell'Unione europea – e quindi in una sua qualsiasi estensione ed implementazione – non possa essere violata la Carta europea dei diritti fonda-

mentali che contiene anche l'articolo 49. A seguito della più volte citata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, ai fini dell'applicabilità della Carta è infatti sufficiente trattarsi della sfera di «attuazione» non essendo necessario situarsi nel campo della vera e propria «trasposizione».

Infine, circa i rilievi riguardanti la normativa europea sulla lotta alla corruzione, non a caso – proprio con riferimento al progetto di legge n. 4434, poi diventato la legge n. 190 del 2012 – è stato elaborato un apposito *dossier* sull'esame del provvedimento in relazione alla normativa europea, redatto dal Dipartimento Affari comunitari del Servizio Studi della Camera (n. 104 del 19 settembre 2011), in cui si dà conto di tutte le politiche dell'Unione europea sulla lotta alla corruzione implicate nel testo di legge in esame. In un dossier più generale viene tra l'altro precisato: «L'Unione europea ha da tempo favorito politiche di lotta contro la corruzione sia all'interno delle organizzazioni internazionali o europee sia nel settore privato, per esempio nell'ambito delle attività professionali. Con la Decisione 2008/852/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, è stata istituita una rete di punti di contatto degli Stati membri per prevenire e reprimere la corruzione a livello comunitario».

Semmai quindi ha trovato conferma della seconda, ma forse più rilevante, fattispecie di pertinenza normativa indicata nell'integrazione alla relazione sulla terza questione pregiudiziale, tutta incentrata sulla normativa anticorruzione ed il diritto dell'Unione: vi sono dedicati ben due dossier del Dipartimento rapporti con l'Unione europea del Servizio studi della Camera (quello precitato e il n. 154 del 23 maggio 2012). Ai fini del rinvio pregiudiziale di tipo interpretativo, che impone che vi sia una connessione con il diritto dell'Unione europea, ha quindi indicato due elementi di pertinenza normativa legati alla decisione da assumere: in particolare, la disciplina specifica per l'elettorato al Parlamento europeo, sulla quale tale decisione si riverbera in modo riflesso, ma influente; più in generale, e decisamente, il contesto della lotta alla corruzione che fa parte delle politiche dell'Unione. E da questo punto di vista la decisione della Giunta si colloca direttamente in un ambito materiale di diritto dell'Unione europea, avendo il legislatore italiano ritenuto opportuno inserire le norme sull'incandidabilità dei parlamentari nell'ambito di un provvedimento attuativo del diritto dell'Unione europea. Pertanto ribadisce che il rinvio al Lussemburgo è un atto dovuto, un obbligo di legge e qualora, come pare ormai prevedibile, la Giunta dovesse sottrarsi a quest'obbligo, sarà suo dovere rivolgersi alla Commissione europea con una segnalazione affinché valuti un eventuale violazione dell'articolo 267 del Trattato di Lisbona.

Ringrazia quindi i senatori Giovanardi, Ferrara e Alberti Casellati per aver fatto proprie alcune delle tesi esposte nella relazione, approfondendole e rendendole più stimolanti con i loro interventi. Soprattutto esprime un particolare riconoscimento al senatore D'Ascola che ha saputo sviluppare con eloquenza magistratale uno spunto già presente nella relazione, relativo alla questione dei patteggiamenti. Ringrazia la senatrice Filippin,

che è stata l'unica, insieme alla senatrice Lo Moro, tra i senatori di centrosinistra, a concedere quanto meno il beneficio del dubbio sulla configurabilità della Giunta come giudice *a quo*. Tuttavia ella ha fatto presente che il Senato, anziché sollevare il dubbio di costituzionalità, potrebbe procedere direttamente a modificare la legge. L'argomento «prova troppo», come dicono i giuristi: per modificare una legge evidentemente non è sufficiente una procedura monocamerale, essendo necessario il consenso conforme dell'altra Camera. Inoltre, logica e procedura della modifica legislativa e dell'incidente di costituzionalità sono del tutto differenti. La senatrice Filippin ha anche successivamente citato l'articolo 54, secondo comma della Costituzione, in base al quale chi è chiamato a svolgere funzioni pubbliche ha il dovere di adempierle con disciplina ed onore: ma proprio in virtù del principio di separazione dei poteri evocato dalla stessa senatrice, tale valutazione è rimessa non alla magistratura bensì all'elettorato, che eventualmente «sanziona» con la mancata rielezione chi abbia violato tale importante dettato costituzionale.

Infine, quanto ai suoi rilievi sul patteggiamento, se è vero che le conseguenti sentenze non hanno efficacia nei giudizi amministrativi e civili, è altresì vero che «la sentenza è equiparata ad una procedura di condanna» (articolo 445, comma 1-bis, c.p.p.).

In relazione alla posizione sulla proposta del senatore Buemi, innanzitutto ne apprezza il senso politico e anche l'originalità. Tuttavia la risposta del presidente Stefano, in qualche modo obbligata dal punto di vista procedurale e il preannunciato ricorso alla Giunta per il regolamento da parte dello stesso Buemi, inducono il relatore a dover considerare al momento impraticabile l'ipotesi di affidarsi al Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare, presieduto dalla senatrice Pezzopane. Forse se questa proposta fosse stata avanzata all'inizio di tale percorso si sarebbe potuto approfondirla, ma così stando le cose il relatore non ha alcun potere di darne attuazione.

È giunto quindi il momento di andare alle conclusioni: se sul piano formale si può essere certi di aver fatto il massimo per dare un'adeguata rappresentazione alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, non è altrettanto sicuro del fatto che le decisioni che si stanno per prendere stiano per offrire un contributo adeguato al momento storico che si sta attraversando. Si doveva rispondere ad una domanda fondata su due istanze: il rispetto della legalità ed il rispetto delle garanzie costituzionali previste per ogni parlamentare. È in buona fede convinto di aver dimostrato che esistano ragionevoli dubbi di costituzionalità e di conformità rispetto al diritto comunitario di alcune norme contenute nella legge Severino ed è altresì convinto che il senatore Berlusconi abbia il diritto di vedere questi ragionevoli dubbi fugati da un giudice costituzionale o da un giudice europeo. È giunto a queste conclusioni attraverso un percorso autonomo e completamente diverso dalle strade battute dalla difesa del senatore Berlusconi, che evidentemente non ritiene la Giunta un organismo in grado di mantenere un adeguato grado di indipendenza. Ha agito, in ve-

ste di relatore, con lo stesso spirito con cui in altre circostanze non ha esitato a perseguire con analoga coerenza e caparbia altre procedure di decadenza – come nel caso Di Girolamo – che lo portarono in aperto conflitto con il Gruppo del Pdl del Senato. Con questo non intende affermare che coloro che non voteranno la relazione siano in malafede o siano guidati da un pregiudizio: tuttavia ci sono molte circostanze che lasciano ben pochi dubbi sull'esistenza di una prevalenza della ragion politica in questo giudizio rispetto alle questioni tecnico-giuridiche. La fretta, innanzitutto, fedele compagna fin dagli esordi del procedimento. Alcuni giudizi anticipati da autorevolissimi esponenti del Partito Democratico esterni alla Giunta. Il clima difficile e sospettoso che ha fatto da sfondo alla presentazione delle questioni pregiudiziali.

In circostanze di questo genere bisogna scegliere se farsi accompagnare per mano dalla politica tra le contraddizioni del diritto o se compiere l'operazione inversa. In una Giunta delle elezioni ambedue le strade sono legittime. La propria convinzione era e rimane che la seconda fosse la più giusta da percorrere in un momento così difficile per il Paese.

Il PRESIDENTE ricorda che, in base al programma dei lavori approvato dalla Giunta il 10 settembre scorso, nella seduta prevista per le 20,30 della giornata odierna saranno svolte le dichiarazioni di voto, una per Gruppo, in cui ci si esprimerà anche sulle singole questioni preliminari esposte nell'ambito dell'ultima proposta formulata dal relatore e inviata in forma telematica a tutti i componenti della Giunta, come annunciato nella seduta del 16 settembre 2013.

Dopo interventi della senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*), e dei senatori DELLA VEDOVA (*SCpI*), CUCCA (*PD*), BUCCARELLA (*M5S*), GIOVANARDI (*PdL*) e CALIENDO (*PdL*), il relatore AUGELLO (*PdL*) evidenzia che l'accordo raggiunto dai Gruppi sulla programmazione dei lavori comporta innanzitutto l'accorpamento in un'unica questione dei due aspetti sollevati inizialmente, il primo dei quali inerisce alla configurabilità della Giunta quale giudice *a quo* ed il secondo alla non manifesta infondatezza dei profili di costituzionalità richiamati. Il relatore ha recepito tale impostazione metodologia concordata dai Gruppi ed ha conseguentemente provveduto ad accorpare – nell'ambito della propria proposta, testé citata dal presidente Stefano – i due profili sopra indicati in una sola questione preliminare, in modo tale che restasse impregiudicata *pro futuro* la soluzione del nodo problematico inerente al carattere di giurisdizionalità della Giunta in sede di verifica dei poteri.

Quanto alle modalità di voto, era stato concordato un voto unico, in ordine al quale tuttavia le dichiarazioni di voto fossero espresse sulle singole questioni preliminari esposte nella predetta relazione; era inoltre stato convenuto che qualora ci fosse stata una specifica richiesta, le due questioni preliminari sarebbero state poste separatamente ai voti. Anche su tale aspetto il relatore ribadisce la propria condivisione.

Il PRESIDENTE concorda con la ricostruzione operata dal relatore Augello e propone quindi di procedere secondo le modalità delineate dallo stesso.

Concorda la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,05.*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

### III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Mercoledì 18 settembre 2013

### Plenaria

#### 4<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera*  
CICCHITTO

*Interviene il vice ministro degli affari esteri Marta Dassù.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente CICCHITTO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del vice ministro degli affari esteri, Marta Dassù, sul processo di riorganizzazione della rete diplomatico-consolare**

Il presidente CICCHITTO ricorda che lo scorso 8 agosto il vice ministro Dassù aveva potuto avviare la riflessione sull'argomento all'ordine

del giorno soltanto presso la Commissione affari esteri del Senato per una sopraggiunta concomitanza con i lavori dell'Assemblea della Camera.

Il vice ministro Marta DASSÙ svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il senatore GIOVANNARDI (*PdL*), i deputati PORTA (*PD*), FEDI (*PD*), SCOTTO (*SEL*) e DEL GROSSO (*M5S*), il senatore GIACOBBE (*PD*), il deputato Laura GARAVINI (*PD*), i senatori TONINI (*PD*) e ORELLANA (*M5S*), il deputato MARAZZITI (*SCpI*) e il presidente CICCHITTO.

Il vice ministro Marta DASSÙ risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente CICCHITTO dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16.*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

**9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)  
e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

Mercoledì 18 settembre 2013

**Plenaria**

**2<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 9<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
FORMIGONI

*Interviene il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  
Nunzia De Girolamo.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente FORMIGONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito delle comunicazioni del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla riforma della politica comune della pesca**

Il presidente FORMIGONI introduce il seguito delle comunicazioni, iniziate nella seduta del 18 giugno scorso.

Il ministro Nunzia DE GIROLAMO replica al dibattito svoltosi nella precedente seduta e interviene ulteriormente sul tema oggetto delle comunicazioni.

Prendono quindi la parola, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice FATTORI (M5S) e i deputati AGOSTINI (PD), CATANOSO (PDL), Colomba MONGIELLO (PD) e Silvia BENEDETTI (M5S).

Il ministro Nunzia DE GIROLAMO replica agli intervenuti.

Il presidente FORMIGONI ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

## **COMMISSIONI CONGIUNTE**

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

del Senato della Repubblica

con la

**X (Attività produttive, commercio e turismo)**

della Camera dei deputati

Mercoledì 18 settembre 2013

**Plenaria**

**3<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della X Commissione della Camera*  
**EPIFANI**

*Interviene il ministro dello sviluppo economico Zanonato.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente EPIFANI propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Ministro dello sviluppo economico in merito alla chiusura di sette stabilimenti produttivi del Gruppo Riva Acciaio**

Il presidente EPIFANI introduce i temi dell'audizione.

Il ministro ZANONATO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per formulare quesiti ed osservazioni il senatore MUCCHETTI (PD), presidente della 10<sup>a</sup> Commissione del Senato, i deputati CRIPPA (M5S) e COLANINNO (PD), la senatrice PELINO (PdL), il deputato LAVAGNO (SEL), il senatore TOMASELLI (PD), i deputati SENALDI (PD), FANTINATI (M5S), BENAMATI (PD), DE LORENZIS (M5S), ALLASIA (LN-Aut) e ABRIGNANI (PdL).

Il ministro ZANONATO risponde ai quesiti posti.

Il deputato FANTINATI (M5S) chiede ulteriori chiarimenti, cui risponde il ministro ZANONATO.

Il senatore MUCCHETTI (PD), presidente della 10<sup>a</sup> Commissione del Senato, formula alcune osservazioni.

Il presidente EPIFANI ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

## COMMISSIONI 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> RIUNITE

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)

4<sup>a</sup> (Difesa)

14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 18 settembre 2013

**Plenaria**

**9<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 14<sup>a</sup> Commissione*  
CHITI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Luigi Binelli Mantelli.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente CHITI, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione della prescritta pubblicità audiovisiva e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Propone quindi che, ove le Commissioni convengano, tale forma di pubblicità sia adottata per il seguito della seduta.

Convengono le Commissioni riunite.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle linee programmatiche e di indirizzo italiane in relazione al prossimo Consiglio europeo sulla Difesa, che avrà luogo nel mese di dicembre 2013: audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Luigi Binelli Mantelli**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 7 agosto scorso.

Il presidente CHITI dà il benvenuto all'ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, ringraziandolo per la disponibilità ad intervenire nell'odierna audizione.

L'ammiraglio BINELLI MANTELLI ricorda, preliminarmente, come le numerose audizioni intervenute sullo specifico tema, in questa sede, da parte di eminenti personalità delle Istituzioni – nazionali e comunitarie – del mondo accademico e dell'industria, abbiano posto in evidenza un comune obiettivo: un'Europa più forte, più solidale e più coesa, anche nel settore della Difesa.

Questo obiettivo non è stato indicato come una delle possibili opzioni, bensì come un'esigenza prioritaria alla luce dell'attuale congiuntura economica e dell'evoluzione dello scenario geostrategico.

Proprio partendo da questo ultimo aspetto, l'oratore passa ad illustrare le linee programmatiche nazionali in relazione al Consiglio di dicembre, rilevando come l'Alleanza Atlantica abbia garantito all'Europa oltre mezzo secolo di sicurezza e stabilità, soprattutto grazie alla deterrenza esercitata dal potere militare USA, ma anche grazie alla compattezza dell'Alleanza ed ai suoi efficaci meccanismi decisionali.

Il legame transatlantico è risultato, dunque, fondamentale perché la NATO poggia su due pilastri, quello nordamericano (Stati Uniti e Canada) e quello Europeo che ha subito, dopo la caduta del «muro», un allargamento verso est (fino a 28 Nazioni), politicamente vincente, ma in un certo senso penalizzante per il processo decisionale, senza contare la Turchia che, nel cosiddetto «pilastro europeo», rappresenta una discontinuità non irrilevante.

Tali due pilastri sono di diversa consistenza politico-militare: uno solido, compatto, relativamente snello e dotato di piena autonomia operativa – quello americano – ed uno più pesante, ma più fragile e frammentato – quello costituito dai Paesi oltre atlantico – che in più dispone di capacità militari pregiate molto limitate a fronte di un ridondante complesso logistico (il cosiddetto *tooth-to-tail*, ovvero il rapporto tra *output* operativo e catena di sostegno), quindi con un'autonomia operativa limitata dalla carenza dei cosiddetti «assetti abilitanti»: ossia quelle capacità pregiate che rendono possibile l'impiego efficace dello strumento militare in ogni condizione.

Peraltro, gli stessi americani vengono oggi a chiedere all'Europa, o meglio agli alleati europei, un contributo maggiore e più qualificato al comune sforzo di stabilizzazione internazionale della NATO. Dunque «*More Europe for a better NATO*», perché un'Europa più forte è un «valore aggiunto» anche per l'Alleanza Atlantica.

Lo scenario geostrategico odierno e futuro è, inoltre, sensibilmente diverso da quello che si era delineato dopo la caduta del muro e dopo l'11 settembre 2001, ovvero quello caratterizzato dalla cosiddetta «guerra asimmetrica».

La crisi libica, il risveglio arabo, soprattutto la crisi siriana e quella egiziana mostrano questa evoluzione verso forme di confronto tra grandi

potenze e tra potenze emergenti (in particolare quelle dell'area dell'Oceano Indiano e del Pacifico – strategica anche per l'Italia e l'Europa – vista la comune dipendenza dall'importazione di materie prime e dall'esportazione di prodotti di trasformazione).

Si tratta, continua l'oratore, di un confronto non più basato su dinamiche asimmetriche ma che richiama, piuttosto, in forme certamente diverse dal passato, il cosiddetto «Grande Gioco» politico-militare-diplomatico dell'era precedente al confronto bipolare e riporta alla ribalta un ruolo dello strumento militare spesso trascurato in questi ultimi anni, ovvero la deterrenza.

In sintesi, è giunto il momento di cominciare a pensare a come «prevenire» piuttosto che a «gestire» le ricadute delle crisi internazionali.

La deterrenza politico-militare non funziona nella guerra al terrorismo o asimmetrica perché le tattiche e le strategie in uso non sono tra loro comparabili, ma c'è da chiedersi se la luce che oggi si intravede alla fine del tunnel siriano si sarebbe potuta ottenere soltanto con lo strumento della diplomazia, ovvero se la deterrenza esercitata da alcune potenze non abbia invece portato a più miti consigli tutte le forze in gioco.

In proposito, la deterrenza per essere credibile deve poggiare su tre fattori, due di ordine militare ed uno politico: «*Capability*» (ovvero le capacità militari utili a conseguire l'obiettivo) e «*Capacity*» (ovvero la quantità disponibile ed usabile di tali capacità). Il terzo fattore, quello politico, è però quello fondamentale e condizionante i primi due, perché indicativo della determinazione e della volontà di usare lo strumento militare per il raggiungimento di determinati obiettivi.

L'indirizzo politico nell'impiego dello strumento militare è, dunque, un prerequisito che caratterizza oggi la difficoltà di realizzare una comune difesa europea.

Al riguardo, la fiducia di alcuni alla prospettiva che il Paese, grazie appunto alla «difesa europea», possa destinare minori risorse finanziarie per l'operatività delle Forze Armate e per il loro ammodernamento inteso ad assicurarne l'interoperabilità con gli alleati, rischia di apparire eccessiva.

Una comune difesa europea potrà, infatti, ottimizzare la spesa, ma il contributo nazionale dovrà necessariamente essere all'altezza del ruolo che l'Italia intende giocare nel contesto europeo, anche in relazione alle rispettive capacità tecnologiche e operative.

Inoltre, se si auspica un respiro politico-strategico di livello globale dell'Europa, si deve presupporre uno strumento militare in grado di operare in tutti quegli scenari dove l'Europa politica ed economica già opera, superando quindi la dimensione regionale del «vecchio continente».

Un onere quest'ultimo che può essere ripartito tra le Nazioni, ma che implica due tipologie di «costi»: un costo «finanziario» (indubbiamente rilevante, soprattutto per i 5-6 paesi maggiormente industrializzati) ed un costo «politico», legato alla perdita di parte della sovranità nazionale, nel momento in cui le capacità operative vengono condivise a livello comunitario.

Certamente, nel medio-lungo periodo, sussistono margini di miglioramento nell'impiego delle risorse finanziarie, legati, però, non tanto alle capacità ed alla qualità dell'ipotetico strumento militare europeo, quanto alla riduzione delle ridondanze di alcuni assetti e, soprattutto, all'integrazione delle attuali sovrastrutture tecnico-logistiche e burocratico-amministrative comunitarie.

Ma è soprattutto sulle capacità militari europee «esprimibili» che bisogna incentrare la discussione. Proprio in questa ottica, il Ministro della Difesa, nel corso dell'audizione dello scorso 31 luglio, ha evidenziato la necessità di un «Libro Bianco» della Difesa europea, un «riferimento» comune che indirizzi anche le scelte nazionali.

Un quadro di riferimento che possa orientare non solo le scelte in ambito comunitario, ma anche quelle nazionali, al fine di non erodere alcune rilevanti capacità dello strumento militare italiano che sono disponibili in Europa in misura assai limitata.

L'Europa, infatti, non dispone delle capacità che le assicurano una più ampia autonomia di azione ed una pari dignità strategica rispetto all'alleato oltre-atlantico.

Per invertire questa tendenza – prosegue l'ammiraglio Binelli Mantelli – è necessario superare le logiche esclusivamente nazionali per indirizzare, in modo più coordinato ed in termini di complementarietà, le risorse e le conseguenti capacità.

Pertanto, questa è la prospettiva di riferimento del prossimo Consiglio Europeo sulla Difesa: un'opportunità unica per un concreto rafforzamento della Politica di Sicurezza e Difesa Comunitaria, sul quale molto si è dibattuto ma poco si è realizzato, soprattutto in relazione al rapido ed imprevedibile evolvere dello scenario strategico di quest'ultimo lustro.

In realtà, occorre riconoscere che qualche piccolo passo in avanti è stato compiuto, tanto sul piano normativo, attraverso la costituzione del EEAS (*Servizio Europeo di Azione Esterna*), che su quello operativo, con l'avvio di numerose operazioni civili o militari e con risultati nel complesso soddisfacenti, ma con ampi margini di miglioramento, sia in termini di flessibilità e reattività del meccanismo decisionale, sia di maggiore sinergia nell'impiego coordinato – se non integrato – delle capacità militari e di quelle civili.

Si tratta di un approccio interdisciplinare («*comprehensive*» secondo la dottrina NATO), che proprio l'Unione Europea, per sensibilità politica e retaggio storico-culturale, può – meglio di ogni altro – mettere al servizio della comunità internazionale.

È sintomatico, infatti, che mentre le operazioni a guida NATO o di coalizioni *ad hoc* (le cosiddette «*Coalition of the Willing*»), vengono avviate sin dalle fasi iniziali della crisi (e pianificate in «parallelo» con le Risoluzioni ONU), le operazioni a guida UE si sono limitate a svolgere un ruolo di gestione «post crisi», con un atteggiamento defilato sullo scenario internazionale.

Secondo l'oratore, occorrerebbe, dunque, «più Europa», ovvero chiedere che le istituzioni europee si muovano «verso politiche realmente co-

*muni o quantomeno coordinate*», (come affermato dal ministro Mauro) e, quindi, cooperare con maggior determinazione per un disegno comune.

Ben consapevole dell'impervietà di questo percorso, con grande concretezza e senso di responsabilità, l'Italia ha proposto numerose iniziative, mirate a ciò che si ritiene tecnicamente fattibile e concretizzabile nel breve-medio periodo per un rilancio dell'UE nel settore della sicurezza e per una crescita delle capacità di difesa europee in assonanza con i requisiti dell'Alleanza Atlantica.

La collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero della Difesa ha dato il via a un proficuo processo di condivisione di idee e di iniziative, intese a fornire ai *Partners* europei proposte concrete per lo svolgimento del Consiglio di dicembre.

La prima tappa di questa collaborazione ha visto l'elaborazione del documento programmatico «*More Europe. Spending and arranging better to shoulder increased responsibilities for International peace and security*», che ha riscosso una generalizzata condivisione anche da Paesi, come il Regno Unito, notoriamente poco inclini a cambiamenti dello *status quo*.

Il documento in questione evidenzia cinque aspetti fondamentali di sicurezza e difesa, sintetizzabili nelle «cinque C»: impegno politico (*commitment*) per un ruolo internazionale coerente con la dimensione socio-economica; inclusione di strumenti civili e militari nelle strategie di intervento (*comprehensiveness*), quale vantaggio comparativo del «sistema Europa»; capacità militari coerenti agli scenari di prevedibile impiego; connettività, per non duplicare quanto già esiste in ambito NATO; cooperazione, per acquisire nuovi *partners*, concordi nel perseguire un modello «condiviso» di sicurezza internazionale.

In relazione poi al successo riscosso dal seminario internazionale «*More Europe on Defense*», organizzato a Roma il 14 e 15 marzo 2013, è stato elaborato, sempre in forma congiunta Esteri-Difesa, il documento «*Possible deliverables for the European Council on Defence - December 2013, Italian position paper*», che ripercorre le tematiche di «*More Europe*» affrontandole in maniera più concreta ed «operativa».

Le azioni proposte afferiscono alle tre aree delineate nelle conclusioni del Consiglio Europeo del 2012 e propedeutiche al *Summit* di dicembre («Aumento dell'efficacia, visibilità e impatto della PSDC»; «Potenziamento e sviluppo delle capacità civili e militari» e «Rafforzamento dell'industria europea della Difesa»).

Il documento prevede, in particolare, una revisione collettiva delle Priorità di Sicurezza Europea, ricercando il giusto equilibrio tra i legittimi interessi strategici nazionali, alla luce dei rischi, delle minacce e delle vulnerabilità di ciascuna nazione.

Tale processo dovrebbe portare alla realizzazione del già citato «Libro bianco per la Difesa Europea», quale riferimento di base e indirizzo strategico-operativo per lo sviluppo delle capacità comuni e per una «convergenza» delle capacità militari verso criteri di complementarità. Sul piano operativo, oltre a proposte per rafforzare il livello di integrazione

tra componenti militari e civili delle strutture deputate alla gestione delle crisi, si è anche ipotizzata la revisione del concetto dei *Battle Group*, finalizzato ad un suo più efficace e flessibile dispiegamento. Vi è poi un approccio integrato per la formazione e l'addestramento nell'ambito della Sicurezza e Difesa Europea, ipotizzando una maggiore cooperazione tra le diverse istituzioni degli Stati membri che si occupano di formazione militare, attraverso una rete di collegamenti (*European Security and Defence College* - una sorta di «Erasmus» militare).

Un'enfasi particolare viene data all'evoluzione delle capacità militari europee attraverso il *Capability Development Plan* (CDP), uno strumento che va armonizzato con il *NATO Defence Planning Process*, ma che ha il pregio di individuare i settori da sviluppare per colmare i *gap* comuni, ottimizzando le risorse disponibili e massimizzando la cooperazione fra gli Stati membri.

Ciò in diretta connessione con le iniziative *Pooling & Sharing* (UE) e *Smart Defence* (NATO), per stimolare ulteriormente la cooperazione tra i Paesi dell'Unione e la NATO, in un contesto caratterizzato dalla ridotta disponibilità di risorse finanziarie ed in ossequio al sano principio di un unico pacchetto di forze disponibile per impegni internazionali (*single set of Forces*).

Il Capo di Stato Maggiore delle Difesa, svolge, quindi, alcune considerazioni sul comparto industriale della difesa, rilevando che una base industriale europea più coesa e meno virulenta nella competizione interna è un obiettivo importante anche per il rilancio dell'economia.

Evidentemente, la competizione focalizzata sul prodotto, ovvero sui mezzi militari che vengono immessi sul mercato internazionale, senza coordinamento (nonostante gli sforzi dell'Agenzia Europea della Difesa - PEDDA), non aiuta questo processo.

In questo quadro, un concreto passo in avanti è rappresentato dal progetto italiano denominato «matrice delle tecnologie abilitanti», una sorta di coordinamento a livello nazionale ed europeo (EDA) per lo sviluppo coordinato di tecnologie specifiche piuttosto che di prodotti finiti. Ciò apre il campo a maggiori prospettive ed opportunità di finanziamento a livello europeo, soprattutto per quei progetti polivalenti che trovano applicazione sia in ambito civile che militare. Infatti, la «dualità» di impiego civile-militare interessa non solo i sistemi complessi (ad esempio le capacità satellitari), ma anche singole componenti tecnologiche di sistemi e mezzi terrestri, navali, aeronautici, spaziali o delle comunicazioni che, prese singolarmente, non possono certamente classificarsi come «militari».

Su tutte queste basi è anche stato concordato un «*position paper*», presentato congiuntamente dai Ministri della Difesa di Italia, Spagna e Portogallo nello scorso mese di agosto, in preparazione all'incontro ministeriale informale svoltosi a Vilnius, in Lituania, il 5 e 6 settembre. A Vilnius, l'Italia ha, in particolare, ribadito l'importanza di una chiara e condivisa Strategia Marittima di Sicurezza Europea. Una priorità per l'Italia e per l'Europa, alla luce dei recenti eventi che hanno interessato la sponda sud del Mar Mediterraneo (in Tunisia, Egitto, Libia e Siria), che hanno

provocato e continuano a generare movimenti migratori ed altri traffici illeciti verso il «Vecchio Continente», con il rischio di pregiudicare la stabilità economico-sociale dell'intera area e con potenziali minacce alla sicurezza delle rotte commerciali. Al riguardo, la Difesa ha già elaborato un contributo di pensiero che, a seguito della necessaria condivisione in ambito interministeriale, vista la multidisciplinarietà della materia, verrà presto presentato a livello europeo.

Peraltro, molte delle proposte sopra elencate hanno già sortito un primo effetto positivo e destato interesse negli interlocutori europei, tant'è che nei numerosi documenti informali circolati nell'ultimo periodo emergono (anche in maniera esplicita) le stesse tematiche.

Anche l'importante rapporto in vista del Consiglio Europeo sulla Difesa, pubblicato a fine luglio dall'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Lady Ashton, rispecchia in buona sostanza il pensiero e gli intendimenti italiani.

Naturalmente, tanto attivismo intellettuale non è fine a se stesso e non costituisce un punto di arrivo. Per questo è stato definito un percorso tracciato fino all'importante appuntamento di dicembre per proseguire con le iniziative del semestre di presidenza italiana dell'UE.

L'oratore conclude augurandosi la realizzazione del «sogno europeo» di una effettiva unificazione del continente mediante la nascita degli «Stati Uniti d'Europa», nella consapevolezza che la rinuncia ad una parte della sovranità nazionale in un settore fondante della stessa identità nazionale e statale, quale la Difesa, richiede coraggio, fiducia e lungimiranza, come sottolineato dal ministro Mauro: «...un'Europa che non sia un attore della difesa, che non sia un attore della pace e della guerra è marginale e destinata all'insuccesso».

Infatti, una difesa «europea» veramente integrata passa attraverso la complementarità e l'integrazione degli strumenti militari disponibili, ma non può prescindere dalla condivisione delle politiche di difesa nazionali.

Al riguardo, condividere la sovranità tra le Nazioni significa, in prospettiva, più sovranità in un mondo globalizzato, perché una difesa europea davvero integrata vale molto di più della sommatoria delle difese di 28 paesi.

Seguono, quindi, interventi e quesiti formulati dai senatori.

La senatrice DE PIETRO (M5S) nel riferirsi alle recenti proposte formulate dalla Commissione europea con la Comunicazione per il rafforzamento dei settori della sicurezza e della difesa comuni, chiede al Capo di Stato maggiore della Difesa come valuti il percorso di condivisione di informazioni sensibili a livello di *intelligence* militari.

Il senatore Paolo ROMANI (PdL) nel rilevare, tra le altre lacune della Difesa europea, la mancanza di coordinamento e di condivisione di *intelligence* fra i Paesi dell'Unione, chiede, con riferimento alle dodici

priorità strategiche individuate dall'Agenzia Europea della Difesa, quanto tali obiettivi siano realmente condivisi fra i Paesi membri, nonché come possa essere realmente utilizzato in termini operativi lo *European Battle Group* (EUBG).

Il senatore VATTUONE (PD), nel sottolineare al contempo sia l'importanza strategica dell'integrazione europea della difesa, sia la necessità di superare le singole logiche nazionali, domanda se, stante l'obiettivo difficile di realizzare la convergenza politica nell'ambito di 28 Nazioni, possa intanto realizzarsi una più stretta integrazione tra i Paesi dotati di maggiori capacità.

Risponde l'ammiraglio BINELLI MANTELLI, osservando, innanzitutto, per quanto attiene ai profili di *intelligence*, che al momento non risulta sussistere un'efficace integrazione tra i vari Paesi, e che, talvolta, è difficile realizzare un efficace scambio di informazioni anche tra corpi armati all'interno della stessa realtà statale. La problematica della condivisione di informazioni, peraltro, è di natura eminentemente politica.

Con riferimento, quindi, alla possibilità di realizzare una prima integrazione tra le maggiori realtà statuali europee, osserva che le principali divergenze in ordine alla politica estera sono, paradossalmente, rinvenibili proprio in tale ambito.

Ciò premesso, precisa che si stanno comunque facendo numerosi passi avanti verso un'integrazione europea della difesa, come dimostrato dall'elaborazione dei dodici punti chiave da parte dell'Agenzia europea per la Difesa, ampiamente condivisi dall'Italia. Un primo passo, al riguardo, ben potrebbe essere fatto proprio nell'ambito della condivisione dei sistemi informativi, laddove la messa in campo di contingenti di truppe integrate appare un obiettivo più complesso.

L'oratore passa quindi ad approfondire le tematiche relative all'industria ed allo sviluppo di tecnologie, ponendo l'accento sull'elevata competitività che connota il settore industriale della Difesa (attestata, ad esempio, dalla realizzazione, nello stesso ambito europeo, di tre velivoli simili: l'*Eurofighter 2000*, il *Rafale* francese ed il *Gripen* svedese). Tale assetto rende infatti difficile la realizzazione di una efficace cooperazione, che dovrebbe poggiare, innanzitutto, sull'elaborazione di una specifica banca dati che evidenzii le «nicchie di eccellenza» di ciascun Paese al fine di procedere, successivamente, ad una ripartizione efficace delle tecnologie da sviluppare.

Con riferimento, da ultimo, ai *Battlegroups* europei, che rappresentano il primo passo concreto verso l'elaborazione di una capacità militare europea, rimarca la necessità di una solida base politica ai fini di un loro efficace utilizzo. Purtroppo, ad oggi, questo tipo di unità non è mai stato usato, forse a causa dell'assenza, in seno all'Unione europea, di un semplice ed efficace processo decisionale, simile a quello vigente in ambito NATO.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) invita i commissari a valutare realisticamente le prospettive di integrazione europea della difesa, soprattutto avendo riguardo all'attuale contesto storico e politico. Contesto nel quale sembrano sussistere numerose e rilevanti spinte centrifughe, costituite dall'elevata competitività in ambito industriale, dalla debolezza politica dei governi (spesso eccessivamente soggetti alle mutevoli valutazioni dell'opinione pubblica, la quale, soprattutto in Italia, tende peraltro ad esprimere una valutazione negativa di principio su tutto ciò che riguarda il commercio e la politica degli armamenti) e dalla difficile situazione geopolitica del Mediterraneo.

Considerato quanto precede, già riuscire, nell'ambito del Consiglio europeo di dicembre, a porre le basi per un più integrato ed efficiente scambio di informazioni costituirebbe un importante risultato.

Il senatore COMPAGNA (*GAL*) chiede al Capo di Stato maggiore come valuti in concreto le possibilità di costruire per il sistema di difesa europeo meccanismi decisionali paragonabili a quelli operanti presso la NATO, anche alla luce delle contingenti difficoltà economiche che attraversano molti Paesi europei.

In risposta ai nuovi quesiti, l'ammiraglio BINELLI MANTELLI osserva che, ancorché ad oggi non sussistano ancora tutte le condizioni per una rinuncia rapida e convinta dei vari Paesi alle loro prerogative sovrane, quella dell'integrazione europea appare comunque l'unica strada percorribile. Il contesto geo-strategico mondiale, infatti, sta radicalmente cambiando e le strategie non possono che essere definite su base continentale.

Per quanto attiene poi, nello specifico, alla gestione della crisi siriana, sottolinea l'efficacia della strategia diplomatica tenuta dall'Italia.

Dopo aver espresso l'auspicio a che, in sede europea, si possa procedere annualmente (e non ogni cinque anni, come oggi), ad una verifica dei progressi compiuti nell'integrazione della Difesa, passa, quindi, ad approfondire le problematiche relative ai profili economici ed industriali, osservando che la legislazione italiana vigente ha apprestato, tramite lo strumento dell'accordo «governo-governo», una fondamentale tutela giuridica al commercio dei sistemi d'arma, garantendo sia la qualità del prodotto che la trasparenza e la correttezza delle transazioni. Inoltre, non va taciuto il ruolo di riferimento assunto dalla normativa nazionale sui velivoli senza pilota, che è particolarmente avanzata.

Conclude ponendo l'accento, sempre in relazione alla vendita dei sistemi di armamento, anche sul proficuo operato dei competenti uffici del Ministero degli esteri.

Prima della conclusione dell'audizione, interviene brevemente il presidente della 4<sup>a</sup> Commissione, LATORRE, proponendo alle Commissioni riunite di integrare il programma di audizioni ascoltando anche il *Supreme Allied Commander Europe* (SACEUR), dell'Alleanza atlantica.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente CHITI dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 10.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 settembre 2013

**Plenaria****42<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Intervengono il ministro per le riforme costituzionali Quagliariello, il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per l'interno Bocci.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(356) Anna FINOCCHIARO e ZANDA.** – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

**(396) Loredana DE PETRIS ed altri.** – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e reintroduzione della disciplina elettorale per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario*

**(406) FRAVEZZI ed altri.** – *Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati*

**(432) Stefano ESPOSITO ed altri.** – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(559) CALDEROLI.** – *Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*

**(661) Giovanni MAURO e Mario FERRARA.** – *Norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(674) Rosa Maria DI GIORGI ed altri.** – *Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(685) *Anna FINOCCHIARO ed altri. – Disposizioni transitorie per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati*

(1017) *ASTORRE e COLLINA. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del doppio turno di coalizione per l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

– e petizioni nn. 57, 153, 155 e 456 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 settembre.

Intervenendo sulle informazioni fornite nella seduta di ieri dal rappresentante del Governo a proposito della revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali, il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene che siano non soddisfacenti rispetto alle questioni poste nel dibattito. In particolare, la coincidenza dei collegi con le circoscrizioni provinciali, a suo avviso, darebbe luogo a ulteriori inconvenienti, considerata la diversa entità demografica.

Ritiene che la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della legge elettorale sarà dichiarata inammissibile: d'altra parte, se avesse inteso farlo, la Corte avrebbe avuto già l'occasione per censurare i pretesi vizi di incostituzionalità. Del resto, non è immaginabile una pronuncia che cancelli direttamente lo strumento per l'elezione del Parlamento o anche solo alcune parti, facendo venire meno la struttura essenziale della legge. Né, d'altro canto, si potrebbe, con una sentenza, far rivivere la previgente legge elettorale. Anche nel merito, gli argomenti a sostegno della pretesa illegittimità costituzionale appaiono deboli: il meccanismo per l'attribuzione del premio di maggioranza è analogo a quello impiegato per l'elezione dei consigli dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, mentre quello della lista bloccata è stato utilizzato anche con la legge Mattarella e in altri modelli elettorali. In ognuno di quei casi non vi sono state obiezioni di legittimità.

Rileva che i senatori intervenuti nella discussione generale hanno sottolineato principi quali la governabilità e la stabilità di Governo (che non coincidono), ma anche la rappresentatività democratica e la possibilità dell'elettore di riconoscere l'eletto. Si tratta di fattori assai diversi e talvolta contrastanti. Tenuto conto del particolare momento storico, politico ed economico, il Parlamento potrà valutare quali profili debbano prevalere e quali sacrificare. In proposito, osserva che dalle simulazioni disponibili risulta che nelle ultime elezioni non si sarebbe determinata una maggioranza omogenea in entrambi i rami del Parlamento con alcuno dei più noti modelli elettorali. Si dovrebbe prevedere che la mancata coerenza negli esiti tra Camera e Senato è causa di dissolvenza del premio di maggioranza, con conseguente applicazione del solo metodo proporzionale; anche in questo caso però non sarebbe possibile evitare le perturbazioni determinate dalla diversa età minima per il diritto all'elettorato attivo.

La sua parte politica, così come altri Gruppi, propende per la provvisoria riattivazione della legge Mattarella: si tratta di un modello invisito a tutti i partiti politici, e ciò rappresenta un valido presupposto per indurre ad approvare al più presto una riforma definitiva. Altri Gruppi prospettano l'introduzione di alcune modifiche alla legge vigente, ma si tratta di un'operazione non semplice. Ad esempio, la fissazione di una soglia del 40-45 per cento per l'attribuzione del premio di maggioranza comporterebbe quasi sicuramente il ricorso al metodo proporzionale per l'assegnazione dei seggi poiché, dato il contesto politico, nessuna delle maggiori formazioni o coalizioni raggiungerebbe quel risultato. Anche il secondo turno di ballottaggio fra le coalizioni più votate, a suo avviso, avrebbe un senso solo se, ferma la forma di Governo parlamentare, si prevedesse l'elezione diretta del *premier*. Quanto alla proposta di assegnare un premio crescente a seconda del livello dei consensi raggiunti dalla coalizione maggiore (cosiddetto «ascensore», da lui proposto nella scorsa legislatura), ove questa si accompagnasse alla indicazione di una soglia minima elevata per l'attribuzione del premio di maggioranza produrrebbe effetti distorsivi in termini di rappresentatività democratica. Ricorda che la proposta originaria della legge elettorale vigente prevedeva anche per il Senato un premio di maggioranza nazionale, ma con seggi assegnati a livello regionale. Le obiezioni avanzate allora dalla Presidenza della Repubblica potrebbero ritenersi superate nella fase attuale, ma si dovrebbe verificare – anche attraverso l'audizione di alcuni Presidenti emeriti della Corte costituzionale – l'effettiva rispondenza all'articolo 57 della Costituzione.

Per quanto riguarda gli strumenti per garantire agli elettori il potere di controllare i propri rappresentanti, condivide le preoccupazioni in ordine alla reintroduzione delle preferenze. Ricorda che la propensione a esprimere una preferenza è notevolmente maggiore nelle regioni del Mezzogiorno e ciò potrebbe riflettersi sulla legittimazione dei candidati. Sarebbe preferibile il ricorso ai collegi plurinominali di piccola estensione, tipici del modello elettorale spagnolo, salvo verificare se l'attribuzione dei seggi deve effettuarsi a livello locale – con sbarramenti impliciti consistenti – o a livello nazionale. Nel caso di reintroduzione delle preferenze, si dovrebbe considerare l'ipotesi di più opzioni, anche per favorire un riequilibrio di genere, una soluzione che però sarebbe in contrasto con l'esito del *referendum* del 1991, diretto alla «preferenza unica».

Di fronte alle incertezze relative al metodo delle preferenze, si potrebbe ipotizzare il ricorso al modello tedesco, cioè una quota di seggi assegnati con il metodo proporzionale e un'altra attribuita in base a collegi uninominali; in questo caso, la variabilità degli esiti nei collegi uninominali potrebbe determinare risultati diversi nei due rami del Parlamento. Invece, sarebbe possibile l'attribuzione di un premio di maggioranza, considerando complessivamente i seggi assegnati con metodo proporzionale e quelli della parte uninominale.

A proposito delle soglie di sbarramento, ritiene che quelle attuali assicurino una rappresentanza democratica articolata ma non frammentaria.

In particolare, le soglie di sbarramento devono tenere conto del radicamento territoriale di alcune formazioni politiche.

Infine, propende per l'abolizione della circoscrizione Estero, soprattutto per le irregolarità cui dà luogo la procedura di espressione del voto all'estero: ricorda che la Corte di cassazione ha accertato che nelle elezioni per la XV legislatura alcuni candidati ricevettero un numero di preferenze addirittura superiore ai voti di lista, riconoscendo così le riserve sul risultato elettorale.

Il senatore MIGLIAVACCA (*PD*) condivide le perplessità espresse dal senatore Calderoli sulla coincidenza delle circoscrizioni con i confini provinciali. L'adattamento dei collegi potrebbe essere realizzato in tempi più brevi.

Il relatore BRUNO (*PdL*) ricorda che nella scorsa legislatura, alla Camera dei deputati, era stata predisposta una bozza di revisione, che coinvolgeva direttamente o indirettamente circa 40 collegi. Se si riprendesse quella elaborazione, i tempi potrebbero essere più brevi.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene che i tempi ipotizzati dal Ministero dell'interno siano verosimili: infatti, una ridefinizione dei collegi comporterebbe evidenti ricadute politiche e contenziosi di difficile risoluzione. Ricorda la proposta avanzata dalla sua parte politica, di adottare come riferimento quello delle circoscrizioni provinciali, stabilendo per ciascuna di esse un numero variabile di seggi, a seconda della consistenza demografica.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) sottolinea che il ricorso a collegi plurinominali provinciali, anche se comporta soglie variabili di attribuzione dei seggi, non penalizza le formazioni politiche minori, che per loro natura riscuotono i maggiori consensi soprattutto nei centri urbani.

Il sottosegretario BOCCI sottolinea che la ridefinizione dei collegi e delle circoscrizioni non sarebbe una semplice manutenzione. Le leggi del 1993 che delegarono il Governo alla determinazione dei collegi avevano come base demografica quella del censimento del 1991. Da allora si sono verificati notevoli flussi demografici che determinano scostamenti fino al 45 per cento. Tuttavia, il Parlamento potrebbe convenire di adottare una procedura più breve di quella stabilita a suo tempo, anche semplificando gli adempimenti.

La PRESIDENTE, condividendo la proposta avanzata dal senatore Calderoli, ipotizza lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali, in particolare di alcuni Presidenti emeriti della Corte costituzionale.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 17,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (n. 16)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il relatore MIGLIAVACCA (PD) illustra uno schema di parere che raccoglie anche le considerazioni svolte nel dibattito: esso propone un parere favorevole e formula condizioni e osservazioni.

Il vice ministro BUBBICO si esprime favorevolmente a nome del Governo sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole, con condizioni e osservazioni, proposto dal relatore e pubblicato in allegato.

*La seduta termina alle ore 17,35.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 16**

La Commissione,

considerato che lo schema di decreto legislativo è stato adottato sulla base delle previsioni degli articoli 1, 2 e 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), che consentono l'adozione di decreti correttivi dei decreti legislativi di attuazione di direttive;

tenuto conto che il testo dello schema di decreto legislativo presentato alle Camere è quello oggetto della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 giugno 2013,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

– sia soppresso l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), al fine di confermare in tre anni la durata della validità della licenza di esportazione di armi, come attualmente previsto, dal momento che la durata di un anno imporrebbe ai soggetti esportatori un aggravio di oneri amministrativi difficilmente compatibile con la tempistica delle operazioni di esportazione, ma anche perché nella disposizione di delega (articolo 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88) non si scorge alcuna norma che autorizzi, anche implicitamente, l'esercizio della delega in materia di esportazione di armi civili, cosicché la norma appare in violazione dell'articolo 76 della Costituzione;

– sia soppressa la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 1, che introduce la disciplina di dettaglio della licenza per la gestione dei poligoni privati, prevista dall'articolo 57 del TULPS, ritenuta non sufficiente – anche in relazione a quanto rappresentato dall'Associazione dei poligoni privati – a garantire le diversificate e complesse esigenze di sicurezza e di incolumità pubblica che necessariamente presiedono alla gestione di tali attività. Appare, invece, più congrua ed esaustiva la scelta di rimandare detta disciplina all'emanazione del regolamento, già previsto dall'ultimo comma dell'articolo 57 attualmente in vigore, che va adottato entro novanta giorni dall'approvazione del presente decreto, tenuto conto della esigenza di introdurre urgentemente una disciplina allo stato mancante. Tale provvedimento dovrà tenere conto dello schema di regolamento già concertato tra l'Associazione dei poligoni privati, l'Associazione nazionale produttori armi e munizioni, Assoarmieri, il Consorzio nazionale armaioli, la Federazione italiana tiro a volo, la Federazione italiana tiro dinamico e sportivo e la Federazione italiana tiro a lunga distanza e i competenti uffici del Ministero dell'interno, garantendo, nel rispetto delle esigenze di tutela di sicurezza e di incolumità pubblica, la libertà di accesso al mercato e pari diritti rispetto ad altri soggetti di diritto privato già operanti;

– sia introdotta una disciplina più dettagliata degli strumenti che lanciano capsule sferiche marcatrici biodegradabili (*paintball*), chiarendo che al di sotto di una determinata soglia di energia cinetica detti strumenti non rappresentano armi (e quindi eventualmente collocando la relativa disciplina nell'articolo 2, che reca le modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente le armi comuni da sparo), e disciplinando anche le fattispecie dell'acquisto, della detenzione, del porto, del trasporto e dell'utilizzo di detti strumenti. Corrispondentemente andrebbe soppressa la disciplina prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*). Occorre tuttavia identificare con chiarezza la disposizione della legge delega che autorizzi l'adozione della disciplina di oggetti che non sono armi da fuoco e, per espressa previsione della norma proposta, non costituiscono neppure armi, bensì strumenti di uso ludico. La direttiva 2008/51/CE e la legge di delega fanno invece esclusivo riferimento alle armi da fuoco e relative munizioni;

– sia soppresso l'articolo 2, comma 1, lettera *c*), che fa riferimento alla procedura per il rilascio della certificazione d'idoneità al maneggio delle armi, che dovrà formare oggetto di un intervento di carattere semplificatorio per garantire pari opportunità di accesso, nella gestione delle attività di rilascio della certificazione, a tutti i soggetti di diritto privato operanti sul mercato;

– all'articolo 2, comma 1, lettera *g*), numero 1, sia soppresso l'inciso: «di durata non superiore ad un anno» e, conseguentemente, venga meno la disciplina connessa al rinnovo della licenza alla scadenza dell'anno. Ciò appare necessario al fine di rimuovere disposizioni contrarie alla disciplina comunitaria, e in particolare al Regolamento 258/2012, che entrerà in vigore il 1° ottobre prossimo;

– sia soppressa la lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 2, facendo così rivivere la previsione di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 della legge n. 110 del 1975, che demanda a uno o più decreti del Ministro dell'interno la determinazione delle modalità di custodia delle armi, anche in relazione al numero di armi detenute, ivi compresi sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva da adottare in tempi brevi per fornire ai detentori di armi indicazioni chiare circa le modalità di detenzione e custodia, anche in considerazione del fatto che l'omessa custodia di armi è già sanzionata penalmente;

– all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), sia specificato che il riconoscimento – da parte del Banco nazionale di prova – della qualifica di arma sportiva avvenga nel rispetto delle norme procedurali dettate dalla legge n. 241 del 1990, al fine di garantire tempi certi nell'interesse degli operatori del settore; inoltre, è necessario specificare che il parere da acquisire è anche quello delle federazioni sportive associate al CONI, oltre che di quelle affiliate, garantendo uguale diritto anche alle associazioni che praticano attività sportive con armi diverse rispetto a quelle utilizzate nelle discipline olimpiche;

– con riferimento alla previsione dell'obbligo, per i detentori di armi, di presentare *una tantum*, entro un anno dall'entrata in vigore della

disposizione, il certificato medico che attesti l' idoneità al possesso delle armi, la disposizione sia riformulata – ed eventualmente ricollocata nell' articolo 6 dello schema di decreto, che reca le disposizioni finali – con l' attribuzione, a tutela dei detentori di armi, di un termine più ampio per la produzione del certificato e comunque con il riconoscimento di una presentazione in sanatoria a seguito della diffida dell' amministrazione;

– sia introdotta, nel medesimo articolo 6, una disposizione che – al fine di salvaguardare posizioni già acquisite – garantisca il permanere della legittimità della detenzione di armi, a prescindere dalle modifiche normative successive, da applicarsi solo per il futuro, consentendo sempre e comunque la produzione, l' importazione, la detenzione, l' acquisto e la cessione delle armi dei modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all' abrogato articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110,

e con le seguenti osservazioni:

– nelle premesse, si valuti l' opportunità di richiamare, tra le fonti normative, la legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina le operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento intracomunitario e intermediazione dei materiali di armamento che rimangono assoggettate alla disciplina vigente ad essi applicabile e quindi sono sottratte alle norme introdotte dal decreto legislativo in esame;

– all' articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 1, relativo all' attività di intermediazione di armi, valuti il Governo l' opportunità di riformulare la disposizione eliminando le prescrizioni superflue già desumibili dalla legislazione vigente, in particolare l' obbligo del mandante di redigere un resoconto sugli ordini effettuati dai rappresentanti, che riprodurrebbe inutilmente quanto già riportato sui registri degli operatori autorizzati;

– all' articolo 1, comma 1, lettera *c*), appare necessario modificare la previsione al solo fine di chiarire che la trasmissione per via telematica alla questura competente per territorio della denuncia prevista dall' articolo 38 del TULPS è una delle modalità consentite. La disposizione sembra comunque ultronea, dovendosi in ogni caso applicare le norme sulla documentazione amministrativa telematica contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e nel Codice dell' Amministrazione Digitale, a cui dovrebbe farsi opportuno riferimento;

– all' articolo 1, comma 1, lettera *d*), considerato che si tratta di provvedimenti ablatori (ritiro cautelare delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne) – appare comunque necessario riformulare la disposizione, chiarendo che la procedura ivi prevista deve attivarsi nei soli casi d' urgenza e disciplinando in dettaglio le fasi ed i tempi della medesima. Non sembra tuttavia che, nella legge di delega, sia presente una norma che autorizzi, anche implicitamente, la riformulazione del potere di cui all' articolo 39 del TULPS;

– all' articolo 2, comma 1, lettera *a*), numero 1, si valuti l' introduzione anche delle armi antiche tra quelle per le quali non trova applicazione il limite numerico dei colpi, tenuto conto che l' adeguamento alla

prescrizione ne pregiudicherebbe il valore storico; valuti il Governo, inoltre, in una prospettiva organica e sistematica, tutte le problematiche sottese alla disposizione in esame, in riferimento e in coerenza alla direttiva europea;

– all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), sembra preferibile sostituire la parola «uso» con la parola «finalità», allo scopo di ricomprendere anche discipline sportive non olimpiche e ad evitare possibili equivoci rispetto alla qualifica dell'arma attribuita da parte del Banco nazionale di prova;

– all'articolo 2, comma 1, lettera *g*), numero 3, è da correggere l'erroneo riferimento al quarto comma dell'articolo 16 della legge n. 110 del 1975, in quanto le modifiche introdotte da tale disposizione sono da intendersi al quinto comma del citato articolo 16;

– valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 4, comma 1, che modifica la disciplina transitoria recata dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 204 del 2010, integrandolo con il riferimento al provvedimento attuativo di cui all'ultimo comma dell'articolo 57 del TULPS.

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Mercoledì 18 settembre 2013

### Plenaria

#### 46<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PALMA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

#### *SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL SISTEMA CARCERARIO*

Il senatore BARANI (GAL) chiede al Presidente di voler cortesemente trasmettere al dottor Tamburino, capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, una serie di sue domande alle quali egli non ha trovato risposta nella documentazione allegata all'audizione svolta nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente PALMA invita i colleghi che lo desiderino a depositare presso gli uffici altri quesiti da trasmettere al dottor Tamburino.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(925) Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri e Costa

**(110) PALMA e CALIENDO. – Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio**

**(111) PALMA e CALIENDO. – Disposizioni in materia di effettività della pena**

**(113) PALMA e CALIENDO. – Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili**

**(666) CASSON ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta precedente, essendo stati dati per illustrati tutti gli emendamenti e subemendamenti, si era convenuto di accantonare l'emendamento 1.0.1 – diretto ad inserire dopo l'articolo 1 una ulteriore delega – e i relativi subemendamenti fino alla settimana prossima, in particolare per consentire al Governo di fornire elementi informativi sull'ambito prevedibile di applicazione delle depenalizzazioni previste dalla delega stessa, e di procedere ai pareri e alle votazioni sugli emendamenti riferiti agli altri articoli.

Il relatore CASSON (*PD*) esprime perplessità su tale procedura, dal momento che il subemendamento 1.0.1 può avere riflessi sulle disposizioni recate dal complesso del disegno di legge, ed in particolare sull'articolo 1, che reca una delega al Governo per l'approvazione di un sistema di pene detentive non carcerarie.

Si apre un dibattito cui partecipano il PRESIDENTE, il rappresentante del GOVERNO e il senatore CALIENDO (*PdL*), a conclusione del quale si conviene di accantonare, oltre all'emendamento 1.0.1 e i relativi subemendamenti, anche l'articolo 1 e di procedere alla formulazione dei pareri e al voto sugli articoli successivi, in ordine ai quali il relatore ritiene che vi siano solo piccoli aggiustamenti tecnici da apportare al testo della Camera dei deputati.

Il RELATORE invita quindi i colleghi al ritiro di tutti gli emendamenti all'articolo 2, ad eccezione degli emendamenti 2.37 e 2.39 del senatore Caliendo, per i quali il parere è favorevole anche se sarebbe consigliabile una riformulazione diretta a coordinarne il testo fra di loro, nonché dell'emendamento 2.64, sempre del senatore Caliendo, del quale pure peraltro sarebbe opportuna una messa a punto.

Invita altresì i colleghi a ritirare gli emendamenti all'articolo 3, ad eccezione dell'articolo 3.200 del Governo sul quale il parere è favorevole.

Invita infine i colleghi a ritirare i restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si associa al relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Il senatore BARANI (*GAL*), nel ritirare gli emendamenti 2.4 e 2.5, invita il relatore ed il Governo ad un'ulteriore riflessione sull'emendamento 2.6, che intende estendere l'applicabilità della sospensione del processo con messa alla prova anche ai reati punibili nel massimo fino a cinque anni, in coerenza con quanto il Parlamento ha già fatto in sede di conversione del decreto-legge cosiddetto «svuotacarceri» per quanto riguarda l'ammissibilità della custodia cautelare in carcere.

Concorda il PRESIDENTE, il quale ricorda come il dibattito sulla modifica dei reati per i quali è ammissibile la custodia cautelare in carcere ha poi determinato una serie di interventi legislativi collaterali, in particolare per quanto riguarda la modifica della pena edittale prevista per il reato di atti persecutori.

Sarebbe pertanto auspicabile mantenere coerenza al sistema approvando l'emendamento.

Concorda altresì il senatore CALIENDO (*PdL*), il quale osserva che l'emendamento ha di fatto lo stesso scopo del suo emendamento 2.14.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene fondate le questioni sollevate dagli emendamenti dei senatori Barani e Caliendo.

Tuttavia anche in considerazione dei molti problemi che suscitò l'approvazione della modifica dei reati cui si applica la custodia cautelare in carcere, propone che gli emendamenti siano accantonati.

La Commissione concorda.

Gli emendamenti 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, posti separatamente ai voti non sono approvati.

Sono parimenti respinti gli emendamenti 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35 e 2.36.

Su richiesta del RELATORE sono accantonati gli emendamenti 2.37 e 2.39, mentre gli emendamenti 2.38, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43 e 2.44, posti ai voti, sono respinti.

I presentatori ritirano gli emendamenti 2.45, 2.46, 2.47, 2.48 e 2.49.

Gli emendamenti 2.50 e 2.51, posti ai voti, non sono approvati.

Sono accantonati su proposta del RELATORE gli emendamenti 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56 e 2.57.

Dopo che la presentatrice STEFANI (*LN-Aut*) ha ritirato l'emendamento 2.58, gli emendamenti 2.59 e 2.60, posti ai voti, non sono approvati.

Il senatore BARANI (*GAL*) ritira l'emendamento 2.61.

Su proposta del RELATORE, sono accantonati gli emendamenti 2.64, 2.62, 2.63, 2.65 e 2.66.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7.

Gli emendamenti 3.8 e 3.9, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Il senatore BARANI (*GAL*) ritira gli emendamenti 3.10 e 3.12, mentre gli emendamenti 3.11 e 3.13, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 3.14 e 3.15.

Gli emendamenti 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 e 3.20, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 3.21.

Gli emendamenti 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 e 3.26, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

È invece approvato l'emendamento 3.200.

Gli emendamenti 3.27, 3.28, 3.29 e 3.30, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

Il RELATORE, nell'accogliere un invito del senatore CALIENDO (*PdL*) a rivedere il proprio parere sull'emendamento 3.31, osserva però che la modifica da lui proposta alla lettera a) del quinto comma dell'articolo 464-*quater* in materia di durata di sospensione del procedimento deve essere coordinata con la modifica della lettera b).

Pertanto, gli emendamenti 3.31, 3.32, 3.33, 3.34 vengono accantonati.

Gli emendamenti 3.35, 3.36 e 3.37, posti ai voti, sono respinti.

Su invito del presentatore, senatore CALIENDO (*PdL*), l'emendamento 3.38 è accantonato.

L'emendamento 3.39 è respinto, mentre l'emendamento 3.40 è ritirato dalla presentatrice.

Sono successivamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.41 e 3.42, mentre l'emendamento 3.43 è ritirato.

L'emendamento 3.44, in ordine al quale il RELATORE modifica in senso favorevole il suo parere su invito del senatore CALIENDO (*PdL*), posto ai voti, è approvato.

È invece respinto l'emendamento 3.45, sono invece ritirati gli emendamenti 3.46 e 3.47.

Gli emendamenti 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, posti ai voti, sono respinti, mentre l'emendamento 3.57 risulta accantonato.

*La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,40.*

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.10, mentre l'emendamento 4.9, posto ai voti, non è approvato.

È altresì respinto l'emendamento 6.1.

Sono parimenti respinti gli emendamenti 7.1 e 7.2, mentre l'emendamento 7.0.1, sul quale vi è parere contrario della Commissione bilancio, risulta decaduto per assenza del presentatore.

Gli emendamenti 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 12.1, 13.1 e 14.1, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 19 settembre, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 settembre 2013

### **Sottocommissione per i pareri**

**8<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**LATORRE**

*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9*

*La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:*

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(1041) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mogherini ed altri; Marazziti ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa

**(898) AMATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty-ATT), adottato a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013**: parere favorevole.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 3**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CONTI

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,15*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**21<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CONTI

*indi del Presidente*  
LATORRE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Interrogazione**

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-00308, a firma della senatrice Bignami e di altri e relativa al premio di congedamento ai carabinieri UFP, rilevando preliminarmente che la questione sollevata era stata trattata anche nella precedente legislatura, in sede di risposta ad analogo interrogazione del senatore Crisafulli (n. 3-01892) presso la Commissione Difesa del Senato nella seduta del 23 marzo 2011. Pertanto, in linea di coerenza non si possono che richiamare, anche in tale circostanza, gli stessi elementi informativi forniti a suo tempo.

Rammenta quindi che gli ufficiali in ferma prefissata (UFP), categoria introdotta dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono vincolati ad una ferma di due anni e sei mesi e ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale (articoli 23, comma 1 e 24, comma 6, lettera *a*) e destinatari delle norme di stato giuridico e di trattamento economico stabilite per gli ufficiali di complemento, in considerazione della sostanziale analogia delle funzioni svolte e del ruolo ricoperto nell'ambito delle Forze armate (articoli 24, comma 1 e 28, comma 4).

Le citate disposizioni sono poi state riassettate nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. L'articolo 1796 del predetto codice dispone quindi testualmente che agli ufficiali in ferma prefissata spetta il premio di fine ferma per ogni semestre di ferma volontaria ulteriore e successiva a quella iniziale. La predetta disposizione è peraltro il risultato del riassetto di quanto statuito dall'articolo 38, comma 1, della legge n. 574 del 1980, che prevedeva il premio di fine ferma a favore degli ufficiali di complemento congedati al termine della ferma volontaria di due anni successiva al compimento del servizio di prima nomina, estesa agli ufficiali in ferma prefissata in forza dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 215 del 2001 (che stabiliva l'applicazione a tali ufficiali del trattamento economico previsto per i primi).

Secondo quanto chiarito, poi, nella relazione illustrativa al libro sesto del codice dell'ordinamento militare (nel cui ambito è inserito l'articolo 1796), nell'opera di sistemazione normativa si è tenuto conto dell'interpretazione consolidata delle norme da parte del giudice amministrativo (allo scopo di chiarificare espressioni dubbie ed evidenziare il contenuto implicito della disposizione da riprodurre), e sul punto in questione la giurisprudenza, anche recente, formatasi in vigenza delle originarie disposizioni appare ferma nel ritenere che l'attribuzione agli ufficiali in ferma prefissata del beneficio economico in esame sia vincolata alla sussistenza delle medesime condizioni previste per gli ufficiali di complemento (aver contratto, a domanda, una ferma ulteriore e successiva a quella iniziale, non essere stati prosciolti da detta ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento ed aver portato a termine almeno un semestre della ferma ulteriore).

Ciò premesso, il rappresentante del Governo rileva che, prima dell'entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare, la competente Direzione generale per il Personale militare, aveva già provveduto, previa acquisizione del parere conforme dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del ministero dell'Economia e delle finanze, a disciplinare le modalità e i criteri di corresponsione del premio di fine ferma, precisando in un'apposita circolare del 20 febbraio 2008, che esso compete agli ufficiali in ferma prefissata in presenza degli stessi presupposti stabiliti per l'attribuzione del beneficio in favore degli ufficiali di complemento e, nei limiti dell'ulteriore periodo della ferma annuale contratta, nella misura pari al 15 per cento dello stipendio annuo lordo in godimento per ogni semestre di ulteriore ferma

espletata. Successivamente, la medesima Direzione generale, alla luce dei ricorsi presentati da diversi UFP che lamentavano una disparità di trattamento rispetto a colleghi che, nella medesima situazione avevano percepito il beneficio *de quo* commisurato all'intero periodo di ferma, ha inteso chiarire con una nota del 17 novembre 2008 l'obbligatorietà delle azioni di recupero da parte degli enti competenti delle eventuali erogazioni dell'emolumento in parola, in assenza dei requisiti previsti.

La legittimità di tali procedure è stata inoltre confermata dalla giurisprudenza resa in materia dal Consiglio di Stato, ed inoltre, il T.A.R. del Lazio –nel pronunciarsi in merito ad alcuni ricorsi proposti in materia da alcuni ufficiali dell'Arma dei carabinieri- ha ribadito che l'azione di recupero trova il suo fondamento nell'articolo 2033 del Codice civile ed obbliga l'amministrazione, in ragione del canone di doverosità dell'azione amministrativa e l'alienità dell'interesse tutelato, alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, prevalendo tale interesse (sotteso al controllo della spesa pubblica), su quello privato alla conservazione degli emolumenti. Nel contempo, il giudice amministrativo, tenuto conto che la buona fede rileva soltanto ai fini delle modalità di recupero delle somme indebitamente corrisposte, ha stabilito la possibilità di disporre la loro rateizzazione mensile, nei limiti del quinto dello stipendio (in linea con le sentenze nn. 32498/2010, 32506/2010, 32510/2010 e 32511/2010).

Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha quindi proposto al personale tuttora in servizio interessato una forma di rateizzazione che, in considerazione dell'attuale grado rivestito (sottotenente, tenente, capitano) e dell'importo da restituire, varia da 12 a 60 rate di importo medio di circa 215 euro (decisamente inferiore al quinto delle competenze, applicabile per legge, pari a 380 euro per il sottotenente, 391 euro per il tenente e 399 euro per il capitano), ed è stata data, altresì, la possibilità agli interessati –previa debita motivazione- di proporre piani di ammortamento alternativi e differenti (le richieste sinora vagliate e accolte hanno consentito l'applicazione di una rata mensile per un importo medio di circa 150 euro).

Replica la senatrice BIGNAMI (M5S), dichiarandosi soddisfatta delle delucidazioni ricevute.

#### *SULL'ITER DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 733 E 615*

Con riferimento al disegno di legge n. 733, recante norme in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il cui esame in Commissione si era concluso lo scorso 11 settem-

bre (con il conferimento del mandato al relatore e la proposta di assorbimento del disegno di legge n. 615, esaminato congiuntamente e vertente su analogo argomento), la senatrice AMATI (PD) osserva che, stando a quanto recentemente riportato dagli organi di stampa, anche il Ministro della difesa avrebbe espresso il proprio avviso favorevole.

In ragione di quanto precede, auspica quindi l'iscrizione del predetto disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame il relatore Giuseppe ESPOSITO (PdL), rilevando innanzitutto che, in base alla vigente legislazione, la riduzione delle spese per auto di servizio disciplinata, recata dai commi da 1 a 4 dell'articolo 1 del decreto-legge, non dovrebbe trovare applicazione alle vetture impiegate per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della Difesa.

Per quanto attiene, quindi, ai profili di competenza della Commissione, osserva che essi si rinvergono innanzitutto nell'articolo 2 del decreto-legge, che modifica il decreto-legge n. 95 del 2012 (c.d. *spending review*), recando disposizioni sul personale pubblico in eccedenza.

In particolare, potrebbero interessare la Difesa il comma 1 (che interviene sul decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, al fine di chiarire, in relazione agli effetti delle riduzioni delle dotazioni organiche, la portata di alcune disposizioni contenute nell'articolo 2 dello stesso ed in ordine al quale la relazione del Governo sottolinea l'estrema importanza – attesa la necessità di assorbire le eccedenze di personale determinatesi a seguito del taglio delle dotazioni organiche – della misura che prevede lo slittamento fino al 2015 dell'applicazione dei requisiti pensionistici secondo la disciplina anteriore alla cosiddetta «riforma Fornero»), la disposizione di cui al comma 6, (che contiene anche una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 11, lettera *a*), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, che si applica anche alla Difesa e che disciplina i pensionamenti in deroga per i soprannumeri verificatisi a seguito della riduzione delle dotazioni organiche previste dalla *spending review* e che utilizza il prepensionamento come strumento di risoluzione unilaterale del rapporto), e la disposizione di cui al comma 7, che prende in considerazione l'assunzione di personale per le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 95/2012 ricomprendendo sia le amministrazioni centrali dello Stato, sia le agenzie istituite dal decreto legislativo n. 300 del 1999, tra cui figura l'Agenzia industrie difesa.

Ulteriori profili di competenza, prosegue il relatore, sono quindi rinvenibili nell'articolo 7 del decreto-legge. I commi 3, 4 e 5 del predetto articolo, infatti, recano disposizioni in materia di commissioni sanitarie per il personale appartenente al Comparto della pubblica sicurezza e difesa. In particolare, si prevede che le convenzioni già previste per l'espletamento delle attività delle predette commissioni possano essere stipulate, oltre che con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con il Ministero della difesa.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) domanda delucidazioni in ordine allo slittamento fino al 2015 dell'applicazione dei requisiti pensionistici, ed in particolare all'ambito di applicazione.

Il relatore Giuseppe ESPOSITO (*PdL*) precisa che si tratta di una misura che riguarda non solo gli operatori della Difesa ma tutto il pubblico impiego.

Il senatore Luciano ROSSI (*PdL*) si pronuncia favorevolmente sui contenuti illustrati, con dovizia di particolari, dal relatore.

Sul provvedimento in titolo si pronunciano favorevolmente anche i senatori VATTUONE (*PD*) ed ALICATA (*PdL*).

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente LATORRE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica quindi il relatore Giuseppe ESPOSITO (*PdL*), proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole, preceduto da una premessa nella quale si sottolinea che la riduzione delle spese relative alle auto di servizio non dovrebbe, in base alla normativa in vigore, applicarsi alle vetture impiegate nell'area tecnico-operativa della Difesa (*pubblicato in allegato*).

Il presidente LATORRE, previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione il predetto schema di parere, che risulta approvato dalla Commissione.

**Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali stanziati dalla Tabella E allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'attuazione dei programmi della Difesa finanziati in base all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, concernente il finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (n. 28)**

**Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo delle risorse stanziate dall'articolo 2195-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,**

**per l'attuazione dei programmi della Difesa finanziati in base all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, concernente il finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (n. 29)**

(Osservazioni alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PEGORER (*PD*) illustra i provvedimenti in titolo, osservando innanzitutto che, con riferimento alle modalità di utilizzo dei contributi pluriennali di finanziamento dei programmi di investimento di interesse della Difesa, l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 215 del 2011 ha introdotto la modalità del decreto interministeriale (che coinvolge i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e della difesa), in sostituzione di una procedura più complessa, precedentemente basata su una convenzione interministeriale (tra i tre dicasteri citati), cui faceva seguito un decreto concertato tra i soli Ministri dello sviluppo economico e dell'economia.

Successivamente, con l'introduzione dell'articolo 537-*bis* nel decreto-legislativo n. 66 del 2010 (come modificato dal decreto legislativo n. 248 del 2012), si è inoltre ritenuto di prescrivere per il decreto interministeriale un passaggio parlamentare, al fine di soddisfare evidenti necessità di trasparenza e facendo sì che gli schemi di decreto in titolo rappresentino una novità procedurale assoluta.

Nel dettaglio, i provvedimenti si distinguono in quanto diverse sono le fonti di finanziamento e soprattutto la natura finanziaria delle risorse stanziare. Il primo decreto, di cui all'Atto del Governo n. 28, disciplina infatti le modalità di utilizzo dello stanziamento di 600 milioni di euro di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, (legge di stabilità per il 2013), mentre il secondo, di cui all'Atto del Governo n. 29, riguarda le modalità di utilizzo dello stanziamento di 375 milioni di euro, disposto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 215. Dalla diversa natura delle fonti di finanziamento, (di «contributo pluriennale» quello di cui alla legge di stabilità 2013, e di «spesa ripartita» quello di cui al decreto-legge 215/2011), deriva quindi la diversità di alcune condizioni dei decreti interministeriali.

I provvedimenti, prosegue l'oratore, concernono, in ogni caso, una fase successiva e attuativa, rispetto allo stanziamento delle risorse, di alcuni programmi di investimento che sono, nel dettaglio, il programma relativo alla realizzazione e acquisizione di 15 elicotteri AW101 (destinati ad effettuare operazioni di ricerca e soccorso per l'Aeronautica militare italiana in ambiente non permissivo (terza fase), di cui al parere favorevole del Senato dell'11 dicembre 2008 e della Camera dei deputati il 3 dicembre dello stesso anno), il programma relativo alla cosiddetta «Forza Nec» (per lo studio, progettazione e sperimentazione di digitalizzazione dei principali mezzi, sistemi e componenti di una forza articolata su una forza media digitalizzata a componente terrestre e una forza da sbarco digitalizzata (terza fase), di cui ai pareri favorevoli del Senato del 1° aprile 2009 e della Camera dei deputati dell'8 aprile 2009), il programma M-346

(secondo lotto), relativo alla realizzazione acquisizione di un sistema integrato ITS per l'Aeronautica militare italiana composto da 15 velivoli da addestramento avanzato (per il quale il parere parlamentare non era previsto in quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico), ed il programma SI.CO.TE, per l'Arma dei Carabinieri (relativo alla realizzazione di un sistema informativo per il controllo del territorio (seconda fase), e in ordine al quale non è previsto il parere parlamentare, in quanto funzionale ad attività di polizia).

I decreti interministeriali illustrano poi, secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, l'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, le modalità di attuazione dei programmi (con riferimento alla concreta articolazione della fase produttiva del programma), la parte relativa agli oneri di finanziamento e la procedura relativa all'articolazione dei vari pagamenti in funzione degli stati di avanzamento e degli stanziamenti di bilancio. Al riguardo, l'oratore precisa che, con riferimento alle ragioni di trasparenza che giustificano il passaggio parlamentare, i due schemi di decreto iscritti all'ordine del giorno, pur riportando l'attualizzazione dello stato dei programmi indicati e della relativa programmazione finanziaria, e l'indicazione della procedura relativa al successivo impegno delle risorse in relazione allo stato d'avanzamento dei programmi stessi, dovrebbero meglio specificare gli oneri di finanziamento, potendo così rispondere integralmente alle finalità dell'intervento normativo di cui al decreto-legge n. 215 del 2011.

In particolare, mentre l'Atto del Governo n. 28 illustra le modalità di utilizzo del finanziamento pluriennale di 600 milioni, (di cui 40 per il 2013, e successivi anni fino al 2026), stanziati nella Tabella «E» allegata alla legge 24 dicembre, n. 228, nel capitolo «Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico» per i programmi «Forza Nec» (307 milioni), elicotteri AW101 (133 milioni) e aerei M346 (160 milioni), descrivendo altresì come, nella prescritta collaborazione tra i dicasteri dello sviluppo economico e della difesa vengono erogate le somme impegnate, il successivo schema di decreto di cui all'Atto del Governo n. 29, richiama sì le risorse di cui all'articolo 2195-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 2010 (375 milioni fino al 2018, 25 milioni per il 2013) per i programmi AW101 e SI.CO.TE., ma senza specificare le singole quote di finanziamento.

Appare pertanto necessario, a suo avviso, che il Governo fornisca dei chiarimenti in ordine a quanto evidenziato, tenuto conto in particolare che, relativamente all'assunzione dei provvedimenti di attuazione dei programmi di investimento, andrebbero strettamente considerate anche le prescrizioni di cui alla lettera b) del citato articolo 537-*bis* del Codice dell'ordinamento militare, in base alla quale il decreto deve provvedere a fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo secondo le modalità di cui all'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che può essere successivamente rideterminato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ove occorra.

Il presidente LATORRE (*PD*), nel ricordare che le prescritte osservazioni alla Commissione di merito dovranno essere formulate entro il prossimo 26 settembre, sottolinea tuttavia l'opportunità di consentire al Governo un puntuale approfondimento delle problematiche evidenziate dal relatore.

Il sottosegretario ALFANO si riserva quindi di effettuare gli approfondimenti richiesti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1015**

La Commissione difesa, esaminato il disegno di legge in titolo,  
premessi che, in base alla normativa vigente, la riduzione delle  
spese per auto di servizio disciplinata dai commi da 1 a 4 dell'articolo  
1 del decreto-legge non dovrebbe comunque trovare applicazione alle vet-  
ture impiegate per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa  
della Difesa;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 settembre 2013

### **Plenaria**

**71<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*  
*Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 9,25.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1014) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta di ieri era rimasto in sospeso l'esame degli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito: a tale riguardo, rileva che l'emendamento 5.0.5 (testo 2) risulta privo di aspetti problematici sul piano finanziario; domanda poi al Governo un orientamento sulla proposta 3.0.1.

Il sottosegretario GIORGETTI si esprime favorevolmente sull'emendamento 3.0.1, in quanto risultano disponibili le risorse utilizzate a copertura. Si sofferma poi sull'emendamento 4.26, formulando un avviso contrario, in quanto i fondi utilizzati nella copertura risultano già impegnati.

Su quest'ultimo emendamento interviene il senatore SPOSETTI (PD), che rileva come su tale proposta, analogamente a quella esaminata nella seduta di ieri e concernente la destinazione di fondi per la Fondazione MAXXI, il Parlamento dovrebbe esercitare in maniera incisiva le proprie prerogative, vincolando il Governo allo stanziamento dei fondi secondo finalità prescelte dal legislatore; peraltro, in presenza di criticità nella copertura finanziaria, sarebbe doveroso, da parte dell'Esecutivo, collaborare con il Parlamento per l'individuazione di formule di copertura più congrue.

Il sottosegretario GIORGETTI osserva come, in relazione all'emendamento 4.26, le risorse utilizzate a copertura risultino già impegnate. In linea generale, rammenta poi che, in questa sede, il Governo è chiamato a formulare una valutazione tecnica sulle proposte emendative segnalate dalla Commissione bilancio, fermo restando che, per singoli emendamenti di particolare valenza politica, resta aperta la possibilità di studiare una riformulazione e approfondirne gli aspetti di copertura finanziaria, all'interno di un corretto rapporto dialettico tra il Parlamento ed il Governo.

Il PRESIDENTE si sofferma successivamente sull'emendamento 4.0.3 su cui propone l'espressione di un parere non ostativo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo sulla disponibilità delle risorse poste a copertura.

Il Sottosegretario rileva poi come l'emendamento 5.0.4 utilizzi risorse già impegnate e già scontate nei tendenziali di finanza pubblica, essendo quindi inevitabile una valutazione contraria.

Il PRESIDENTE richiama poi l'attenzione sull'emendamento 11.98, identico alle proposte 11.99 e 11.100, le quali, incrementano, per il 2014, il fondo unico per lo spettacolo, attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa contenuta nel decreto-legge n. 35 del 2013 riguardante la liquidazione per i pagamenti dei debiti degli enti locali.

Il sottosegretario GIORGETTI si esprime negativamente sugli emendamenti in esame, in considerazione del loro impatto negativo sui saldi di finanza pubblica e tenuto altresì conto che la loro approvazione potrebbe inficiare l'efficacia dell'operazione di pagamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle imprese.

Il PRESIDENTE osserva come la valutazione contraria del Governo su tali emendamenti, a prescindere dalle valutazioni di merito, appaia contraddittoria rispetto al combinato disposto dei commi 6 e 8 dell'articolo 11 del decreto-legge in esame, che, per finanziare un fondo di rotazione in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, attingono, sempre per l'anno

2014, proprio all'autorizzazione di spesa contenuta nel decreto-legge n. 35 del 2013 concernente il pagamento dei debiti degli enti locali.

Le senatrici BULGARELLI (*M5S*) e LEZZI (*M5S*) chiedono chiarimenti sulla portata applicativa del fondo di rotazione testé citato dal Presidente.

Il sottosegretario GIORGETTI richiama la necessità di un rispetto rigoroso delle coperture finanziarie, che, secondo la legge di contabilità pubblica, devono consistere in entrate certe e in riduzioni di spesa altrettanto sicure, anche in considerazione del vaglio estremamente puntuale svolto dalle Istituzioni europee.

A tale proposito, invita la Commissione a valutare l'opportunità di attivare un confronto con la Ragioneria generale dello Stato sul rispetto dei parametri tecnici a cui le coperture devono conformarsi.

D'altra parte, se viene meno il rispetto dei corretti canoni di copertura finanziaria, si ingenera il rischio che i singoli emendamenti e i singoli provvedimenti legislativi perdano la loro efficacia ai fini della crescita economica. In conclusione, auspica che, su questi aspetti, si determini un confronto fruttuoso tra il Parlamento e il Governo e che, all'interno di quest'ultimo, il Ministero dell'economia e delle finanze recuperi un ruolo di regia nella predisposizione dei provvedimenti di sviluppo, con un profilo dialettico nei confronti delle istanze provenienti dagli altri dicasteri.

Il senatore Luigi MARINO (*SCPI*), nel ritenere ineccepibili le osservazioni testé formulate dal rappresentante del Governo, esprime la netta contrarietà del suo Gruppo a proposte emendative che utilizzano una quota parte delle risorse stanziare per il pagamento dei debiti degli enti locali in favore di finalità che, pur legittime, risultano incompatibili con i principi ispiratori del decreto-legge n. 35 del 2013. Conseguentemente, richiama la Commissione alla delicatezza nell'esame di tali emendamenti, considerata la valenza politica, e non meramente tecnico-contabilistica, di tale scelta.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) non condivide, nell'intervento del Sottosegretario, l'approccio passivo relativo al ruolo dell'Italia nell'Unione Europea e critica il fatto che la Commissione, dall'inizio della legislatura, si è limitata ad esaminare quasi esclusivamente provvedimenti di iniziativa governativa, consistenti per lo più in disegni di legge di conversione di decreti, peraltro molto discutibili sul piano delle scelte di merito.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) rileva che sarebbe paradossale formulare una valutazione di nulla osta su emendamenti che attingono dagli stanziamenti per il pagamento dei debiti degli enti locali, per destinarli ad altre finalità. Infatti, ciò rappresenterebbe una forte contraddizione rispetto all'intento, più volte reiterato in questa Commissione, di monitorare periodicamente lo stato di avanzamento della procedura di pa-

gamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche. Fermo restando, peraltro, che una valutazione anche solo di nulla osta su emendamenti siffatti rappresenterebbe un cattivo messaggio per il mondo produttivo ed imprenditoriale. Inoltre, verrebbe smentito l'impegno preso la scorsa primavera dal Governo italiano verso la Commissione europea di utilizzare i maggiori margini di disavanzo, sempre nei limiti del 3 per cento del PIL, esclusivamente per la liquidazione dei crediti delle imprese verso le amministrazioni pubbliche.

Il senatore SANTINI (*PD*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Guerrieri, chiede al Governo un chiarimento sulla portata finanziaria e sull'articolazione temporale del fondo di rotazione previsto dall'articolo 11, commi 6 e 8, del decreto-legge n. 91 del 2013.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che tale fondo comporterà una movimentazione gradualmente decrescente e destinata, quindi, ad esaurirsi, rendendo ragionevolmente sovrabbondante la copertura a valere sulle autorizzazioni di spesa per il pagamento dei debiti degli enti locali.

Il senatore SANTINI (*PD*) osserva come, con tale precisazione, il Governo abbia chiarito l'invalidità del limite dei 75 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa per il pagamento dei debiti degli enti locali.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) esprime la propria contrarietà sugli emendamenti 11.98, 11.99 e 11.100, oltre che sul combinato disposto dei commi 6 e 8 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, ricordando che proprio il Governo, in sede di esame del disegno di legge di assestamento per il 2013, ha ottenuto l'approvazione, da parte del Senato, di un emendamento volto ad innalzare di 18 miliardi il limite di emissione dei titoli del debito pubblico, al fine di liquidare i debiti delle amministrazioni pubbliche.

Il PRESIDENTE, nel richiamare la necessità di una valutazione omogenea di tali emendamenti rispetto a quella sui commi 6 e 8 dell'articolo 11 del testo del decreto, fa presente che, sulla base di informazioni acquisite dalla Commissione di merito, gli emendamenti 11.98, 11.99 e 11.100 sono stati ritirati, e pertanto, in questa sede, non si rende necessaria la formulazione di un parere, ferma restando la possibilità di riesaminare la questione, in sede di valutazione degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

Propone infine, sulla base delle rassicurazioni del Governo, di esprimere una valutazione non ostativa sull'emendamento 11.0.1.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice CHIAVAROLI (*PdL*) propone, pertanto, l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emenda-

menti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.26 e 5.0.4.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti, tranne che sulle proposte 5.6 e 11.101 (testo 2), il cui esame resta sospeso.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 11.*

## **Plenaria**

### **72<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
AZZOLLINI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1014) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo**

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

La relatrice CHIAVAROLI (*PdL*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza che, in merito agli emendamenti identici o analoghi a quelli esaminati nel parere alla Commissione di merito, è confermato il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.42, 1.51, 3.0.5, 5.4, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 6.8 (limitatamente alla seconda parte, a partire dalla parole: «conseguentemente»), 6.12, 6.13, 7.12, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.0.3, 9.8, 9.9, 9.17, 10.1, 10.2, 10.0.1, 11.35, 11.67, 12.0.1, 12.0.3, 13.0.2, 2.5, 3.3, 5.3, 5.0.1, 5.0.2, 7.14, 11.101, 12.0.2, 14.0.1, 14.0.2, X1.1, 2.11, 3.1, 4.0.2, 6.5, 6.6, 6.9, 6.15, 6.16,

6.0.1, 7.13, 9.11, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25, 11.41, 11.62, 11.69, 11.73, 11.74, 11.75, 11.76, 7.0.1 e 12.5.

Sull'emendamento 13.1, inoltre, conferma che il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo il primo periodo, del seguente: «Ai componenti degli organismi di cui al precedente periodo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori degli organismi stessi.». Sull'emendamento 13.2, conferma che il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, nell'ultimo periodo, della parola: «salvo» con la parola: «incluso». Sull'emendamento 8.0.1 si conferma un parere di semplice contrarietà. Per quanto di competenza, in merito agli emendamenti di nuova presentazione, comportano maggiori oneri le proposte 5.250, 6.203, 8.250, 8.200, 9.206, 10.250, 10.200, 10.201, 11.207, 11.209, 11.97 (testo 2) e 11.97 (testo 3).

Propone di valutare l'apposizione di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.0.200. L'emendamento 1.0.201 deve essere valutato in rapporto al parere reso sul testo. Risulta, poi, necessario verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 1.0.202, 5.0.201, 9.208 e 11.206. Richiede l'acquisizione della Relazione tecnica sugli emendamenti 5.0.202, 11.0.201 e 14.200. Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 6.201, 6.202, 9.204, 11.200, 11.204, 11.205, 1.9 (testo 2), 6.5 (testo 2), 6.8 (testo 2), 6.10 (testo 2), 6.12 (testo 2), 6.15 (testo 2) e 9.17 (testo 2). Occorre valutare la congruità della copertura degli emendamenti 4.500. Segnala che il Governo ha presentato all'Assemblea i nuovi emendamenti 9.0.900 e 10.0.900, entrambi forniti di Relazione tecnica positivamente verificata. Il Relatore ha presentato gli ulteriori emendamenti 9.500, 2.500 e 13.0.500: occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri in relazione alla proposta 13.0.500, nonché assicurazione circa la disponibilità delle risorse impegnate dall'emendamento 2.500. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti di nuova presentazione trasmessi dall'Assemblea. Per quanto di competenza, in merito agli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, è confermata una valutazione di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.9, 3.3, 4.26, 6.10, 6.14, 8.1 (testo 3), 9.18, 10. 3 (testo 2) e 11.73. Segnala, inoltre, che l'emendamento 8.1 (testo 3) è stato riformulato dal Relatore nell'emendamento 8.500 provvisto di idonea copertura. Comporta maggiori oneri l'emendamento 11.101 (testo 2). Occorre valutare gli emendamenti 5.6, 6.23 (testo 2) – identico al 6.24 (testo 2) – e 10.4 (testo 2).

Il presidente AZZOLLINI conviene con la relatrice circa l'opportunità di confermare gli orientamenti già espressi alla Commissione competente nel merito sugli emendamenti ripresentati in Assemblea.

Il senatore SANTINI (*PD*) attira l'attenzione della Commissione sull'emendamento 7.15, ritenendo che l'ambito di esenzione dai contributi alla SIAE intervenga sulle entrate di tale ente, senza conseguenze negative per l'Erario.

Il PRESIDENTE osserva che la norma proposta ha carattere di riduzione delle entrate e che la SIAE – alla luce della legge del 1941 sul diritto d'autore – svolge funzioni pubblicistiche, esigendo contributi con i poteri degli enti esattori. Non può pertanto escludersi un riflesso negativo di minori entrate per la Società sulle finanze pubbliche.

Sull'emendamento 11.97 (testo 3) osserva come manchi la quantificazione dell'onere previsto.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) si esprime in senso critico sulla ripetuta presentazione di riformulazioni ai testi emendativi già esaminati dalla Commissione.

Il PRESIDENTE precisa di non poter intervenire in senso restrittivo, dal momento che spetta a ciascun presidente di Commissione del merito valutare l'ammissibilità degli emendamenti presentati. Condivide, invece, l'auspicio del senatore D'Alì che le Commissioni effettuino un rigoroso vaglio delle proposte, senza che la Commissione bilancio venga chiamata a risolvere casi di perplessità o di contrasto nel merito degli interventi.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) sottolinea che la presentazione di testi riformulati consente alle forze politiche di opposizione di mantenere l'attenzione dell'Assemblea e delle Commissioni su alcuni emendamenti ritenuti qualificanti, dal momento che per esse è meno agevole l'interlocuzione con il Governo sulle coperture finanziarie.

Il sottosegretario GIORGETTI dichiara la contrarietà del Governo all'emendamento 1.0.200.

Il PRESIDENTE osserva come la proposta 1.0.201 si presenti sprovvista di quantificazione degli oneri, e si pronuncia in senso negativo, per i profili di competenza, anche sulle proposte 1.0.202 e 5.0.201.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) esprime perplessità sull'emendamento 9.208, che interviene in senso riduttivo rispetto ad un fondo senza che vi sia adeguata contezza del quadro finanziario, soprattutto poiché viene fissata un'efficacia retroattiva a tale riduzione.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) rileva come il proprio emendamento 11.206 abbia il precipuo scopo di acquisire dal Governo informazioni dettagliate circa le residue disponibilità del fondo infrastrutture, al fine di valutarne

l'idoneità come possibile fonte di copertura alternativa rispetto a quella presente nel testo del decreto.

Il rappresentante del GOVERNO si scusa di non poter fornire al momento il dato esatto delle disponibilità del fondo indicato, e si riserva di dare riscontro quanto prima alla richiesta del senatore D'Alì.

Il PRESIDENTE, in relazione a quanto riferito dal sottosegretario Giorgetti, propone l'accantonamento dell'emendamento 11.206, e, per le medesime ragioni, del successivo 14.200. Ritiene invece necessario esprimere un parere di contrarietà per assenza di relazione tecnica sulla proposta 5.0.202. Evidenzia inoltre la mancanza di quantificazione degli oneri rispetto all'emendamento 11.0.201.

La relatrice CHIAVAROLI (*PdL*), alla luce di quanto emerso nel dibattito, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.42, 1.51, 3.0.5, 5.4, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 6.8 (limitatamente alla seconda parte, a partire dalla parola: »conseguentemente«), 6.12, 6.13, 7.12, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.0.3, 9.8, 9.9, 9.17, 10.1, 10.2, 10.0.1, 11.35, 11.67, 12.0.1, 12.0.3, 13.0.2, 2.5, 3.3, 5.3, 5.0.1, 5.0.2, 7.14, 11.101, 12.0.2, 14.0.1, 14.0.2, X1.1, 2.11, 3.1, 4.0.2, 6.5, 6.6, 6.9, 6.15, 6.16, 6.0.1, 7.13, 9.11, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25, 11.41, 11.62, 11.69, 11.73, 11.74, 11.75, 11.76, 7.0.1, 12.5, 5.250, 6.203, 8.250, 8.200, 9.206, 10.250, 10.200, 10.201, 11.207, 11.209, 11.97 (testo 2), 11.97 (testo 3), 1.0.200, 1.0.201, 1.0.202, 5.0.201, 5.0.202, 9.208 e 11.0.201. Sull'emendamento 13.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo il primo periodo, del seguente: «Ai componenti degli organismi di cui al precedente periodo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori degli organismi stessi.». Sull'emendamento 13.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, nell'ultimo periodo, della parola: "salvo" con la parola: "incluso". Sull'emendamento 8.0.1 il parere è di semplice contrarietà. Su tutti i restanti emendamenti l'esame resta sospeso.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, messa ai voti, è approvata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 settembre 2013

**Plenaria****33<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario BARETTA, a integrazione del proprio intervento di replica, in riferimento alle questioni emerse in discussione generale, si sofferma su alcuni aspetti relativi al concorso dell'Agenzia delle entrate per l'assunzione di funzionari, richiamati nel corso della seduta di ieri con riferimento alla previsione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge in esame. Specifica quindi che il problema sollevato riguarda candidati che non sono stati ammessi alla fase del tirocinio teorico-pratico, in quanto al termine delle due prove scritte previste hanno riportato un punteggio comparativamente insufficiente. L'aspettativa di tali candidati nei confronti dell'Agenzia delle entrate è dunque che questa proceda allo scorrimento della graduatoria relativa alla seconda prova scritta del concorso. Tuttavia, la natura di atto endoprocedimentale della graduatoria intermedia preclude qualsiasi pretesa di siffatto genere, riguardando la fa-

coltà di scorrimento delle graduatorie esclusivamente i concorsi già esplorati.

Prosegue rammentando le perplessità già formulate dalla Corte dei conti a proposito delle disposizioni della legge finanziaria 2008 che avevano posto l'obbligo all'Agenzia delle entrate di assumere i numerosi idonei di un precedente concorso, facendo presente come i soggetti richiamati non hanno comunque superato il concorso.

Ha quindi la parola la relatrice BERTUZZI (PD) la quale, prendendo atto delle precisazioni del Rappresentante del Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice BELLOT (LN-Aut) rileva come con il decreto-legge in titolo in Governo abbia opportunamente optato per misure di contenimento della spesa pubblica, anziché privilegiare il consueto ricorso ad aumenti del prelievo fiscale. Preannuncia quindi la propria astensione.

La proposta di parere della relatrice viene successivamente posta in votazione e, previa verifica della presenza del numero legale, risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 6**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,45*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 settembre 2013

**Plenaria****33<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Intervengono il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Bray e il sottosegretario di Stato Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua per lo stesso Dicastero.*

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1014) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente relatore MARCUCCI (PD) avverte che si procederà all'esame degli emendamenti accantonati, pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana dell'11 settembre scorso, a partire da quelli all'articolo 4. Ricorda poi che sugli emendamenti 4.7 e 4.8 il Governo si era riservato di compiere un ulteriore approfondimento. Analogamente, l'Esecutivo si è riservato una ulteriore valutazione sugli emendamenti dal 4.10 al 4.18, relativi al tema dell'*open access*.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA conferma il parere contrario sul 4.7 e sul 4.8 in quanto ampliano eccessivamente l'ambito delle esenzioni. In merito al 4.10 propone una riformulazione del comma *2-bis*, nel senso di eliminare il richiamo al diritto d'autore che, ove accolta, determinerebbe un parere favorevole.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) si associa all'orientamento espresso dal Sottosegretario.

Si passa alle votazioni.

Con distinte votazioni e preve astensioni dei senatori MINEO (*PD*), DI GIORGI (*PD*) e CENTINAIO (*LN-Aut*), la Commissione respinge il 4.7 e il 4.8.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*), premettendo una contrarietà sui tempi previsti dal 4.10, in quanto si tratta di un lasso temporale a suo avviso eccessivamente lungo, giudica vaga la dizione prevista dal comma 2-*bis* relativa a attività «susceptibili di autonoma protezione» e reputa perciò preferibile utilizzare l'espressione «godano di autonoma protezione».

La senatrice GIANNINI (*SCpI*) accoglie tanto la proposta di riformulazione del Governo, quanto il suggerimento del senatore Bocchino e riformula il 4.10 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, al quale aggiungono la propria firma i senatori Francesca PUGLISI (*PD*), Josefa IDEM (*PD*), MARTINI (*PD*), MINEO (*PD*), TOCCI (*PD*) e ZAVOLI (*PD*), previo ritiro del 4.12 (testo 2) e del 4.15 (testo 2).

Posto ai voti è dunque approvato il 4.10 (testo 2), con conseguente assorbimento del 4.11, 4.13, 4.27, 4.17 e 4.18.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di mantenere fermo l'accantonamento degli emendamenti e degli ordini del giorno all'articolo 5 e di procedere all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 7.

La senatrice BIGNAMI (*M5S*) riformula il 7.7 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, su cui il PRESIDENTE RELATORE e il SOTTOSEGRETARIO esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 7.7 (testo 2) è approvato.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) comunica che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.14, 7.12, 7.15, 7.17, 7.18 e 7.16. Manifesta dunque un invito a ritirare tali proposte, di cui pure apprezza il contenuto, altrimenti il parere è contrario.

Si associa il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA.

La senatrice GIANNINI (*SCpI*) manifesta stupore per la contrarietà della Commissione bilancio in ordine ai profili di copertura sulle proposte emendative summenzionate, tenuto conto che la SIAE non ha finanzia-

menti pubblici. Quindi, una riduzione delle sue entrate non dovrebbe comportare effetti negativi sulla finanza pubblica. Invitando perciò a tener distinti il piano dell'opportunità politica dalla questione dei profili finanziari, chiede formalmente che venga attivata un'apposita procedura per approfondire lo *status* della Società.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) prende atto della richiesta, che potrà utilmente essere discussa in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Fa presente peraltro che eventuali perplessità sui pareri espressi dalla 5<sup>a</sup> Commissione potranno essere risolte sollecitando i rispettivi Capigruppo in 5<sup>a</sup> Commissione a fornire le relative motivazioni.

I senatori CENTINAIO (*LN-Aut*), LIUZZI (*PdL*), PUGLISI (*PD*), GIANNINI (*SCpI*) e PETRAGLIA (*Misto-SEL*) ritirano i rispettivi emendamenti 7.14, 7.12, 7.15, 7.17 e 7.16, mentre il 7.18 decade per assenza dei proponenti.

Si passa indi all'esame degli ordini del giorno e emendamenti accantonati all'articolo 5.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) aggiunge la sua firma all'ordine del giorno n. 3, che il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA non accoglie.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) si rammarica per il mancato accoglimento dell'ordine del giorno n. 3, facendo notare che il ministro Bray ha di recente visitato l'Abbazia di San Salvatore a Scandicci, a cui si fa riferimento nell'atto di indirizzo, assicurando l'impegno a trovare le risorse necessarie.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) fa poi presente che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.3, 5.4, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.5, mentre il parere è sospeso sul 5.0.4. Invita pertanto i rispettivi firmatari a ritirare dette proposte emendative, altrimenti il parere è contrario, tanto più che egli stesso intende presentare una ulteriore proposta emendativa finalizzata a raccogliere la gran parte dei suggerimenti avanzati. Auspica peraltro che su tale proposta venga presentato in Aula un ordine del giorno che detti indicazioni all'Esecutivo circa la destinazione delle risorse. Invita inoltre a ritirare il 5.5, su cui l'Esecutivo ha avanzato criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento comunitario. Il parere è invece favorevole sul 5.0.6 in quanto incrementa le risorse per una finalità meritevole ed è passato indenne dal vaglio della Commissione bilancio.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA conferma l'orientamento del Presidente relatore.

La senatrice GIANNINI (*SCpI*), accogliendo il suggerimento del Presidente relatore, ritira il 5.3 e il 5.4.

In merito alla annunciata volontà del Presidente relatore di presentare una nuova proposta emendativa che incrementi i fondi per la cultura, il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*) manifesta talune perplessità, tenuto conto che è stata negata la possibilità di reperire ulteriori risorse per eventi di rilievo come ad esempio l'Expo di Milano 2015. Pur apprezzando dunque lo sforzo del Presidente relatore, ritiene necessario compiere un approfondimento sulle destinazioni previste dalla proposta emendativa.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) precisa che per l'Expo ci sono stanziamenti consistenti ma è sconcertante che non sia prevista la destinazione di una parte di essi alla cultura. Sottolinea invece di aver ritenuto preferibile convogliare un aumento delle risorse, accertato d'intesa con l'Esecutivo, su finalità condivise, senza determinare un nuovo innalzamento delle accise, tenuto conto che vengono semplicemente ampliati i destinatari di risorse considerate capienti.

La senatrice GIANNINI (*SCpI*) puntualizza a sua volta che il *dossier* di candidatura dell'Expo aveva inizialmente una cospicua sezione dedicata alla cultura e alla formazione, che poi è stata eliminata dopo il cambio di *governance*.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) apprezza le intenzioni del Presidente relatore, anche se le coperture sono aleatorie in quanto di fatto legate ai consumi.

La senatrice PUGLISI (*PD*) invita a tener conto di un cambiamento di prospettiva, atteso che non si intendono incrementare ulteriormente le accise ma si vuole aumentare la platea dei beneficiari per la cultura.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) giudica senz'altro positivo che le risorse vengano impiegate per tutelare i beni che presentano gravi rischi di deterioramento. Ritiene tuttavia alquanto vaga l'individuazione di dettaglio sulla base del mero criterio della particolare rilevanza, in quanto a suo avviso troppo generico. Ipotizza dunque la possibilità di un parere delle Commissioni parlamentari competenti sul decreto che ripartisce dette risorse aggiuntive, anche nell'ottica della massima trasparenza. Laddove fossero apportate tali integrazioni il suo Gruppo esprimerebbe un voto favorevole.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*), alla luce dei suggerimenti avanzati, formalizza la propria proposta nell'emendamento 5.6, pubblicato in allegato al presente resoconto, che è posto ai voti ed approvato dalla Commissione, con conseguente assorbimento del 5.2.

I senatori CENTINAIO (*LN-Aut*), GIANNINI (*SCpI*) e GIRO (*PdL*) ritirano i rispettivi emendamenti 5.1, 5.5 e 5.0.1.

Il senatore NENCINI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira a sua volta gli emendamenti 5.0.2 e 5.0.3, trasformandoli nell'ordine del giorno n. 11, pubblicato in allegato al presente resoconto, a cui aggiungono la firma i senatori MAZZONI (*PdL*), Rosa Maria DI GIORGI (*PD*), Stefania GIANNINI (*SCpI*) e Alessia PETRAGLIA (*Misto-SEL*).

L'ordine del giorno n. 11 è accolto dal sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA ed è approvato dalla Commissione ai fini della trasmissione in Assemblea.

Dopo che la senatrice PUGLISI (*PD*) ha ritirato il 5.0.4, il senatore RANUCCI (*PD*) riformula il 5.0.5 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, su cui il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) e il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA esprimono un orientamento favorevole, ferma restando la necessità di tener conto del parere che esprimerà la Commissione bilancio.

In esito a separate e distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 5.0.5 (testo 2) e 5.0.6.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) fa presente che il Gruppo Il Popolo della Libertà ha posto in luce l'esigenza di prevedere la figura di un vice direttore generale, accanto al direttore generale di progetto previsto dall'articolo 1 per la realizzazione del Grande progetto Pompei. Riservandosi di compiere una ulteriore verifica dispone una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 10,05, riprende alle ore 10,45.*

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*), alla luce delle istanze emerse, presenta il nuovo emendamento 1.60, pubblicato in allegato al presente resoconto, analogo all'1.202 presentato in Assemblea dal senatore Villari e riguardante la figura del vice direttore generale. Affermando che non è necessario un prospetto di copertura, ma riservandosi di tener conto del parere della Commissione bilancio, ritiene che detto organismo possa assicurare massima funzionalità ed un controllo continuativo.

Posto ai voti, l'1.60 è approvato dalla Commissione.

Concluse le votazioni degli emendamenti accantonati, il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) dà conto della proposta di coordinamento Coord.1, pubblicata in allegato al presente resoconto, che apporta delle modifiche di carattere formale al testo del decreto.

La proposta Coord.1 è quindi approvata dalla Commissione.

Il ministro BRAY esprime un sincero ringraziamento alla Commissione tutta e agli Uffici per il lavoro svolto, che ha testimoniato una grande attenzione da parte di tutte le forze politiche, come dimostra del resto la variegata appartenenza politica degli emendamenti approvati. Si tratta a suo avviso di un segnale importante per la cultura, in vista di obiettivi senz'altro comuni. Ringrazia inoltre il sottosegretario Ilaria Borletti Dell'Acqua, che ha partecipato a tutte le sedute della Commissione.

Ritiene peraltro inevitabile che su alcune disposizioni del provvedimento il Paese intero dovrà misurare la sua capacità di gestire i beni culturali. Dà infine brevemente conto delle proposte emendative presentate dal Governo in Assemblea, improntate a criteri trasparenti e al principio per cui si può offrire cultura anche badando alle risorse.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) esprime a sua volta un ringraziamento a tutti i Gruppi che hanno contribuito ad individuare soluzioni migliorative del testo.

La Commissione conferisce infine mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente in Aula sul provvedimento in titolo, autorizzandolo a richiedere di svolgere la relazione orale, a recepire i pareri espressi dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti approvati, nonché ad effettuare un coordinamento formale sulle proposte emendative accolte.

*La seduta termina alle ore 11.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1014

(al testo del decreto-legge)

### Art. 1.

#### 1.60

MARCUCCI, *relatore*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «un responsabile unico della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario, denominato "direttore generale di progetto"», *con le seguenti:* «un rappresentante della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario denominato "direttore generale di progetto", nonché un vice direttore generale vicario, in possesso dei seguenti requisiti: appartenenti al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001; con comprovata competenza ed esperienza pluriennale; assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione».

*Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* «viene definito il compenso da corrispondersi al "direttore generale di progetto"» *con le seguenti:* «viene definita l'indennità complessiva per entrambe le cariche di direttore generale e vice direttore generale vicario, non superiore a 100.000 lordi annui».

---

### Art. 4.

#### 4.10 (testo 2)

GIANNINI, DI GIORGI, RANUCCI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ri-

cerca finanziata per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici, quando documentate in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. L'accesso aperto si realizza:

*a)* tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;

*b)* tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.

*2-bis.* Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione godono di autonomia protezione».

## Art. 5.

### 5.6

MARCUCCI, *relatore*

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2014 per il restauro del Mausoleo di Augusto in occasione delle celebrazioni del bimilenario della morte dell'imperatore Ottaviano Augusto.

*3-bis.* È autorizzata la spesa di 8 milioni di euro, di cui 1 milione per l'anno 2013 e 7 milioni per l'anno 2014 per fare fronte ad interventi di particolare rilevanza, individuati con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo:

di tutela di beni culturali che presentano gravi rischi di deterioramento;

di celebrazione di particolari ricorrenze.

*3-ter.* Il decreto di cui al comma 3 è adottato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*3-quater.* All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2013 e 19 milioni per il 2014, si provvede:

quanto a 3 milioni di euro per il 2013 ai sensi dell'articolo 15;

quanto a 14 milioni di euro per il 2014 ai sensi dell'articolo 15;

quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 31 marzo

2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75».

*Conseguentemente, articolo 15, comma 2, sostituire le parole: «all'articolo 5, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e 11 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «all'articolo 5, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e 14 milioni di euro per l'anno 2014» e alla lettera c), sostituire le parole: «quanto a euro 20.100.000 per l'anno 2014» con le seguenti: «quanto a euro 23.100.000 per l'anno 2014».*

### **5.0.5 (testo 2)**

SPOSETTI, CASINI, CHITI, TONINI, BOCCA, VILLARI, RANUCCI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Contributo in favore del Centro Pio Rajna in Roma)*

1. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per il finanziamento del Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna in Roma.

2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le attività di ricerca storica, filologica e bibliografica sulla cultura umanistica italiana del Centro Pio Rajna, con particolare attenzione alle iniziative mirate allo sviluppo della ricerca su Dante e sulla sua opera, in occasione del settimo centenario della morte del poeta, che cadrà nel 2021, nonché all'informatizzazione della Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana (BiGLI), pubblicata dal Centro Pio Rajna, in modo da garantirne l'accesso attraverso il sito *internet* del medesimo Centro.

3. Il Centro Pio Rajna trasmette al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministro degli affari esteri, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità di cui al comma 2.

4. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro degli affari esteri trasmettono la relazione di cui al comma 3 alle Camere.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrata dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104».

---

**G/1014/11/1 (già 5.0.2 e 5.0.5)**

NENCINI, DI GIORGI, GIANNINI, PETRAGLIA, MAZZONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1014, recante conversione in legge del decreto-legge n.91 del 2013, in materia di tutela, valorizzazione e rilancio dei beni e delle attività culturali, nonché del turismo,

premesso che l'Opificio delle Pietre Dure e la Biblioteca nazionale centrale di Firenze sono istituti di eccellenza nelle rispettive attività,

considerato che entrambi gli istituti difettano di personale e dunque rischiano di vedere penalizzata la loro attività, con grave danno per gli utenti e per il prestigio dell'Italia nel mondo,

impegna il Governo a fronteggiare la situazione con provvedimenti urgenti anche intervenendo sulle piante organiche.

---

**Art. 7.**

**7.7 (testo 2)**

SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, MONTEVECCHI

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di gruppi di artisti, il gruppo può usufruire del credito d'imposta solo se nella stessa annualità più della metà dei componenti non ne abbiano già usufruito».*

---

**Coord.1**MARCUCCI, *relatore***Art. 1.**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «l'attuazione» con le seguenti: «dell'attuazione».*

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «assunte del» con le seguenti: «assunte dal».*

*Al comma 3, sostituire le parole: «soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei» con le seguenti: «soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia».*

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «dalla data di conversione» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione» e al quarto periodo sostituire le parole: «dal Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo» con le seguenti: «dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo».*

*Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «Conferenza di servizi» con le seguenti: «Comitato di gestione».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: «all'interno della Conferenza», con le seguenti: «all'interno del Comitato di gestione».*

*Al comma 5, settimo periodo, dopo le parole: «Il medesimo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri» aggiungere la seguente: «di cui al comma 2».*

*Al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: «progetto Mille giovani per la cultura» aggiungere la seguente: «di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76».*

*Conseguentemente, al comma 10, dopo le parole: «progetto Mille giovani per la cultura» aggiungere la seguente: «di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76».*

*Conseguentemente ancora, al comma 13, terzo periodo, dopo le parole: «progetto Mille giovani per la cultura» aggiungere la seguente: «di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76».*

*Al comma 6, ultimo periodo, e al comma 13, ultimo periodo, sostituire le parole: «Titolo II del» con le seguenti: «titolo II del libro III del codice di cui al».*

*Al comma 9, lettera b), capoverso lettera d), sostituire le parole: «delle città di Napoli» con le seguenti: «della città di Napoli».*

**Art. 2.**

*Alla rubrica e al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «progetto» con la seguente: «programma».*

**Art. 4.**

*Al comma 4, sostituire le parole: «nella presente articolo» con le seguenti: «nel presente articolo».*

**Art. 6.**

*Al comma 3, sostituire le parole: «Con decreto del» con le seguenti: «Con successivo decreto del».*

**Art. 7.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «credito imposta» con le seguenti: «credito d'imposta».*

*Al comma 6, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

**Art. 9.**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «comma 4» con le seguenti: «quarto comma».*

**Art. 11.**

*Al comma 20, alla lettera a) sostituire le parole: «di cui al periodo precedente» con le seguenti: «di cui all'linea» e alle lettere b) e c) sostituire le parole: «di cui al primo periodo» con le seguenti: «di cui all'linea».*

*Al comma 17, sostituire le parole: «L'organo di indirizzo» con le seguenti: «Il comitato di indirizzo».*

**Art. 15.**

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «all'articolo 7, per» con le seguenti: «all'articolo 7, pari a» e le parole: «comma 7 pari a 3 milioni» con le seguenti: «comma 7, pari a 3 milioni di euro».*

---

**Plenaria****34<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
SIBILIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore MAZZONI (*PdL*) premettendo che il provvedimento reca disposizioni inerenti la pubblica amministrazione, alcune di carattere trasversale, che impattano su tutti i comparti pubblici, altre di specifico interesse della Commissione istruzione.

L'articolo 1, oltre ad estendere fino al 2015 il divieto (già esistente fino al 2014) di acquisto di autovetture, dispone in materia di spese per studi e incarichi di consulenza. Fa notare in particolare che il comma 5 stabilisce un ulteriore limite di spesa annua per tali incarichi, che non può superare il 90 per cento del limite di spesa già previsto per il 2013 (che era pari al 20 per cento del 2009). Sottolinea che, per quanto attiene gli ambiti di interesse, sono comunque esclusi dall'applicazione di tale norma le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali. Dopo aver brevemente dato conto dei commi 6 e 7, illustra l'articolo 2 sull'organico soprannumerario delle pubbliche amministrazioni e sul relativo accesso al pensionamento. Evidenzia in merito che, fermo restando il divieto di effettuare nuove assunzioni nelle qualifiche o nelle aree in cui vi sono soprannumerari, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, a determinate condizioni e con una specifica procedura. Segnala altresì che, qualora detti dipendenti in soprannumero conseguano la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015, ad essi si applica la disciplina pensionistica precedente al decreto-legge n. 201 del 2011. Fa notare dunque come rispetto alla normativa vigente si allunghi di un anno (dal 2014 al 2015) la data

per conseguire i requisiti pensionistici che consentono l'applicazione delle norme anteriori. Nel rilevare la posticipazione dei tempi per la verifica delle posizioni soprannumerarie e la conseguente dichiarazione di esubero, precisa che dette disposizioni troverebbero applicazione anche per il comparto della scuola.

Dopo aver posto in luce le altre disposizioni dell'articolo 2, di interpretazione autentica circa i limiti per il collocamento a riposo d'ufficio al fine di evitare lo sviluppo del contenzioso, si sofferma sull'obbligo, per le amministrazioni che hanno effettuato riduzioni delle dotazioni organiche, di adottare i regolamenti di organizzazione, pena l'impossibilità di nuove assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2014. Detto obbligo è a carico dei Ministeri, delle Agenzie – tra cui l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) – degli enti di ricerca e di altri enti tra cui le fondazioni lirico-sinfoniche e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Focalizza poi l'attenzione sul comma 12 dell'articolo 2, che estende agli anni 2013 e 2014 le disposizioni derogatorie in materia di assunzioni di personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La norma consente, a tale riguardo, di effettuare assunzioni in deroga al divieto posto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetta «*spending review*»), anche se resta fermo il divieto di assumere personale nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie. Riferisce in proposito che, secondo la relazione illustrativa, la tipologia dei servizi pubblici resi dal Ministero nello svolgimento della sua missione istituzionale presenta una notevole differenziazione tra servizi ad alto contenuto tecnico-scientifico (tutela, conservazione e valorizzazione, attualmente con 5.056 unità in servizio) e servizi ad alta concentrazione di risorse umane, prevalentemente afferenti all'ambito della vigilanza e accoglienza dei visitatori nei siti aperti al pubblico: musei, aree archeologiche, archivi, biblioteche (attualmente con 7.594 unità in servizio). Riferisce peraltro che al momento vi sono molte criticità, derivanti tanto da un esodo massiccio per raggiunta anzianità contributiva e per raggiunti limiti di età, quanto da squilibri territoriali e da assorbimenti di esuberanti di personale non sempre in possesso delle competenze professionali richieste per la particolare tipologia delle attività di tutela. A ciò aggiunge che, a seguito delle misure di contenimento della spesa, sono state attuate progressive revisioni della pianta organica, rideterminata in 18.947 unità, con una riduzione di quasi il 25 per cento in 16 anni (24,74 per cento rispetto al 1997). Contemporaneamente, è aumentata l'offerta culturale con un incremento notevolissimo dei visitatori e un innalzamento ancora maggiore degli introiti da bigliettazione.

Il Governo – prosegue il relatore – ha peraltro puntualizzato che fino ad ora si è cercato di rafforzare la componente tecnico-scientifica, rappresentata dai funzionari di III area con professionalità specialistiche e, al contempo, di ridurre massicciamente la componente del personale ausiliario di supporto nella I area funzionale. Conseguentemente, a detta dell'Esecutivo, si sono prodotte posizioni soprannumerarie nella I area mentre

nella II e soprattutto nella III area sono stati appositamente previsti numeri che permettono nuove assunzioni, con vacanze rispettivamente di 231 unità nella II area e di 344 unità nella III area. Pertanto, sottolinea la necessità dell'intervento normativo proposto al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità, con priorità per gli interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi negli istituti e nei luoghi della cultura, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale.

Dà altresì conto dell'articolo 4, che intende perseguire le seguenti finalità: ribadire il principio che nel settore pubblico il contratto a tempo indeterminato è la forma di «contratto dominante»; rafforzare le responsabilità dirigenziali in caso di utilizzo non consentito dei contratti di lavoro flessibile; inasprire le sanzioni. Si prevede quindi che tutte le amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti di ricerca, possano avviare procedure concorsuali previa verifica dell'assenza di graduatorie vigenti approvate dal 1° gennaio 2008, che vengono prorogate al 31 dicembre 2015. Sullo specifico profilo delle assunzioni negli enti di ricerca, rinvia alle considerazioni che saranno svolte sul comma 16.

Al comma 6 si stabilisce inoltre la possibilità (fino al 31 dicembre 2015), nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali, per le pubbliche amministrazioni di bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a favore di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché di coloro che avevano maturato i requisiti secondo la disciplina prevista dalle leggi finanziarie 2007 e 2008. Si precisa peraltro che resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore.

Il relatore illustra anche il comma 11, che esclude dall'applicazione del decreto legislativo n. 368 del 2001 – ossia quello che recepisce la direttiva comunitaria sul lavoro a tempo determinato – come già previsto per le supplenze del personale docente e ATA del comparto delle scuole statali, anche i contratti tempo determinato relativi al personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia degli enti gestiti dai comuni, nel rispetto però del patto di stabilità e dei vincoli relativi alla spesa degli enti locali per il personale nonché del regime delle assunzioni. Ritiene dunque che lo scopo sia di preservare la specificità di un settore che spesso si avvale di contratti a tempo determinato.

Il successivo comma 16 stabilisce inoltre che, per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali è concessa in sede di approvazione, con decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico. In proposito, ravvisa alcune incongruenze rispetto alla normativa vigente, in quanto l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n.

213 del 2009 sul riordino degli enti di ricerca stabilisce una diversa procedura per il fabbisogno di personale, che viene determinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica. Nel comma 16 dell'articolo 4 in esame, invece, non solo non si prevede alcun ruolo del Dicastero dell'istruzione – in quanto le procedure concorsuali sono autorizzate con il predetto decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, esautorando il Ministero vigilante – ma la disciplina si sovrappone a quella del comma 3 del medesimo articolo 4, che stabilisce un'ulteriore e differente *iter*. Preannuncia perciò che nel parere porrà l'accento sulla necessità di coordinare dette disposizioni, salvaguardando il ruolo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Quanto all'articolo 9, fa presente che esso, al comma 1, consente l'assegnazione alle scuole italiane all'estero di un numero predefinito di dirigenti scolastici, docenti per discipline curriculari, lettori e amministrativi, in deroga alle riduzioni previste dalle norme sulla cosiddetta «*spending review*». Come ricorda la relazione del Governo, è stata prevista la progressiva riduzione del personale di ruolo della scuola in servizio all'estero: entro l'anno scolastico 2016-17 si dovrà infatti arrivare a un contingente pari a 624 unità, previsto dalla normativa vigente. Vengono così disposte alcune deroghe, all'interno della revisione annuale del contingente del personale della scuola in servizio all'estero in modo da conservare un limitato numero di posti vacanti e disponibili sui quali possono essere assegnati unità di personale nonché dirigenti scolastici.

Detta previsione – precisa il relatore – non incrementa le dotazioni di personale ma rende possibile la partenza ogni anno di un numero predefinito di dirigenti, docenti, lettori e amministrativi in deroga al blocco delle partenze, dato che si sono verificate una drastica diminuzione di dirigenti scolastici, la mancanza di alcuni profili professionali di docenza, la necessità di ricorrere a supplenti dall'Italia e l'inosservanza di impegni internazionali. La disposizione decorre dall'anno scolastico 2013-2014 e ha come finalità espressa quella di far fronte a specifiche ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, che non trovino gradatamente idonea soluzione attraverso il ricorso al personale a contratto reclutato *in loco* o alle operazioni di mobilità del personale scolastico a tempo indeterminato, già collocato fuori ruolo all'estero.

Si sofferma inoltre sul comma 2, che consente di avvalersi anche di personale italiano a contratto locale, residente nel Paese ospitante da almeno un anno, oltre che straniero, per l'insegnamento delle materie obbligatorie nei Paesi esteri. In secondo luogo, il comma autorizza – per gli insegnamenti di materie obbligatorie nelle scuole italiane – la conclusione di contratti con personale italiano o straniero, con conoscenza adeguata dell'italiano e residente nel Paese da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana. Fa notare che dette disposizioni riguardano materie obbligatorie diverse (rispettivamente nell'ordinamento estero e in quello italiano) e si presentano in parte analoghe (in entrambi

i casi si consentono affidamenti a personale straniero o italiano e si prevede altresì una retribuzione annua), differenziandosi in alcuni punti: nel primo caso gli affidamenti possono essere dati per tutte le materie obbligatorie e solo a condizione dell'assenza del personale di ruolo; nel secondo caso gli affidamenti possono essere dati solo con contratto, solo per certe materie obbligatorie (da individuare) e non è presente la condizione dell'assenza del personale di ruolo.

I senatori BOCCHINO (*M5S*) e DI GIORGI (*PD*) chiedono di rinviare la discussione generale alla settimana prossima, tenuto conto che questa settimana la Commissione è stata assai impegnata sull'esame del disegno di legge n. 1014, ora all'attenzione dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE fa presente che il termine per la presentazione degli emendamenti presso la sede di merito scade domani alle ore 12. Evidenzia pertanto l'esigenza di concludere l'esame entro martedì prossimo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 24**

*Presidenza del Presidente*  
MARCUCCI

*Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,10*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 18 settembre 2013

### Plenaria

24<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente*  
Stefano ESPOSITO

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente Stefano ESPOSITO ricorda che nella seduta di ieri, a conclusione della discussione generale, il Relatore si è riservato di presentare una proposta di parere sulla base degli interventi emersi nel dibattito.

Il relatore GIBIINO (*PdL*) illustra una proposta di parere, allegata al resoconto di seduta, che, come indicato dal Presidente, sintetizza le posizioni esplicitate dai senatori nella discussione generale.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), in relazione al trasferimento del personale *ex Anas* al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esprime perplessità sul fatto che, come auspicato nella proposta di parere del Relatore, i dipendenti interessati possano continuare a mantenere le retribuzioni godute in precedenza presso l'*Anas*, in quanto, a parità di funzioni esercitate, queste sarebbero considerevolmente più elevate di quelle dei normali dipendenti ministeriali. Pur comprendendo la situazione delle persone interessate, che vedrebbero sensibilmente decurtati i loro trattamenti economici, sarebbe tuttavia ancora più iniquo e inaccettabile che vi siano trattamenti

differenziati tra dipendenti ministeriali che svolgono lo stesso lavoro. Si tratta di un problema di cui occorre tenere conto.

Il presidente Stefano ESPOSITO (*PD*) condivide la serietà del tema sollevato dal senatore Cioffi. Si tratta di una questione che si trascina ormai da troppo tempo e che andrebbe risolta: quando gli *ex* dipendenti dell'Ispettorato per la vigilanza sulle concessionarie autostradali dell'Anas sono transitati al Ministero, sono stati equiparati al personale ministeriale perdendo però anche i trattamenti accessori (in particolare l'assicurazione) relativi alle attività ispettive, in particolare alle missioni, che erano essenziali per un efficace svolgimento delle attività stesse. Il risultato è che ora questi ispettori si trovano in difficoltà per l'espletamento di questi compiti e tutta l'attività di controllo ne ha risentito. D'altra parte, è certamente corretto il principio che dipendenti in servizio presso la stessa amministrazione pubblica, a parità di funzioni, debbano avere lo stesso trattamento. Auspica quindi che possa essere trovata, anche in sede di proposte emendative presso la Commissione di merito, una nuova formulazione della normativa vigente che consenta di risolvere questo problema e di contemperare entrambe le esigenze segnalate.

Il senatore BORIOLI (*PD*) condivide l'esigenza di risolvere normativamente il problema dell'inquadramento contrattuale degli *ex* dipendenti Anas addetti ai controlli sulle concessionarie autostradali. D'altra parte, si tratta di personale che svolge mansioni specifiche e, normalmente, nel settore pubblico, quando si passa da un'amministrazione all'altra, gli eventuali trattamenti stipendiali più alti goduti nelle amministrazioni di origine vengono mantenuti attraverso assegni integrativi *ad personam*.

In sede di formulazione del parere della Commissione, ritiene comunque che non sia opportuno dare indicazioni specifiche sul punto, che dovrebbe essere piuttosto rimesso alla contrattazione con i rappresentanti sindacali dei lavoratori.

Il senatore FILIPPI (*PD*) condivide l'orientamento del senatore Borioli circa l'opportunità di trovare una sintesi di carattere generale nel parere della Commissione e lasciare ai soggetti interessati di definire, nelle sedi proprie, le soluzioni specifiche del problema.

Per quanto di competenza della Commissione, deve essere ribadito con forza il concetto che il personale dell'*ex* Ispettorato per la vigilanza sulle concessionarie autostradali deve finalmente essere messo in condizioni di poter svolgere la propria attività di controllo. A causa degli inconvenienti legati al trasferimento, queste condizioni sono mancate e oggi l'attività di vigilanza è rimasta penalizzata. In proposito egli ritiene personalmente che tali funzioni ed il relativo personale dovrebbero essere più opportunamente affidate all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, per omogeneità di materia, ma si tratta di una questione sulla quale esiste una divergenza di valutazioni.

Ciò che conta è ripristinare il corretto esercizio delle funzioni e, quindi, dare un inquadramento stabile al personale addetto. La precedente organizzazione dell'*ex* Ispettorato, pur con alcune carenze, era comunque adeguata al compito. Ora invece, dei circa centoventi dipendenti a tempo indeterminato interessati, solo una parte sono rientrati nel trasferimento, mentre altre trenta unità a tempo determinato (tra le quali vi erano molti dirigenti) sono ugualmente rimaste fuori. Non è tuttavia ammissibile che, a causa del trasferimento del personale addetto a determinate mansioni, le stesse non vengano di fatto più esercitate.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), in merito all'ipotesi di trasferimento del personale in questione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, osserva che in tal modo queste persone andrebbero a guadagnare ancora di più. Al di là degli effetti negativi che ciò avrebbe sulla finanza pubblica, tale soluzione rappresenterebbe un'ennesima ingiustizia nei confronti dei dipendenti ministeriali che, pur esercitando spesso con impegno compiti gravosi ed importanti, sono di fatto sempre penalizzati rispetto ad altri comparti della pubblica amministrazione.

Il senatore CERVELLINI (*Misto-SEL*) sottolinea la convinzione che, a parità di mansioni svolte, i dipendenti pubblici debbano avere il medesimo trattamento economico. Tutte le deroghe a questo principio sono inaccettabili e, quando sono state applicate, hanno sempre prodotto enormi danni, come accaduto ad esempio nel settore del trasporto pubblico locale.

Per quanto riguarda la raccomandazione finale contenuta nella proposta di parere, che l'Autorità di regolazione dei trasporti debba mantenere come unica sede Torino, sottolinea che si tratterebbe di un'indicazione eccessivamente rigida. Pur non avendo a suo tempo condiviso la scelta di Torino come sede dell'Autorità, in quanto eccessivamente decentrata rispetto a Roma e foriera anche di costi aggiuntivi per le trasferte del personale, ritiene che alcune scelte dovrebbero essere comunque lasciate all'autonomia organizzativa dell'organismo.

Il senatore Maurizio ROSSI (*ScPI*) condivide l'osservazione del senatore Cervellini circa l'inopportunità di vincolare nel parere l'Autorità al mantenimento di un'unica sede a Torino, trattandosi di decisioni che dovrebbero attenere alle sue autonome valutazioni. D'altra parte, anch'egli non ha a suo tempo condiviso la scelta di Torino, dato che l'esperienza di altri organismi analoghi (ad esempio l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) che hanno scelto sedi eccessivamente decentrate non è stata positiva.

Il senatore BORIOLI (*PD*) ribadisce invece la necessità di mantenere nella proposta di parere la raccomandazione che Torino debba restare l'unica sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti. È una questione di coerenza e di razionalizzazione organizzativa: inoltre, pur essendo certamente legittime le opinioni diverse sulla validità della città di Torino

come sede, tale scelta è ormai stata fatta definitivamente dal Legislatore e dovrebbe quindi essere rispettata.

Il presidente Stefano ESPOSITO (*PD*) concorda con l'opinione del senatore Borioli, pur sottolineando che quella nel parere è una semplice raccomandazione che non fa altro che ribadire quanto già previsto dalla legge vigente.

Il relatore GIBIINO (*PdL*), in merito alla questione dell'inquadramento contrattuale degli *ex* dipendenti Anas trasferiti al Ministero, comprendendo le problematiche segnalate dai colleghi, si dichiara disponibile ad una eventuale riformulazione della proposta di parere che possa contemperare le diverse esigenze. Concorda inoltre con il senatore Filippi sull'opportunità di inserire anche un richiamo forte all'esigenza che si garantisca quanto prima l'effettivo ripristino delle funzioni di vigilanza sulle concessionarie autostradali. Si dichiara altresì d'accordo sul mantenimento della raccomandazione circa l'unicità della sede di Torino, essendo ormai tale previsione sancita dalla legge vigente. Auspica pertanto che si possa trovare una convergenza su un testo condiviso.

Il senatore ARACRI (*PdL*) si unisce alle considerazioni dei colleghi circa le problematiche legate all'inquadramento contrattuale del personale *ex* Anas. In merito all'organizzazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, osserva che il vero problema non è la sede fisica dell'organismo, ma le funzioni che esso intende svolgere concretamente e il personale che sarà chiamato a esercitarle. Sarebbe opportuno che vi fosse un chiarimento su tali aspetti e in particolare sui criteri che saranno utilizzati per la selezione dei dipendenti, anche per evitare indebite pressioni e favoritismi clientelari.

Il presidente Stefano ESPOSITO (*PD*) concorda con le ultime osservazioni del senatore Aracri e ribadisce l'opportunità di ascoltare quanto prima i rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, per poter avere conoscenza dei futuri programmi di attività e di assetto dell'Autorità, specie per quanto riguarda la nomina del Segretario generale, al quale sono attribuiti fondamentali compiti di gestione e di organizzazione. Per quanto riguarda la questione della sede a Torino, esiste una legge dello Stato che prevede quella città come unica sede dell'organismo e a tale disposizione si debbono attenere tutti, compresi i componenti e i dipendenti dell'Autorità.

Il senatore FLORIS (*PdL*) condivide la necessità che la Commissione possa conoscere quanto prima i programmi di attività che l'Autorità intende svolgere nell'esercizio delle sue funzioni, al di là delle procedure e delle persone che saranno chiamate ad esercitarle.

Il relatore GIBIINO (*PdL*), sulla base delle ulteriori considerazioni svolte nel dibattito odierno, formula una nuova proposta di parere sul provvedimento in esame, allegata al resoconto di seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la nuova proposta di parere del Relatore, che risulta infine approvata.

*La seduta termina alle ore 10,40.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1015**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole osservando quanto segue:

– relativamente all'articolo 6, comma 1, nella parte in cui introduce un nuovo comma 4-ter all'articolo 5 del decreto-legge n. 9 del 1992 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992), si rileva che il riferimento al «rispetto dei principi europei» ivi indicato appare eccessivamente generico e dovrebbe, pertanto, essere esplicitato in maniera più chiara;

– per quanto concerne le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 6, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza sulle concessionarie autostradali da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, appare indispensabile individuare ulteriori unità di personale a tempo indeterminato da trasferire al Ministero, nell'ambito dei dipendenti già in servizio presso l'ex Ispettorato per la vigilanza sulle concessionarie autostradali di ANAS S.p.A.;

– contestualmente, allo scopo di superare le attuali incertezze interpretative e assicurare la necessaria stabilità e continuità all'attività di vigilanza e controllo, occorre definire le tabelle di equiparazione tra il personale trasferito e quello appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il mantenimento delle posizioni retributive (anche accessorie) e assicurative precedentemente conseguite, nonché individuare le spese di funzionamento relative all'attività di vigilanza e di controllo sui concessionari autostradali.

Infine, in merito all'avvio delle attività dell'Autorità di regolazione dei trasporti previste all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge in esame, per motivi di razionalizzazione organizzativa e di contenimento degli oneri a carico della finanza pubblica, si raccomanda che l'Autorità mantenga come unica sede quella di Torino, ai sensi dell'articolo 25-bis del decreto legge n. 69 del 2013, come convertito dalla legge n. 98 del 2013.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1015**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole osservando quanto segue:

– relativamente all'articolo 6, comma 1, nella parte in cui introduce un nuovo comma 4-ter all'articolo 5 del decreto-legge n. 9 del 1992 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992), si rileva che il riferimento al «rispetto dei principi europei» ivi indicato appare eccessivamente generico e dovrebbe, pertanto, essere esplicitato in maniera più chiara;

– per quanto concerne le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 6, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza sulle concessionarie autostradali da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, appare indispensabile individuare ulteriori unità di personale a tempo indeterminato da trasferire al Ministero, nell'ambito dei dipendenti già in servizio presso l'ex Ispettorato per la vigilanza sulle concessionarie autostradali di ANAS S.p.A., recuperando anche il personale a suo tempo inquadrato a tempo determinato;

– contestualmente, allo scopo di superare le attuali incertezze interpretative e assicurare la necessaria stabilità e continuità all'attività di vigilanza e controllo, occorre definire le tabelle di equiparazione tra il personale trasferito e quello appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il mantenimento delle posizioni retributive (anche accessorie) e assicurative precedentemente conseguite, nonché individuare le spese di funzionamento relative all'attività di vigilanza e di controllo sui concessionari autostradali;

– si raccomanda che venga effettivamente garantito il ripristino dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle concessionarie autostradali;

– infine, in merito all'avvio delle attività dell'Autorità di regolazione dei trasporti previste all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge in esame, per motivi di razionalizzazione organizzativa e di contenimento degli oneri a carico della finanza pubblica, si raccomanda che l'Autorità mantenga come unica sede quella di Torino, ai sensi dell'articolo 25-bis del decreto legge n. 69 del 2013, come convertito dalla legge n. 98 del 2013.

**Plenaria****25<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***MATTEOLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Girlanda.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore Stefano ESPOSITO (PD) informa che Alitalia ha recentemente inviato una comunicazione ai comandanti e ai primi ufficiali di base presso l'aeroporto di Torino Caselle, preannunciando la decisione di abbandonare prossimamente l'aeroporto e chiedendo quindi loro di indicare le nuove destinazioni di preferenza. Un'uguale comunicazione sarà inviata anche agli assistenti di volo, per i quali è comunque sufficiente un preavviso di sole ventiquattr'ore.

Considera tale fatto gravissimo, in quanto Alitalia sta abbandonando uno dei principali scali nazionali, sopprimendo i relativi collegamenti. Si tratta di una politica inaccettabile da parte della compagnia di bandiera, che coinvolge purtroppo anche altri aeroporti del territorio nazionale.

Sollecita, in proposito, un interessamento diretto della Commissione con la convocazione immediata in audizione dei soggetti competenti, ovvero del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dell'amministratore delegato di Alitalia e dell'amministratore delegato di SAGAT S.p.A. (la società che gestisce l'aeroporto di Torino), affinché possano riferire sull'argomento.

Il presidente MATTEOLI informa di avere già preso contatti con l'amministratore delegato di Alitalia Del Torchio, su richiesta di alcuni senatori della Commissione, per organizzare un'audizione. L'amministratore delegato, nel confermare la sua piena disponibilità a incontrare la Commissione, ha però chiesto di poter posticipare l'audizione, anche in considerazione degli impegni legati all'imminente riunione del Consiglio di amministrazione della società. Poiché in quella stessa riunione saranno prese decisioni concernenti anche alcune delle questioni che i senatori

della Commissione presumibilmente intendono sottoporre al dottor Del Torchio, egli ritiene ragionevole rinviare l'audizione. Nel frattempo si farà carico di verificare la possibilità di ascoltare in tempi brevi, sulle questioni poste dal senatore Stefano Esposito, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'amministratore delegato di SAGAT S.p.A.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

##### Interrogazioni

Il sottosegretario GIRLANDA risponde all'interrogazione n. 3-00103 del senatore Margiotta, facendo presente innanzitutto che gli Eurostar Roma-Potenza-Taranto (e viceversa), effettuati sino a dicembre 2010, presentavano da tempo un rapporto costi/ricavi negativo, a causa di una forte diminuzione della frequentazione, con perdite rilevanti per il gestore ferroviario; pertanto, al fine di mantenere attivo il servizio sulla suddetta relazione, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l'orario in vigore dal 12 dicembre 2010, sono stati trasformati in Intercity e inseriti nel Contratto di Servizio 2009-2014, stipulato tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze e Trenitalia.

I treni oggetto del suddetto Contratto, infatti, non risultano economicamente sostenibili da parte di Trenitalia e, pertanto, i Ministeri contraenti, nell'ambito delle risorse di cui dispongono, erogano corrispettivi in coerenza con quanto stabilito nel Piano economico-finanziario inserito nel Contratto stesso.

Relativamente poi ai rilievi avanzati dal senatore Margiotta in ordine alla qualità del servizio sulla direttrice Roma-Potenza, sia per quanto riguarda i ritardi, sia per quanto concerne la qualità delle carrozze e delle motrici dei treni, fa presente che i diversi rotabili vengono impiegati da Trenitalia indistintamente su tutta la rete nazionale, tenendo conto, in particolare, delle caratteristiche dell'infrastruttura su cui sono destinati a circolare e della tipologia del servizio da svolgere.

Peraltro, tutto il materiale utilizzato da Trenitalia nei servizi di trasporto che interessano la direttrice Roma-Potenza-Taranto, è conforme ai requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla normativa vigente e regolarmente sottoposto ad operazioni di manutenzione programmata.

Il servizio *Intercity* oggetto dell'interrogazione viene svolto da convogli allestiti con vetture del tipo «Frecciabianca» e con le nuove carrozze *Intercity* della serie 270, che sono tra le più recenti messe in esercizio, dopo un processo di riqualificazione degli impianti e degli arredi.

Per quanto riguarda la coppia di IC 700/707 Taranto-Roma (e viceversa), il Gruppo Ferrovie dello Stato ha comunicato che, effettivamente, di recente si sono verificati alcuni episodi di malfunzionamento, dipendenti essenzialmente dalla prima fase di rodaggio della messa in esercizio del materiale rotabile. Per superare tali inconvenienti, sono stati necessari alcuni interventi di natura tecnica, attualmente in corso, che consentiranno

progressivamente il ripristino della piena efficienza di tali macchine, migliorando sia il livello di *comfort* che la regolarità e puntualità del servizio.

Per quanto riguarda, invece, la coppia di IC 701/702 Roma-Taranto (e viceversa), la puntualità, dopo il periodo iniziale di «rodaggio», è in via di miglioramento.

Più in generale, sul tema della puntualità dei servizi dei collegamenti inseriti nel Contratto di servizio per la media e lunga percorrenza, fa presente che, ai sensi del suddetto Contratto, la puntualità rientra tra gli indicatori di qualità in base ai quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decide l'incremento delle tariffe dei servizi e, in caso di mancato rispetto degli impegni contrattuali, l'applicazione di penali che vanno poi a ridurre l'ammontare delle risorse da versare all'impresa ferroviaria.

Peraltro, per il primo semestre 2013 i dati disponibili sulla puntualità, riferiti a tutti i collegamenti contrattualizzati e quindi monitorati, hanno riportato un valore migliore rispetto all'obiettivo che il Contratto prevede come *standard* minimo da raggiungere.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Prende atto del fatto che il Ministero, e quindi Trenitalia, riconosca che vi sono stati eccessivi ritardi per i treni segnalati nell'interrogazione. Si è detto che si sta operando per cercare di porre rimedio alla situazione, tuttavia egli ritiene che i miglioramenti finora registrati siano insufficienti. Per quanto riguarda i dati forniti sulla puntualità complessiva, si tratta chiaramente di una media riferita all'intero territorio nazionale: se vi sono stati miglioramenti in altre parti d'Italia, non hanno purtroppo riguardato la Basilicata.

Il presidente MATTEOLI prende la parola per segnalare che la successiva interrogazione all'ordine del giorno, presentata sempre dal senatore Margiotta, riguarda un tema sul quale la Commissione si è recentemente interrogata, ovvero quello delle barriere di sicurezza stradale. Senza entrare nel merito della risposta che il rappresentante del Governo fornirà, ricorda che il tema è di grande attualità, come testimoniato anche dal tragico incidente dello scorso luglio che ha coinvolto un pullman sul viadotto di Monteforte Irpino e nel quale hanno perso la vita quaranta persone.

Ricorda che la materia è attualmente regolata dal decreto ministeriale n. 223 del 1992, che risulta ormai superato e che anch'egli aveva tentato, purtroppo senza successo, di modificare quando era Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ad esempio, mancano nel decreto indicazioni di un termine specifico entro il quale debbono essere sostituite le barriere di sicurezza, che rappresenta una lacuna di particolare gravità.

Il sottosegretario GIRLANDA risponde quindi alla citata interrogazione n. 3-00160 del senatore Margiotta, in merito alla proposta di decreto

dirigenziale relativo all'aggiornamento delle istruzioni tecniche inerenti all'uso e all'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale.

Il testo del decreto, predisposto dai competenti uffici del Ministero, avvalendosi anche del supporto di un gruppo di lavoro appositamente costituito, è attualmente all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai fini dell'espressione del prescritto parere.

L'esigenza di rivedere le istruzioni scaturisce dalla necessità di armonizzare il quadro normativo nazionale ai nuovi obblighi comunitari in materia di marcatura CE delle barriere di protezione, che non sono più soggette all'omologazione prevista dalla precedente disciplina nazionale. In tale contesto, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha rilevato la necessità di procedere ad un riesame e ad una armonizzazione sistematica di tutta la normativa di settore che, a partire dal 1992, è stata oggetto di successivi aggiornamenti e disposizioni parziali che hanno compromesso l'omogeneità della disciplina.

Il decreto detta una serie di norme tecniche per la progettazione e l'accettazione delle installazioni delle barriere e per una ridefinizione delle classi minime di protezione in relazione alla tipologia di strada, al volume e alla composizione del traffico e alla caratteristica della tratta. Non è infatti possibile adottare indistintamente per le barriere la classe di protezione massima, che è parametrata sulla protezione nei confronti del veicolo più pesante, in quanto per la sua rigidità può provocare danni più severi per i passeggeri dei veicoli leggeri. Per tali ragioni, nel decreto in elaborazione si è proposto di adottare criteri e classi di protezione dimensionati sul volume e la componente di traffico più rappresentativa, che è quella dei veicoli leggeri, introducendo una riduzione della classe di protezione della barriera.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha però osservato che la protezione con le barriere, e le corrispondenti classi di protezione, sono solo una delle componenti che intervengono nella sicurezza stradale, essendo importanti non solo le protezioni passive rappresentate dalle barriere, ma anche quelle attive riguardanti il comportamento degli utenti e le caratteristiche della strada, in relazione alla velocità e al volume e alla composizione del traffico.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, richiamando la normativa generale di riferimento in materia di sicurezza stradale, contenuta nel decreto legislativo n. 35 del 15 marzo 2011, ha rilevato che a fronte dei livelli di protezione minima proposti, sarebbero da adottare interventi di protezione di classe più elevata in relazione alle analisi della sicurezza lungo la rete stradale esistente e di nuova realizzazione, riservandosi ulteriori approfondimenti in proposito.

Infine il rappresentante del Governo conferma l'attenzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su queste tematiche, anche alla luce delle perplessità segnalate dal senatore Margiotta nella sua interrogazione.

Il senatore MARGIOTTA (PD) si dichiara solo parzialmente soddisfatto per la risposta fornita dal sottosegretario Girlanda, ribadendo la ne-

cessità di valutare con attenzione l'effettiva opportunità di modificare le norme tecniche in vigore in materia di barriere di sicurezza stradale. Le regole attuali sono, infatti, in molti casi adeguate e dovrebbero essere variate solo dove strettamente necessario per assicurare il mantenimento o il miglioramento dei livelli di sicurezza nella circolazione stradale.

Il PRESIDENTE dichiara concluse le procedure informative in titolo.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(958) Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ARACRI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, composto di 39 articoli, che reca disposizioni per la semplificazione degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e per il riordino normativo.

Tra gli aspetti di competenza della Commissione, che deve rendere il proprio parere alla Commissione affari costituzionali, vi è innanzitutto l'articolo 7, contenente una serie di misure finalizzate alla predisposizione di un'«agenda per la semplificazione», condivisa tra Stato, Regioni ed enti locali, e al riordino – mediante regolamento governativo di delegificazione – della disciplina sulla rilevazione di informazioni e sulla trasmissione di dati e comunicazioni, a carico dei Comuni verso altri soggetti pubblici. Le norme di specifico interesse sono contenute nei commi 5, 6 e 8.

In particolare, nell'ambito degli accordi e delle intese tra pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 7, finalizzati alla realizzazione dell'agenda per la semplificazione, il comma 5 stabilisce che il Governo, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali predispongano tempestivamente le convenzioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale), che debbono regolare l'accesso telematico alle banche dati tra le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la piena fruibilità dei dati e delle informazioni certificati da queste ultime.

Il comma 6 affida alla «cabina di regia» per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, di cui all'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del 2012, il coordinamento delle attività per la predisposizione delle suddette convenzioni. In base al successivo comma 8, l'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio dell'attuazione delle misure citate e, in generale, di quelle previste dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, informandone semestralmente la cabina di regia.

Richiama poi l'articolo 10 del provvedimento in esame, che detta una serie di norme relative al Pubblico registro automobilistico (PRA).

Il comma 1 prevede che – tassativamente, a decorrere dal 1° luglio 2014 – siano inoltrate esclusivamente per via telematica la richiesta di pubbliche amministrazioni o dall'autorità giudiziaria di aggiornamento de-

gli archivi elettronici del PRA e la trasmissione del provvedimento amministrativo o giudiziario a corredo della richiesta.

La procedura telematica è predisposta dall'Automobil Club d'Italia (ACI), quale ente gestore del PRA.

Il comma 2 stabilisce che gli uffici del PRA provvedano alla conservazione sostitutiva in formato digitale dei suddetti documenti in sostituzione del documento originale cartaceo, per il periodo minimo previsto dalla legge.

Il comma 3 dispone che i Comuni trasmettano agli uffici del PRA, in via telematica o su supporto magnetico, i dati relativi all'avvenuto trasferimento di residenza dei proprietari di veicoli iscritti nel PRA, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Questo, nelle more della realizzazione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (oggetto dell'articolo 2 del decreto-legge n. 179 del 2012, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»).

In sede di Conferenza unificata, è definito un accordo per l'interoperabilità delle banche dati.

Con il comma 4 si elimina l'obbligo a carico del cittadino di chiedere al PRA l'annotazione circa la perdita (o – in caso di ritrovamento – il rientro in possesso) del veicolo. Ad esso subentra la comunicazione d'ufficio dell'avvenuto furto (o del ritrovamento) da parte delle forze di polizia, cui il cittadino abbia presentato la denuncia.

Il comma 5 prevede che il PRA comunichi con posta elettronica o con altra modalità telematica ai soggetti che ne facciano preventiva richiesta, senza oneri a loro carico, le informazioni relative agli aggiornamenti della situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli loro intestati.

Il comma 6 sostituisce le dichiarazioni unilaterali di vendita del veicolo (previste dal regio decreto n. 1814 del 1927, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico registro automobilistico) con atti bilaterali recanti la sottoscrizione autenticata del venditore e dell'acquirente.

In base al comma 7, le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documento analogico originale presentato al PRA sono conservate con valore sostitutivo dell'originale cartaceo.

Il comma 8 prevede che per tutti gli atti presentati al PRA, il pagamento dell'imposta di bollo sia assolto esclusivamente con modalità virtuali.

Infine, nel comma 9 si precisa che dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 10 in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il successivo articolo 16 introduce alcune modifiche in materia di contratti pubblici e allinea la normativa interna alle disposizioni europee sulla regolamentazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie.

Il comma 1, con le lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, modifica il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006), estendendo l'ambito di azione delle centrali di committenza per comprendervi anche le concessioni, nonché per disciplinare il

subentro nelle concessioni realizzate con la tecnica della finanza di progetto.

A tal fine, la lettera *a*) modifica l'articolo 3, comma 34, del Codice, sostituendo, nell'elenco delle attività poste in essere dalla centrale di committenza, la parola «appalti» con la parola «contratti». In tal modo si amplia l'ambito operativo della centrale di committenza, poiché l'espressione «contratti» definisce un novero di fattispecie negoziali maggiore rispetto all'espressione «appalti», comprendendovi anche le concessioni. Analogamente, la lettera *b*), numero 1, sostituisce l'attuale rubrica dell'articolo 33 del Codice, ossia «Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza», con un nuovo testo: «Contratti pubblici stipulati da centrali di committenza», per ricomprendervi anche le concessioni.

La lettera *b*), numero 2, inserisce un nuovo comma *3-ter* all'articolo 33 del Codice, prevedendo che le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare, sulla base di apposite convenzioni, le funzioni relative all'affidamento di concessioni di lavori o di altro contratto di partenariato pubblico privato al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche ovvero all'amministrazione regionale ovvero a centrale di committenza regionale, competenti per territorio. Sono altresì consentite, sempre sulla base di apposite convenzioni, forme ulteriori di centralizzazione delle funzioni su base nazionale.

La successiva lettera *c*), numero 1, integra il comma *1-bis* dell'articolo 159 del Codice dei contratti pubblici, che regola il subentro nelle concessioni quando la risoluzione del rapporto è dovuta al concessionario, consentendo la designazione di un subentrante da parte degli enti finanziatori del progetto. Secondo il testo vigente del comma *1-bis* da modificare, la designazione deve intervenire entro il termine individuato nel contratto o, in mancanza, assegnato dall'amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto. La nuova disposizione in esame fissa il termine ad almeno centoventi giorni, prorogabili, su richiesta motivata degli enti finanziatori, di ulteriori sessanta giorni.

La lettera *c*), numero 2, sostituisce il comma 2, del citato articolo 159 del Codice, il quale nel testo vigente rinvia ad un decreto ministeriale l'attuazione delle disposizioni sul subentro; il nuovo testo prevede che le parti nel contratto possono fissare criteri e modalità di attuazione del subentro, che ne garantiscano l'esercizio nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e *1-bis*; a tal fine possono stipulare accordi diretti con il finanziatore che costituiscono parte integrante del contratto.

Conseguentemente, la lettera *d*) abroga il comma *26-bis* dell'articolo 253 del Codice dei contratti pubblici, che contiene una norma transitoria di tenore analogo a quello del nuovo testo dell'articolo 159, comma 2, testé illustrato, la cui disposizione assume pertanto carattere definitivo.

Infine, il comma 2 dell'articolo 16 in esame aggiunge un comma *3-bis* all'articolo 12 del decreto legislativo n. 162 del 2007, in materia di norme nazionali di sicurezza delle ferrovie. La norma vincola l'attività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie in tema di fissazione

di *standard* di sicurezza, che non potranno essere superiori ai livelli minimi, a meno che non siano accompagnati da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.

Al riguardo segnala che la suddetta norma è già prevista dalla legislazione vigente e dovrebbe, pertanto, essere espunta. Il nuovo comma 3-*bis* del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 162 è infatti già stato inserito, identico, dall'articolo 24 del decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato dalla legge di conversione n. 98 del 2013.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore RANUCCI (*PD*), prendendo spunto dalle norme in materia di contratti pubblici contenute nell'articolo 16 del provvedimento in esame, ritiene opportuno che nel parere che dovrà essere espresso dalla Commissione si faccia un richiamo esplicito alla necessità che le pubbliche amministrazioni ricorrano in maniera sempre più ampia all'espletamento telematico delle gare di appalto, per la fornitura di beni e servizi. Si tratta, infatti, di un sistema estremamente trasparente ed efficiente, che da una parte assicura l'anonimato dei concorrenti, aumentando quindi la correttezza della procedura, dall'altra consente di conseguire risparmi significativi, dell'ordine anche del trenta per cento sulla base d'asta.

Per quanto riguarda la gestione telematica del PRA, richiamata dall'articolo 10, ricorda che in sede di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013 è stata introdotta una norma specifica per consentire l'attivazione del registro telematico per la nautica da diporto.

Sarebbe utile prevedere, anche in questo caso, in analogia appunto a quanto previsto per il PRA dall'articolo 10, comma 1, un termine esplicito per l'avvio del registro della nautica da diporto. Si tratta, infatti, di un sistema di grande importanza, essenziale per l'identificazione dei proprietari dei natanti da diporto, al fine sia di prevenire possibili truffe sia di contrastare l'evasione fiscale.

Il senatore FILIPPI (*PD*) evidenzia la necessità di svolgere una riflessione più ampia sul funzionamento del sistema dei registri automobilistici, posto che, oltre all'ACI, esistono altri soggetti interessati. Questa situazione determina una serie di farraginosità e di duplicazioni, nonché di oneri aggiuntivi a carico degli utenti, specialmente per il pagamento dei diritti previsti per le operazioni di registrazione.

Il relatore ARACRI (*PdL*), in risposta alle considerazioni del senatore Filippi, manifesta tutta la sua disponibilità ad approfondire la questione del funzionamento del PRA, che è certamente un tema di grande rilevanza.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) osserva che l'espletamento telematico di gare d'appalto da parte della pubblica amministrazione può andare bene quando oggetto della gara è, ad esempio, una fornitura di beni o servizi, dove ha rilievo soprattutto l'aspetto economico dell'offerta. Nei casi di costruzioni di opere pubbliche, invece, dove la valutazione dell'offerta dovrebbe tenere conto anche degli aspetti qualitativi, tale procedura può non essere altrettanto efficace.

Si dichiara, poi, d'accordo con il senatore Filippi sulla necessità di approfondire il funzionamento del PRA, anche per eliminare sovrapposizioni e duplicazioni nella gestione, che si traducono in oneri impropri a carico dei cittadini.

Il presidente MATTEOLI (*PdL*) esprime perplessità sulla formulazione dell'articolo 10, comma 4, che pone a carico della Forze dell'ordine, cui il cittadino abbia presentato la relativa denuncia, la comunicazione d'ufficio dell'avvenuto furto o del ritrovamento del veicolo al PRA.

Infatti, se la norma è certamente condivisibile, occorrerebbe però integrarla con la previsione di un termine espresso entro il quale le Forze dell'ordine sono tenute a effettuare la comunicazione d'ufficio, per evitare che ritardi in questo adempimento si traducano in oneri ingiustificati per il cittadino. Infatti, in mancanza di questa comunicazione al PRA (ovvero di un termine entro il quale la stessa debba essere fatta), il proprietario del veicolo potrebbe essere costretto a continuare a pagare sia la polizza assicurativa che la tassa di circolazione del veicolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(120) D'ALÌ. – Riforma della legislazione in materia portuale**

**(370) FILIPPI ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 luglio scorso.

Il relatore FLORIS (*PdL*) ricorda che lo scorso 11 settembre il Senato ha deliberato la dichiarazione di urgenza, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, per i provvedimenti in titolo.

Al riguardo, coglie l'occasione per esprimere il proprio apprezzamento per gli interventi svolti durante la dichiarazione di voto dai primi firmatari dei disegni di legge, i senatori D'Alì e Filippi.

La Commissione ha quindi ora la possibilità, con una tempistica più certa, di lavorare sui provvedimenti per consegnare all'Assemblea un testo adeguato: sulla materia della riforma della legislazione portuale recata dalla legge n. 84 del 1994 sono intervenuti vari provvedimenti, tra i quali da ultimo il decreto-legge n. 69 del 2013, ma si è trattato di modifiche minori, mentre il testo degli identici disegni di legge in esame mira a svi-

luppate una riforma organica, che ponga mano a tutta la materia per adeguarla alle nuove esigenze delle attività portuali. Tra i punti più salienti cita la questione della classificazione dei porti, delle autorità portuali e dei piani regolatori dei porti.

Ricorda, infine, che nella precedente seduta egli si era limitato ad affrontare gli aspetti di carattere generale, riservandosi di illustrare successivamente, in maniera più completa, le disposizioni contenute nei provvedimenti in esame.

In proposito, fa quindi presente che i due provvedimenti in titolo, rispettivamente presentati dal senatore D'Alì e dal senatore Filippi ed altri senatori, tra i quali lo stesso senatore D'Alì, ripropongono entrambi il testo del disegno di legge di riforma della legislazione in materia portuale approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura, il cui *iter* è stato poi interrotto dallo scioglimento delle Camere. Tale testo, volto a modificare la legge n. 84 del 1994, è stato il frutto di un lungo e accurato esame svolto dalla Commissione, sia nel comitato ristretto – che ha elaborato il testo unificato posto a base della successiva discussione – che in sede plenaria, con il contributo di tutte le forze politiche e in un rapporto di costante confronto e collaborazione con il Governo e, in particolare, con il Ministero delle infrastrutture. Sono state organizzate anche numerose audizioni, al fine di approfondire le problematiche poste dalla riforma della legislazione vigente in materia portuale con tutti i soggetti coinvolti.

Nel corso dell'esame, nelle more della conclusione dei lavori parlamentari, alcuni dei contenuti del testo in via di elaborazione in Commissione sono stati peraltro «anticipati» mediante l'introduzione in provvedimenti urgenti, come accaduto, per esempio, con riferimento alle norme sull'autonomia finanziaria delle Autorità portuali, con l'articolo 14 del decreto-legge n. 83 del 2012 che ha inserito nella legge n. 84 del 1994 un apposito articolo 18-*bis*.

Ai fini dell'esame dei disegni di legge ora all'ordine del giorno della Commissione ritiene opportuno segnalare che ulteriori interventi che incidono sul settore portuale, con disposizioni che parzialmente riproducono norme di tali provvedimenti, sono contenuti nell'articolo 22 del decreto-legge n. 69 del 2013, il cui disegno di legge di conversione è attualmente in corso di esame presso la Camera dei deputati.

Nell'esame dei due provvedimenti, inoltre, occorrerà considerare l'impatto che l'eventuale adozione della proposta di Regolamento COM (2013) 296 def. elaborata in sede europea, sulla quale la Commissione ha reso parere lo scorso 23 luglio, potrebbe avere sull'assetto complessivo dell'ordinamento portuale e sulla disciplina dei relativi servizi.

Per quanto riguarda il contenuto dei disegni di legge in esame, come già evidenziato, essi riproducono il testo licenziato dal Senato a settembre 2012, introducendo modifiche alla legge n. 84 del 1994 secondo alcune direttrici fondamentali: in primo luogo si procede ad un adeguamento del riparto di competenze in materia di porti tra Stato e regioni alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione, con conseguente revisione

della classificazione dei porti e dei requisiti per l'istituzione delle Autorità portuali; viene inoltre modificata la procedura di adozione del piano regolatore portuale; si interviene sull'organizzazione delle Autorità portuali nonché sulla disciplina delle concessioni da parte di tali enti e sulle fonti di finanziamento.

Nel dettaglio, essi sono suddivisi in 20 articoli di identico contenuto.

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1 della legge n. 84, fornendo un quadro chiaro sulla ripartizione di compiti e funzioni tra autorità marittima e autorità portuale. In linea generale, a quest'ultima sono attribuite le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti e nelle aree demaniali marittime di competenza, nonché delle altre attività disciplinate dalla legge. All'autorità marittima sono invece attribuite le attività di vigilanza, controllo e sicurezza.

L'articolo disciplina anche la ripartizione di compiti tra autorità marittima e regioni nei porti di rilevanza regionale e interregionale, per i quali la legge non prevede l'istituzione delle autorità portuali.

L'articolo 2 ridefinisce, modificando l'articolo 4 della legge n. 84 del 1994, la classificazione dei porti, che vengono suddivisi in 3 categorie.

Nella categoria I rientrano i porti, o le specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato. Tali porti sono individuati con decreto del Ministro della difesa e sono amministrati in via esclusiva dallo Stato.

Nella categoria II ricadono i porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale, che sono amministrati dalle autorità portuali.

Tutti i restanti porti fanno parte della categoria III, che riunisce i porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, per i quali le funzioni legislative e regolamentari sono esercitate dalle regioni, nel rispetto dei principi fondamentali che i provvedimenti in esame indicano dettagliatamente.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 5 della legge n. 84 del 1994, intervenendo sulla disciplina relativa al piano regolatore portuale, che costituisce il principale strumento di programmazione nell'ambito portuale. L'articolo indica analiticamente la procedura per l'adozione del piano, prevedendo tra l'altro che il presidente dell'autorità portuale possa convocare i soggetti pubblici interessati nella conferenza preliminare di servizi prevista dall'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990. Si stabilisce che il piano sia sottoposto alla valutazione ambientale strategica VAS, secondo una procedura speciale che viene dettagliatamente delineata ed è caratterizzata, rispetto alla normativa generale, da una riduzione dei termini previsti, che sono inoltre considerati perentori, nonché dall'introduzione della regola del «silenzio-assenso».

Ulteriori norme riguardano le autorizzazioni per l'esecuzione di opere sia da parte dei soggetti pubblici competenti che di privati.

L'articolo 4 reca una disposizione transitoria per le autorità portuali che, alla data di entrata in vigore della legge, non abbiano completato l'iter di approvazione del proprio piano regolatore portuale.

L'articolo 5 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di dragaggi contenuta nell'articolo 5-bis della legge n. 84 del 1994, introdotto dall'articolo 48 del decreto-legge n. 1 del 2012.

Le modifiche proposte sono volte a sopprimere il parere della Commissione VIA-VAS, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in relazione all'assoggettabilità o meno del progetto di dragaggio alla valutazione di impatto ambientale. Esse intervengono poi sulle condizioni da rispettare per il riutilizzo dei materiali dragati, con la soppressione della previsione in base alla quale il materiale da riutilizzare debba avere caratteristiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo. Vengono poi eliminate dalla procedura per l'adozione del decreto interministeriale con il quale devono essere disciplinate le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio sia la necessità di acquisire il parere della Conferenza Stato-Regioni che la previsione di un termine per l'adozione stessa del decreto.

Segnala che disposizioni che incidono sull'articolo 5-bis della legge n. 84, in maniera parzialmente analoga a quelle appena descritte, sono contenute nel comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 69 del 2013.

L'articolo 6 introduce nella legge n. 84 del 1994 un nuovo articolo 5-ter, recante disposizioni sul recupero di aree per lo sviluppo della nautica da diporto e sulla riqualificazione delle aree portuali.

Il contenuto del primo comma di tale nuovo articolo – nel quale si prevede che nella predisposizione del piano regolatore portuale debba essere valutata, con priorità, la possibile finalizzazione ad approdi turistici delle strutture o degli ambiti idonei che risultino inutilizzati ovvero non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico – in realtà è già legislazione vigente, essendo stata tale norma inserita come comma 2-bis all'articolo 5 della legge n. 84 dall'articolo 3 del decreto-legge n. 70 del 2011. I disegni di legge in esame sostituiscono completamente il contenuto dell'articolo 5 della legge n. 84 senza ricomprendervi tale disposizione, procedendo invece al suo inserimento nel nuovo articolo 5-ter.

L'articolo 7 apporta modifiche all'articolo 6 della legge n. 84, in relazione alla disciplina dei requisiti e delle caratteristiche dell'autorità portuale.

In particolare, l'autorità portuale viene definita ente pubblico non economico di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale e si specifica che, in aggiunta alle funzioni precedentemente attribuite, essa amministra in via esclusiva le aree ed i beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione. L'articolo prevede inoltre una rivisitazione dei criteri e delle procedure per l'istituzione di ulteriori autorità portuali.

Con l'articolo 8, al fine di rendere più efficace la *governance* delle autorità portuali, si sostituisce l'articolo 8 della legge n. 84, ridefinendo il ruolo del presidente dell'autorità portuale, al quale vengono attribuiti

tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati dalla legge agli altri organi.

La sua nomina è disciplinata con una procedura più snella di quella prevista dalla legislazione vigente e che accentua il ruolo del Presidente della Giunta regionale territorialmente competente.

Oltre a prolungare la durata dell'incarico da 4 a 5 anni, l'articolo definisce poi le incompatibilità tra il mandato di presidente dell'autorità portuale e l'assunzione di altri incarichi.

L'articolo 9 apporta alcune modifiche all'articolo 9 della legge n. 84, con una riscrittura volta a snellire le competenze del Comitato portuale, lasciandone inalterata la composizione rispetto alla legislazione vigente.

L'articolo 10, nel modificare l'articolo 10 della legge n. 84, allinea la durata dell'incarico di segretario generale dell'Autorità portuale a quella prevista per il Presidente.

L'articolo 11 sostituisce l'articolo 11 della legge n. 84, introducendo alcune modifiche in materia dei requisiti dei soggetti che compongono il collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 12 inserisce nella legge n. 84 un nuovo articolo 11-*bis* nel quale si prevede che le autorità portuali, d'intesa con le regioni, le province e i comuni interessati, possano costituire sistemi logistico-portuali per il coordinamento delle attività di più porti e retroporti appartenenti ad un medesimo bacino geografico o al servizio di uno stesso corridoio transeuropeo. L'articolo circoscrive inoltre gli ambiti di competenza dei sistemi logistico-portuali, indicando quali siano gli aspetti sui quali essi possono intervenire.

Segnala che la possibilità di costituire sistemi logistici al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro portuali è prevista, nella legislazione vigente, dall'articolo 46 del decreto-legge n. 201 del 2011.

L'articolo 13 sostituisce l'articolo 12 della legge n. 84, recando alcune modifiche ai poteri di vigilanza che il Ministero delle infrastrutture esercita sulle autorità portuali.

L'articolo 14 aggiorna l'articolo 13 della legge n. 84 – che disciplina le risorse finanziarie delle autorità portuali – alla luce delle modifiche normative intervenute nel corso degli anni e prevedendo una nuova categoria di entrate, quella relativa ai diritti di porto.

Fa presente, peraltro, che sulla materia delle tasse portuali e di ancoraggio interviene l'articolo 22 del decreto-legge n. 69 del 2013, prevedendo la possibilità di una loro modulazione in aumento o in diminuzione.

L'articolo 15 modifica l'articolo 14 della legge n. 84, sotto vari profili.

In primo luogo vengono estese le competenze dell'autorità marittima, riconoscendole la competenza in materia di controllo e di regolamentazione tecnica, per finalità di sicurezza, delle attività esercitate negli ambiti portuali e a bordo delle navi.

L'articolo interviene quindi sulla disciplina dei servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio e sui criteri di formazione delle tariffe, nonché sulla disciplina del servizio di rimorchio.

Con riferimento ai servizi tecnico-nautici, quali servizi di interesse generale atti a garantire nei porti la sicurezza della navigazione e dell'approdo, in particolare, si prevede una nuova procedura per stabilirne l'obbligatorietà. Si stabilisce inoltre che criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe siano stabiliti dal Ministero, sulla base di un'istruttoria che coinvolga tutti i soggetti interessati e che anche le tariffe dei servizi tecnico-nautici relative ai singoli porti siano stabilite in sede ministeriale.

Con riferimento al servizio di rimorchio, l'articolo autorizza il Ministero delle infrastrutture ad individuare i parametri operativi e gestionali in presenza dei quali è possibile introdurre una tariffa di prontezza operativa.

L'articolo 16 modifica l'articolo 16, comma 4, della legge n. 84, relativo alle operazioni portuali, per precisare che in ciascun porto l'impresa autorizzata deve esercitare direttamente l'attività per cui ha ottenuto l'autorizzazione, utilizzando l'organizzazione e l'organigramma presentati in modo esclusivo in relazione alle operazioni svolte in quel porto.

L'articolo 17 sostituisce l'articolo 18 della legge n. 84, che disciplina la concessione di aree e banchine.

Si prevede innanzitutto che, ai fini della determinazione della durata della concessione, si debba tener conto dell'impegno del concessionario alla realizzazione di investimenti volti a valorizzare la qualità dei servizi da rendere all'utenza ovvero ad assumere a proprio esclusivo carico la realizzazione di opere portuali.

Si stabilisce inoltre che l'atto di concessione sia adottato all'esito di selezione effettuata tramite procedura di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi europei di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, e che l'importo del canone sia parametrato in ragione della prevedibile redditività, per il concessionario, dell'area o della banchina interessata. In nessun caso esso può essere inferiore a quello derivante dall'applicazione della normativa nazionale in materia di concessioni di beni del demanio marittimo.

Al fine di favorire il corretto utilizzo delle aree in concessione, l'articolo impone poi l'obbligo di svolgimento diretto dell'attività oggetto della concessione da parte dell'impresa concessionaria, prevedendo la possibilità per la competente autorità di autorizzare l'affidamento a terzi in subconcessione di parte delle aree, al fine dello svolgimento di attività secondarie, nell'ambito della stessa concessione, non coincidenti con quelle ricomprese nel ciclo delle operazioni portuali o con i servizi portuali.

Segnala che nella formulazione vigente dell'articolo 18 della legge n. 84 è presente un comma 4-*bis*, introdotto dall'articolo 57, comma 5 del decreto-legge n. 5 del 2012, volto a specificare che le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e degli stabilimenti di cui all'articolo 52 del Codice della navigazione e delle opere necessarie per il loro approvvigionamento, dichiarati strategici ai sensi della legge n. 239 del 2004 sul settore energetico, hanno durata almeno decennale. Tale norma

non è presente nel testo dell'articolo 18 riformulato dai disegni di legge in esame.

L'articolo 18 reca una interpretazione dell'articolo 13 della legge n. 84, relativa alla disciplina fiscale delle entrate delle autorità portuali di interesse statale.

L'articolo 19 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il finanziamento degli interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali. Tale fondo viene finanziato con un accantonamento del 5 per cento delle risorse statali destinate ad investimenti dell'Anas e di R.F.I.

L'articolo 20 modifica, infine, l'articolo 1161 del codice della navigazione, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria per l'occupazione abusiva delle aree gestite dalle autorità portuali.

Segnala, quindi, che molte associazioni dei vari operatori portuali hanno chiesto di essere ascoltati in Commissione per poter fornire le proprie valutazioni sul testo dei disegni di legge congiunti in esame. Purtroppo, molte di queste valutazioni scontano spesso una ostilità preconcetta, che dovrebbe essere superata. D'altra parte, il settore dell'attività portuale coinvolge notoriamente molteplici e variegati interessi, spesso confliggenti: auspica, pertanto, che la Commissione possa procedere rapidamente all'audizione dei vari soggetti interessati, per poter contribuire ad un approfondimento e anche al superamento delle perplessità finora registrate, nel rispetto di tutte le categorie e anche di tutti i porti interessati, sia di rilevanza nazionale che regionale.

Si rimette, quindi, al Presidente e alla Commissione per la definizione della successiva programmazione dei lavori.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore Floris per il suo intervento e per la sensibilità dimostrata.

Prima di entrare nel merito delle questioni sollevate, informa la Commissione che la Commissione difesa ha reso il prescritto parere sui disegni di legge in titolo. Si tratta di un parere favorevole con alcune osservazioni: in particolare, la Commissione difesa segnala l'opportunità di chiarire l'individuazione delle specifiche aeree portuali finalizzate alla difesa e sicurezza dello Stato, la necessità di adeguare l'obsoleta normativa in materia di gestione dei segnalamenti marittimi (Servizio dei fari), nonché l'opportunità di garantire un più efficace coordinamento delle esigenze di difesa nazionale nella redazione dei piani regolatori, prevedendo la presenza di un rappresentante della difesa nei Comitati portuali dei porti ove coesistono porti militari e porti civili. Infine, nel suddetto parere, si ritiene altresì opportuno riconoscere espressamente all'Autorità marittima la possibilità di disporre l'ormeggio temporaneo di unità militari presso banchine commerciali, nel caso di particolari e motivate esigenze.

Per quanto concerne l'organizzazione dei lavori per il prosieguo dell'*iter* di esame, la Commissione partirà naturalmente dal testo unificato approvato nella scorsa legislatura, ma nulla vieta che lo stesso possa es-

sere rivisto come si riterrà opportuno. Analogamente, si potranno svolgere audizioni informali per acquisire le valutazioni dei vari soggetti interessati.

Nella scorsa legislatura, come è noto, è stato fatto un grande lavoro in questo senso, ascoltando numerosissimi interlocutori. Ove possibile, pertanto, sarebbe bene evitare di ripetere audizioni non strettamente necessarie: chiede, quindi, a tal fine ai colleghi di predisporre per la prossima settimana un'ipotesi di elenco di audizioni da svolgere, per poter sviluppare il programma dei lavori, opportunamente richiesto dal relatore.

Tra i soggetti da ascoltare vi sarà certamente Assoport, che ha spesso avuto posizioni critiche sul testo dei disegni di legge in esame, anche se personalmente ritiene che si tratti di obiezioni in gran parte superabili. Analogamente, ritiene opportuno operare un raccordo con la Commissione Trasporti della Camera dei deputati, per cercare di agevolare quanto più possibile l'iter dei provvedimenti.

Ribadisce che l'obiettivo della Commissione è quello di aggiornare una legge, la n. 84 del 1994, che pure ha avuto importanti meriti, cercando di superare aspetti non più attuali e di operare una sburocratizzazione del settore, ad esempio per quello che riguarda le procedure per l'approvazione dei piani regolatori dei porti, che coinvolgono troppi soggetti.

Il relatore FLORIS (*PdL*) concorda con le indicazioni del Presidente. Dopo aver ricordato la sua esperienza come componente del Comitato portuale di Cagliari, in qualità di sindaco della città, auspica anch'egli che si possa realizzare una forte sburocratizzazione della normativa. Ritiene opportuno che nelle audizioni vengano sentiti tutti i rappresentanti delle principali categorie operanti nei porti, alcune delle quali sono state peraltro ascoltate anche in questa legislatura, sia pure in altra sede.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 settembre 2013

**Plenaria****18<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali Castiglione.*

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA****Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (Testo unico sul materiale riproduttivo vegetale) (n. COM (2013) 262 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice FATTORI (*M5S*) illustra la proposta di regolamento recante il testo unico sul materiale riproduttivo vegetale. Fa anzitutto presente che il progetto tende ad aggiornare la legislazione vigente abrogando e sostituendo dodici direttive adottate tra gli anni ottanta e novanta, riorganizzando la materia per una maggiore chiarezza, per evitare eventuali discordanze attuative tra gli Stati membri e per apportare i fisiologici aggiornamenti tecnico-scientifici.

Richiama quindi la base giuridica e rileva la conformità del documento ai principi di sussidiarietà e proporzionalità in quanto si ricollega alla politica agricola comune e al settore della libera circolazione delle merci. Segnala che il termine per esprimersi sui profili della sussidiarietà è scaduto, ma che è possibile comunque esprimersi nel merito. Richiama le valutazioni espresse dagli altri Parlamenti nazionali che hanno già esaminato la proposta di regolamento in discorso: taluni si sono espressi in

sensu favorevole (Spagna e Portogallo) e altri hanno formulato rilievi (Austria e Olanda).

Fa presente che la predisposizione di un testo unico tende all'armonizzazione normativa garantendo in particolare la coerenza con la legislazione fitosanitaria.

Richiama le tre principali linee direttrici lungo le quali si è mossa la Commissione europea, che consistono nella semplificazione degli atti giuridici di base, nel recupero dei costi e nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema e, infine, nel coordinamento orizzontale con le politiche europee più recenti già adottate.

Illustra quindi le sei parti di cui si compone la proposta di regolamento. La parte prima reca disposizioni generali e chiarisce che il campo di applicazione del regolamento si estende a tutti i tipi di materiale riproduttivo vegetale, con l'inclusione delle specie non disciplinate dalle attuali direttive ed escludendo il materiale riproduttivo vegetale destinato a scopi sperimentali e scientifici e di selezione e quello destinato a «banche genetiche». La parte seconda è relativa agli operatori professionali, per i quali è previsto un registro diretto a semplificare le attività di controllo. La parte terza riguarda tutto il materiale riproduttivo vegetale diverso da quello forestale. Si mantiene l'impostazione attuale per l'iscrizione delle varietà e del materiale, ma viene accordata una maggiore flessibilità agli operatori professionali, che potranno decidere di svolgere gli esami per l'iscrizione delle varietà oppure le ispezioni, i prelievi di campioni e le analisi ai fini della certificazione sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti. Si fissano i requisiti per mettere a disposizione sul mercato un materiale riproduttivo vegetale e vengono mantenute deroghe sul materiale destinato a un «mercato di nicchia». Viene altresì confermato il sistema di equivalenza nell'Unione europea e si stabilisce l'iscrizione delle varietà in un registro nazionale o nel registro dell'Unione, in modo da mantenere una singola denominazione della varietà in tutta l'Unione. Requisiti meno rigorosi sono previsti per le antiche varietà. La parte quarta riguarda il materiale riproduttivo forestale e la parte quinta fissa le disposizioni relative agli atti delegati alla Commissione europea. Si tratta di materie significative, tra le quali la relatrice segnala la modifica dell'elenco dei generi e delle specie rientranti nel campo di applicazione del regolamento. La parte sesta reca disposizioni finali.

Ciò premesso, la relatrice richiama l'attenzione su taluni profili della proposta di regolamento che sono stati già oggetto di rilievi da parte di altri Parlamenti nazionali. Anzitutto, la tutela delle sementi tradizionali, per il rischio che potrebbe prodursi per le varietà antiche e rare. Il processo di registrazione ne rende più difficile la coltivazione a livello locale e rischia di provocare un orientamento del mercato verso diversi prodotti e quindi differenti scelte dei consumatori.

Un ulteriore aspetto è quello dell'individuazione del «mercato di nicchia» che è esonerato dall'obbligo di iscrizione e dai requisiti per la messa a disposizione sul mercato. Tale mercato riguarda sementi prodotte in piccole quantità da operatori di ridotte dimensioni aziendali e di fatturato.

Occorre a suo avviso valutare, in proposito, il rischio che gli operatori professionali tendano a ridurre le dimensioni della propria azienda per evitare i costi di iscrizione, a detrimento della competitività delle piccole e medie imprese.

Infine, la relatrice ritiene che un ulteriore aspetto da valutare con attenzione sia quello del numero troppo alto di materie che potranno essere trattate tramite il meccanismo della delega alla Commissione europea, con la conseguente sottrazione al controllo dei Parlamenti nazionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 settembre scorso.

Il relatore PERRONE (*PdL*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazione sul decreto-legge in esame (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario CASTIGLIONE valuta positivamente i contenuti di tale schema.

Il senatore GAETTI (*M5S*) interviene per preannunciare il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere del relatore. Osserva infatti che nonostante l'intento di limitazione del lavoro precario nelle amministrazioni pubbliche, l'applicazione di tale principio non può essere condivisa per quanto riguarda le figure dirigenziali nell'AGEA. L'attività legislativa in corso sul riassetto degli enti vigilati dal Ministero dell'agricoltura e le perplessità sul ricorso alla graduatoria concorsuale avrebbero imposto, a suo avviso, una maggiore cautela.

Il senatore RUTA (*PD*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo. Ribadisce le osservazioni già svolte in discussione generale sulla operatività interinale delle figure dirigenziali nell'AGEA, che il disegno di legge in esame stabilizza. Richiama altresì le esigenze di funzionalità dell'ente per lo svolgimento dei propri compiti e il ricorso a una procedura concorsuale pubblica per l'individuazione delle figure professionali.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) interviene per dichiarazione di voto contrario sulla proposta del relatore. Rileva la contraddittorietà della finalità generale del provvedimento, quella di un riassetto efficiente delle pubbliche amministrazioni, con l'assunzione di tre nuove figure dirigenziali nell'AGEA.

Il senatore DALLA TOR (*PdL*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo. Pur prendendo atto delle perplessità espresse nel corso del dibattito, ritiene che il tema generale del riassetto degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole debba essere valutato in un contesto più ampio, limitandosi ora alla sola stabilizzazione di figure da includere nella dirigenza dell'AGEA.

Il senatore DI MAGGIO (*SCpI*) preannuncia l'astensione nel voto sulla proposta del relatore e sottolinea l'esigenza di mantenere fermi gli obiettivi di riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia il voto favorevole, pur avanzando delle riserve sui contenuti della proposta del relatore.

Il senatore NACCARATO (*GAL*) preannuncia l'astensione sulla proposta del relatore.

Il presidente FORMIGONI, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 10.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1015**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca norme a carattere generale in tema di politiche occupazionali, finalizzate a perseguire obiettivi fondamentali, quali in primo luogo la considerazione nel settore pubblico del contratto a tempo indeterminato come la forma di contratto «dominante», riducendo il ricorso ai contratti di lavoro flessibile alle sole esigenze temporanee o eccezionali e contrastando il generale fenomeno del precariato;

l'articolo 2, contenente norme in tema di personale delle pubbliche amministrazioni, prevede al comma 13 una disposizione che consente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di assumere tre unità dirigenziali nel contesto dell'attuale dotazione organica, anche attingendo all'ultima graduatoria concorsuale approvata, entro il termine della validità di quest'ultima (tre anni dal gennaio 2013);

mediante tale previsione, l'AGEA sarà in grado di sostenere, senza pregiudizio di funzionalità, le attività istituzionali strettamente collegate a obblighi europei, quali la gestione delle misure relative alle erogazioni del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il rafforzamento della struttura per l'attuazione operativa delle misure connesse alla riforma della politica agricola comune 2014-2020;

osservato che l'intervento sul personale dirigenziale di AGEA risponde all'impostazione generale del provvedimento che tende a limitare il fenomeno del precariato lavorativo nelle pubbliche amministrazioni;

ricordato che la Commissione agricoltura sta esaminando in sede referente disegni di legge di riordino complessivo del sistema degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e che in tale ambito si prefigura uno snellimento strutturale e una riassegnazione dei compiti che potrà interessare anche l'AGEA;

richiamati il ruolo attualmente svolto dall'AGEA nella gestione delle erogazioni dei fondi europei di competenza, e l'accordo di partenariato che si va definendo tra Italia e Commissione europea per il periodo 2014-2020 per un impiego efficace delle erogazioni,

considerata l'esigenza di salvaguardare l'unitarietà della PAC (politica agricola comune) a livello ordinamentale assicurando interpretazioni coerenti del riparto di competenze delle singole amministrazioni coinvolte,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a prevedere l'opportunità di assegnare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il compito di garantire la coerenza delle politiche di propria competenza con le politiche di coesione in tema di programmazione e di gestione delle politiche comunitarie agricole e della pesca, salvaguardando l'unitarietà delle stesse nel rispetto del complessivo contesto ordinamentale, statale e regionale.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 26**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Orario: dalle ore 10 alle ore 10,10*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 settembre 2013

### **Plenaria**

#### **27<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI**

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) illustra uno schema di parere con osservazioni, pubblicato in allegato, che contiene una serie di indicazioni riguardanti il funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) chiede alcuni chiarimenti in ordine al collegamento delle imprese al sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Il senatore GALIMBERTI (*PdL*) esprime perplessità sulla proposta di esonerare i piccoli produttori dal rispetto degli obblighi di tracciabilità.

Analogamente il senatore GIROTTO (*M5S*) solleva dubbi sulle previsioni normative riguardanti le piccole imprese e chiede ulteriore tempo per approfondire l'argomento.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) fornisce i chiarimenti richiesti.

Il presidente MUCCHETTI, accogliendo la richiesta avanzata dal rappresentante del Gruppo del Movimento cinque stelle, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame, proprio per favorire i necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1015**

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

nell'introdurre il principio di tracciabilità con riferimento ai soli rifiuti pericolosi, si valuti l'esonero dei piccoli produttori, sia in funzione della quantità di rifiuti prodotti che in relazione alle categorie di attività;

si definisca un processo di gestione digitale dei dati che non risulti vessatorio ed oneroso per le imprese, sia in termini di gestione che di costi;

si preveda una semplificazione dei controlli e degli adempimenti ambientali per le imprese che aderiscono al sistema, in particolare eliminando il doppio regime tra Sistri e registri cartacei;

si valuti un congruo e utile periodo di sperimentazione del sistema, alla luce delle ripetute e gravi disfunzioni finora verificatesi, e si sospenda per l'intera durata ogni meccanismo sanzionatorio;

si preveda che, al termine di tale periodo di sperimentazione, il Governo e il Parlamento, sentite le associazioni rappresentative delle imprese obbligate, valutino l'affidabilità dell'attuale sistema o l'opportunità di procedere alla definizione di un nuovo sistema di tracciabilità efficiente, efficace e che rappresenti un effettivo deterrente per il traffico illecito dei rifiuti.

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Mercoledì 18 settembre 2013

**Plenaria**

**25<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SACCONI

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SACCONI fa presente che sono in corso contatti informali, finalizzati a conseguire sulla formulazione di un possibile parere un'intesa della maggiore ampiezza possibile. Rileva in proposito che erroneamente alcune agenzie di stampa hanno dato notizia che la Commissione lavoro avrebbe già concluso il proprio esame, con l'approvazione di un parere favorevole con condizioni, corrispondente ad una delle bozze di parere su cui si sta svolgendo il dibattito in Commissione; notizia, questa, evidentemente destituita di fondamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(958) Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge, che introduce misure di semplificazione normativa a beneficio di cittadini ed imprese.

Con riferimento specifico alle competenze della Commissione, si sofferma innanzitutto sull'articolo 1, contenente alcune deleghe al Governo per il riassetto normativo e la codificazione su una pluralità di materie, tra cui le società di mutuo soccorso, disciplinate dalla legge n. 3818 del 1886, ed oggetto di una parziale rivisitazione normativa con l'articolo 23 del decreto-legge n. 179 del 2012.

Passa quindi al comma 1 dell'articolo 11, che concerne la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, e che, alla lettera *a*), circoscrive l'obbligo di svolgimento della visita medica precedente alla ripresa del lavoro, obbligo che, nella disciplina vigente, è posto per i casi di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi. Alla lettera *b*) si specifica inoltre che per le costruzioni che ospitano i luoghi di lavoro o presenti nel luogo di lavoro trova applicazione il decreto ministeriale 14 gennaio 2008, recante norme tecniche per le costruzioni. Il comma 2 corregge invece un errore materiale nella disciplina del diritto al lavoro dei disabili, consistente nel riferimento ad una base di 100 punti percentuali, anziché di 1.000, nella base di calcolo dei tassi di premio INAIL.

L'articolo 12 concerne le certificazioni mediche relative agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali. Si prevede che, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, le certificazioni siano trasmesse all'INAIL e al datore di lavoro in via telematica dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, sopprimendo l'obbligo per il datore di lavoro di invio del certificato all'INAIL. Per l'invio in via telematica, l'articolo 12 fa rinvio al decreto ministeriale 26 febbraio 2010. Il comma 2 specifica che, con le procedure indicate al comma 1, si intende assolto l'obbligo a carico del medico di trasmissione della denuncia ai fini dell'inserimento nel registro nazionale INAIL delle malattie causate dal lavoro.

Da ultimo, il relatore rileva che le disposizioni previste al comma 2, dell'articolo 20, in materia di assunzioni collettive di lavoratori da parte di gruppi di imprese agricole, sono state già inserite all'articolo 9, comma 11, del decreto legge n. 76 del 2013, convertito in legge dalla legge n. 99 del 2013.

Ciò premesso, il relatore ritiene che un disegno di legge finalizzato alla semplificazione di adempimenti e all'eliminazione di inutili e soventi onerosi passaggi burocratici potrebbe, e anzi dovrebbe, dare l'occasione per una revisione complessiva e il più possibile organica. Ciò vale in particolare per una serie di adempimenti a carico delle aziende in materia di diritto del lavoro e di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. In tema di diritto del lavoro, ad esempio, andrebbe a suo avviso abolita la comunicazione preventiva, da parte del datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro, relativa alla durata della prestazione lavorativa, di cui all'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 276 del 2003. Altresì potrebbe essere abolita l'autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro e della ASL per attività di formazione per minori e adolescenti, di cui all'articolo 6 della legge n. 977 del 1967, svolta in un ambiente di lavoro. A tal proposito, ricorda che già il decreto legislativo n. 81 del 2008 ha pre-

visto specifiche forme di tutela e controllo per lavoratori esposti a rischi particolari, includendovi anche i minori; l'autorizzazione ancora richiesta sulla base della citata legge n. 977 risulta pertanto un mero onere amministrativo a carico delle imprese.

In tema di apprendistato, il Testo Unico stabilisce all'articolo 3 che la stipulazione di un contratto di apprendistato stagionale non è consentita nel primo livello; tale disposizione penalizza le scuole di eccellenza nel campo della ristorazione, in particolare della provincia autonoma di Bolzano, e sarebbe pertanto auspicabile una deroga a livello locale. Inoltre, il contratto di apprendistato di primo livello potrebbe essere esteso anche a quei giovani che hanno difficoltà ad inserirsi nel mondo della scuola o del lavoro (NEET).

In tema di sanzioni per i datori di lavoro, fa notare che in ambito fiscale è previsto l'istituto del ravvedimento operoso, che permette di ridurre la misura delle sanzioni dovute, e che potrebbe essere esteso anche per gli obblighi in materia previdenziale e del lavoro: talvolta un ritardato pagamento può far incappare il datore di lavoro in pesanti sanzioni.

In materia di appalti, la redazione del DURC deve essere comprensiva anche della verifica della congruità della incidenza della manodopera in riferimento ai lavori da svolgere (articolo 118, comma 6-*bis* del decreto legislativo n. 163 del 2006); tale disposizione, tuttavia, non garantisce il contrasto al lavoro irregolare e risulta un ulteriore aggravio amministrativo per le imprese.

Semplificazioni amministrative potrebbero essere ottenute anche abolendo i commi da 16 a 22 dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012: la procedura di convalida delle dimissioni dei lavoratori aumenta una forma di rigidità in uscita dal rapporto di lavoro e non limita il fenomeno delle «dimissioni in bianco». Anche in tema di conciliazioni si potrebbe prevedere che hanno validità anche quelle in cui il lavoratore sia assistito da un professionista abilitato (avvocato o consulente del lavoro) e non solo quelle intervenute in sede di conciliazione presso l'Ufficio del lavoro, come prevede il codice civile agli articoli 410 e seguenti.

Ulteriori semplificazioni potrebbero essere previste anche in relazione ad alcuni obblighi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008: sarebbe utile l'abolizione dell'obbligo di munire i lavoratori del tesserino di riconoscimento (articoli 18 e 20), poiché un loro riconoscimento può sempre essere possibile tramite un documento d'identità; abrogare la norma che impone l'obbligo di comunicare in via telematica i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, poiché i loro nominativi sono già inseriti nel DVR (articolo 18); sopprimere l'obbligo per le imprese con un rischio d'infortunio medio-basso della convocazione della riunione periodica in tema di sicurezza (articolo 35); introdurre una maggiore flessibilità nell'obbligo di formazione o addestramento qualora si svolgano mansioni con infortunio a medio-basso rischio (articolo 37). Infine, sarebbe auspicabile l'abolizione dell'articolo 52, che istituisce il Fondo di sostegno alla piccola e media impresa presso l'INAIL, che non ha avuto ancora con-

creta attuazione ed è pertanto privo di quella efficacia per cui era stato ideato.

Nel preannunciare la presentazione di altrettanti emendamenti aggiuntivi al disegno di legge in Commissione di merito, auspica che questi elementi possano, in tutto o in parte, integrare un aspetto propositivo del parere.

Il presidente SACCONI ringrazia il relatore per l'ampia disamina e per l'introduzione di temi molto rilevanti, sottolineando che per la prima volta la Commissione in questa legislatura ha l'occasione di esaminare il tema della salute e della sicurezza sul lavoro, ancorché all'interno di una più generale iniziativa legislativa finalizzata alla semplificazione di taluni adempimenti, assegnata in sede primaria ad altra Commissione presumibilmente per l'ampio e diversificato contenuto.

La senatrice GATTI (*PD*), pur condividendo la necessità di una attenta valutazione di modifiche normative attinenti alla disciplina in tema di salute e sicurezza sul lavoro, richiama il dibattito alle disposizioni del disegno di legge in esame, ritenendo comunque necessaria una preventiva individuazione delle disposizioni, onde evitare sovrapposizioni e facilitare in ogni caso il confronto. Alla Commissione non deve inoltre sfuggire il fatto che l'Italia è un Paese molto composito, nel quale dunque l'effetto delle disposizioni potrebbe essere diverso, a seconda delle varie aree del Paese.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) rileva che il suo Gruppo ha una particolare attenzione ai temi sollevati dal senatore Berger ed alla necessità di semplificare la vita dei piccoli imprenditori. In questo senso auspica che il provvedimento possa pervenire ad una rapida approvazione, ferma restando la necessità di tutelare sempre adeguatamente i lavoratori e la loro sicurezza nei luoghi di lavoro.

La senatrice MUSSOLINI (*PdL*) ritiene che le osservazioni del relatore, lungi dal provocare sovrapposizioni nel dibattito, possano invece rappresentare un utile orientamento nella disamina della Commissione su temi delicati, sui quali il necessario approfondimento non deve tuttavia precludere la rapida conclusione dell'*iter*. Pur essendo l'Italia un Paese composito, cionondimeno il prendere spunto da aree del Paese nelle quali si richiede la semplificazione di taluni oneri che risultano eccessivamente e inutilmente gravosi è comunque di grande utilità.

Concorda con tale opinione il presidente SACCONI, il quale invita a considerare che è proprio della funzione del relatore alla Commissione il compito di arricchire la semplice descrizione delle disposizioni di un'iniziativa legislativa, peraltro già contenuta nella relazione di cui ciascun disegno di legge è corredato, e proporre alla Commissione spunti e riflessioni anche di carattere soggettivo, sui quali potrà registrarsi o meno il

consenso della Commissione stessa. Nel caso di specie, la possibilità di una disamina approfondita è altresì consentita dai tempi di esame della Commissione di merito.

Il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si riporta alle ragioni per le quali ha inteso utilizzare l'occasione della iniziativa legislativa in esame per introdurre altresì argomenti ulteriori, di piena competenza della Commissione, e sui quali egli ritiene si possano comunque avanzare suggerimenti alla Commissione di merito, ferma restando la possibilità di proporre unicamente in tale ultima sede emendamenti anche di carattere aggiuntivo, come fatto dal suo Gruppo. In questo senso, egli ritiene che la relazione sia una base di discussione sulla quale la Commissione è chiamata a confrontarsi e sulla quale potrà eventualmente aggregarsi in tutto o in parte il consenso della Commissione medesima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che, al fine di consentire la formulazione in tempo utile del parere sul disegno di legge n. 1015 (decreto-legge n. 101/2013 – pubblica amministrazione), la Commissione, tornerà a riunirsi domani, 19 settembre, alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 settembre 2013

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 24**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,25*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE RESPONSABILITÀ MEDICA ITALIANA SU IMPIANTI DIFETTOSI PROTESI ORTOPEDICHE*

**Plenaria****43<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*

DE BIASI

*indi della Vice Presidente*

RIZZOTTI

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione a un secondo programma di partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici avviato congiuntamente da più Stati membri (n. COM (2013) 498 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 21)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (*PdL*), pur dichiarando di condividere nel merito la proposta recata dall'atto in esame, rileva che sarebbe stato opportuno acquisire elementi informativi in ordine alla destinazione delle risorse stanziare nell'ambito del primo programma di partenariato per gli studi clinici.

La PRESIDENTE comunica che, conformemente a quanto convenuto nel corso della seduta di ieri, le informazioni potranno essere richieste e acquisite anche in un secondo momento, senza pregiudicare la tempestività di esame dell'Atto comunitario.

Quindi, non essendovi altre richieste di intervento in sede di discussione generale, dà la parola alla relatrice per l'illustrazione di uno schema di risoluzione.

La senatrice BIANCONI (*GAL*), relatrice, illustra uno schema di risoluzione recante avvisi favorevoli sia per quanto concerne il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, sia sul merito del provvedimento, con un'unica osservazione – inserita su richiesta della Presidente –

intesa ad auspicare lo svolgimento di approfondimenti anche in ordine agli strumenti di prevenzione delle malattie legate alla povertà.

Non essendovi richieste di intervento in sede di dichiarazione di voto, la PRESIDENTE accerta la presenza del prescritto numero di senatori e pone in votazione lo schema di risoluzione appena illustrato, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni**

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice SILVESTRO (*PD*) dà lettura di uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore AIELLO (*PdL*), in riferimento alla condizione relativa al *turn over* di personale sanitario nelle regioni sottoposte a piano di rientro, che origina da alcune sue considerazioni in sede di discussione generale, sottolinea che la *ratio* è quella di chiarire che le limitazioni alle assunzioni non possono in alcun caso ledere la garanzia di erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

La senatrice MATTESINI (*PD*), in relazione all'osservazione inerente alla definizione di produttori iniziali di rifiuti, auspica una riformulazione atta a chiarire che intendimento della Commissione è quello di evitare eventuali problemi applicativi a tutti i soggetti che operano nel settore sanitario.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), ringraziata la relatrice per aver saputo correttamente riportare e sintetizzare i diversi spunti emersi nel corso della discussione, chiede che la condizione intesa a tutelare i lavoratori che prestano la propria attività al di fuori del contratto a tempo determinato sia rafforzata, prevedendo anche forme di sostegno alle prospettive occupazionali. Domanda, inoltre, di integrare il parere ipotizzando una specifica forma di tutela per quanti abbiano prestato la propria attività in favore del Servizio sanitario nazionale mediante rapporti di tipo libero professionale, di cui pone in luce la natura spesso fittizia e tale da dissimulare veri e propri rapporti di lavoro di tipo subordinato.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) fa rilevare che, con riguardo ai rapporti di tipo libero professionale, si pone il problema della mancanza di una preventiva procedura selettiva di natura pubblica, da valutare alla luce dell'articolo 97 della Costituzione.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) si associa ai ringraziamenti nei confronti della relatrice ed esprime l'avviso che le proposte avanzate dal senatore D'Ambrosio Lettieri possano essere valutate favorevolmente nei limiti in cui si addivenga ad una formulazione rispettosa dei principi costituzionali di riferimento.

Il senatore AIELLO (*PdL*), a tale riguardo, esprime la preoccupazione che una formulazione non accorta possa legittimare improprie richieste di stabilizzazione da parte delle svariate tipologie di soggetti che operano in regime libero-professionale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

La senatrice MATTESINI (*PD*), associandosi alle considerazioni espresse dalla senatrice Dirindin, esprime l'avviso che si debba tenere in debita considerazione il fatto che i lavoratori con contratto a tempo determinato hanno preventivamente superato una forma di selezione pubblica, mentre lo stesso non può dirsi per quanti operano in regime libero-professionale.

Il senatore BIANCO (*PD*) ringrazia la relatrice per aver recepito la sua proposta di estendere le misure finalizzate alla valorizzazione della professionalità acquisita con contratto di lavoro a tempo determinato anche al personale sanitario dell'area dirigente. Saggiunge tuttavia di essersi avveduto che il testo vigente del decreto-legge già reca una esplicita clausola di salvaguardia e pertanto la relativa condizione può essere espunta dallo schema di parere. Fa presente che quanti prestano la propria attività di lavoro subordinato nell'ambito di fittizi rapporti libero-professionali possono invocare tutela innanzi all'autorità giudiziaria in base all'ordinamento vigente. Dichiara di condividere in maniera particolare la condizione relativa alla necessità di garantire adeguate percentuali di *turn over* di personale anche nell'ambito delle regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Il senatore ROMANO (*SCPI*), riguardo al personale operante in regime libero-professionale, segnala l'esistenza di soggetti dotati di elevata

qualificazione i quali operano in sede universitaria senza godere delle garanzie discendenti dal contratto di lavoro subordinato, sia pure a tempo determinato. D'altro canto, dichiara di comprendere le preoccupazioni in ordine al rispetto del principio costituzionale del concorso pubblico, espresse da diversi degli oratori che lo hanno preceduto.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) chiarisce che, nel corso del suo precedente intervento, non ha inteso adombrare l'opportunità di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, essendo un convinto sostenitore della necessità di osservare scrupolosamente l'articolo 97 della Costituzione.

La senatrice SILVESTRO (*PD*), relatrice, dichiara di accogliere le proposte di modificazione dello schema di parere avanzate dal senatore Bianco e dalla senatrice Mattesini. Quanto alle richieste avanzate dal senatore D'Ambrosio Lettieri, si rende disponibile a recepire quella relativa al rafforzamento della condizione inerente alla tutela di quanti prestano la propria attività nell'ambito dei rapporti di lavoro non riconducibili al contratto a tempo determinato in senso stretto, senza tuttavia fare espresso riferimento anche a coloro che operano in regime libero-professionale.

La PRESIDENTE, considerato l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, ritiene preferibile porre ai voti il conferimento del mandato alla relatrice a redigere un parere favorevole con condizioni ed osservazioni, da formulare in conformità alle risultanze del dibattito odierno.

Quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione il conferimento del mandato alla relatrice nei termini precisati.

La Commissione approva.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(344) DE POLI.** – *Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni per l'assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia*

**(359) RANUCCI.** – *Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1° agosto scorso.

La Commissione, aderendo alla richiesta avanzata dalla relatrice Padua di intesa con il relatore Zuffada, conviene di affidare a un comitato ristretto la definizione di un testo base e lo svolgimento di attività istruttorie.

La PRESIDENTE invita i Gruppi a far pervenire quanto prima le rispettive designazioni, in conformità alla prassi in tema di composizione dei collegi minori

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 498 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 21)**

La Commissione,

esaminata la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione a un secondo programma di partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici avviato congiuntamente da più Stati membri;

rilevato che la suddetta proposta ha per oggetto, in particolare, la partecipazione dell'UE alla seconda fase del programma di partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP 2), finalizzato a sviluppare interventi medici (prodotti, cure e vaccini) più efficaci per le tre principali malattie dovute alla povertà (HIV/AIDS, malaria e tubercolosi); e che l'intervento sarà effettuato a vantaggio dei paesi in via di sviluppo, particolarmente quelli dell'Africa sub-sahariana, in partenariato con gli stessi;

ritenuto che l'atto comunitario *de quo* trovi la propria base giuridica nell'art. 185 del Trattato sul funzionamento della Unione europea, a mente del quale «*Nell'attuazione del programma quadro pluriennale l'Unione può prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi*»;

preso atto che la proposta si pone in continuità con la decisione n. 1209/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, concernente la partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo destinato a sviluppare nuovi interventi clinici per lottare contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi grazie ad un partenariato a lungo termine tra l'Europa e i paesi in via di sviluppo, realizzato da più Stati membri, programma (noto con l'acronimo inglese EDCTP) che ha svolto le proprie attività tra il 2003 ed il 2012;

considerata l'opportunità di un rafforzamento complessivo di tutti gli strumenti utili alla lotta contro le malattie legate alla povertà, ivi inclusi gli interventi di tipo preventivo;

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità»,

avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, tenuto conto che: sussiste la necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione per il perseguimento di quella che la Commissione europea chiama «*massa critica necessaria, in termini di risorse sia umane che finanziarie, riunendo le competenze e le risorse complementari disponibili per accelerare lo sviluppo di interventi medici nuovi o migliorati*», al fine di ridurre l'impatto devastante delle malattie legate alla povertà; è riscontrabile un valore aggiunto per l'Unione, in termini di: maggiore efficacia dei costi degli investimenti europei nei programmi di ricerca clinica, istituendo una piattaforma comune che consenta di sfruttare meglio i risultati della ricerca; effetto strutturante, nel lungo periodo, sulla politica di ricerca europea e dei paesi in via di sviluppo, agevolando l'integrazione delle politiche e dei sistemi di ricerca e sviluppo dell'UE in un contesto coerente;

avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, in quanto la proposta appare congrua rispetto agli obiettivi che intende perseguire;

esprime, nel merito,

avviso favorevole, con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di prevedere, in aggiunta agli studi clinici dedicati allo sviluppo delle cure, l'effettuazione di approfondimenti in tema di prevenzione delle malattie legate alla povertà.

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DDL 1015

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo;

preso atto, in particolare, della *ratio* ispiratrice delle disposizioni inerenti al lavoro precario nell'ambito della pubblica amministrazione, ovvero valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato una determinata anzianità con rapporti di lavoro flessibile nel settore pubblico;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole,

a condizione che

le peculiarità che connotano gli operatori del settore sanitario vengano adeguatamente considerate e valorizzate, attraverso l'introduzione di un articolo *ad hoc* che preveda: l'estensione delle misure finalizzate alla valorizzazione della professionalità acquisita con contratto di lavoro a tempo determinato anche al personale dell'area dirigente; forme di tutela della professionalità degli operatori che prestano la propria attività nell'ambito di rapporti di lavoro non riconducibili al contratto a tempo determinato in senso stretto; requisiti calibrati in ragione della specificità del settore sanitario, e quindi tali da includere nelle procedure concorsuali riservate anche coloro che hanno maturato la richiesta anzianità triennale cumulando esperienze lavorative presso diversi enti del Servizio sanitario nazionale; la possibilità, per le regioni sottoposte a piano di rientro da disavanzo sanitario, di procedere al *turn over* del personale sanitario con limitazioni che non siano incompatibili col mantenimento dei livelli essenziali di assistenza;

e con le seguenti osservazioni

all'articolo 1, in materia di limitazione nell'uso ed acquisto di autovetture da parte delle pubbliche amministrazioni, occorrerebbe specificare che la disciplina restrittiva non riguarda l'uso o l'acquisto di mezzi necessari allo svolgimento di servizi a carattere socio-sanitario correlati alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza;

all'articolo 5, in tema di composizione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, andrebbe valutata l'opportunità di introdurre disposizioni maggiormente perspicue per ciò che attiene ai requisiti di nomina e alla durata del mandato;

all'articolo 11, in tema di tracciabilità dei rifiuti, occorrerebbe individuare una definizione di produttore iniziale che non sia tale da creare problemi agli studi professionali che operano nel settore sanitario;

all'articolo 12, in materia di imprese di interesse strategico nazionale, occorrerebbe inserire la previsione di una pianificazione di medio lungo periodo finalizzata a superare, in prospettiva, la logica delle compensazioni ambientali, attraverso il monitoraggio delle condizioni ambientali e delle condizioni di salute delle popolazioni, e a ridurre al minimo la produzione di rifiuti e scarti da smaltire.

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 settembre 2013

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 21**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,35*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI RETE IMPRESE ITALIA E DELL'ASSOCIAZIONE GIURISTI AMBIENTALI SULLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTRI*

### **Plenaria**

**23<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*indi del Vice Presidente*  
**DI BIAGIO**

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(119) D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette**

**(1004) DE PETRIS. – Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette**  
(Esame congiunto e rinvio)

Preliminarmente alla illustrazione dei disegni di legge in titolo, il presidente MARINELLO (*PdL*) fa presente che dovrebbe essere prossima-

mente assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1034, a firma del senatore Caleo, che verte anch'esso sulle prospettive di riforma delle aree protette. L'esame di tale disegno di legge sarà tempestivamente congiunto a quello degli atti Senato n. 119 e n. 1004, non appena assegnato.

In qualità di relatore, illustra dapprima il disegno di legge n. 119 che ripropone in identico testo il disegno di legge atto Senato n. 1820, approvato dalla 13<sup>a</sup> Commissione, in sede deliberante, nel corso della XVI legislatura. Il progetto di legge propone interventi di modifica della disciplina sulle aree protette nazionali, anche con riferimento alle aree marine protette, e mira altresì alla loro valorizzazione all'insegna del principio di compatibilità tra ecosistemi naturali e attività antropiche, sociali ed economiche. Lo stesso disegno di legge delinea un intervento normativo di sistema delle aree marine protette e delle riserve marine, integrando e modificando quello sancito dalla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394, che in alcune sue parti appare oggi superata.

In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 2 della legge n. 394 del 1991. I nuovi commi 1, 2, 3, 4 e 5 recano i criteri per individuare i parchi naturali nazionali, i parchi naturali regionali, le aree marine protette e le riserve naturali marine. Con decreto si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali già istituiti contigui o antistanti alle aree marine protette e alle riserve marine, sono recepite le perimetrazioni, le «zonazioni», le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle medesime aree e riserve marine. L'articolo 2 introduce l'articolo 7-bis nella legge n. 394 del 1991, che istituisce il contributo per la tutela ambientale delle aree protette delle isole minori. L'articolo 3 prevede che all'articolo 8, comma 7, della legge n. 394 del 1991, dopo la parola: «marine» siano inserite le seguenti: «e le riserve marine». L'articolo 4 riscrive parte dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, sostituendo i commi da 1 a 8-bis, relativi all'assetto organizzativo ed amministrativo dell'Ente parco, di cui individua gli organi e la loro durata. Il Presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle Regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. La carica di Presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità di carica consistente in un compenso annuo fisso, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'articolo 5 reca modifiche agli articoli 12 (piano per il parco), 14 (iniziative per al promozione economica e sociale), 25 (strumenti di attuazione), 26 (coordinamento degli interventi) e 32 (aree contigue) della legge n. 394 del 1991. L'articolo 7 modifica gli articoli 11 (regolamento) e 22 (norme quadro) della legge n. 394 del 1991 ed introduce l'articolo 11.1 (Controllo della fauna selvatica). L'articolo 8 sostituisce l'articolo 18 della legge n. 394 del 1991, che prevede l'istituzione di aree protette marine e riserve marine. L'articolo 9 sostituisce l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991, con

una rinnovata disciplina della gestione delle aree protette e delle riserve marine. L'articolo 10 introduce l'articolo 19-*bis* della legge n. 394 del 1991, che regola la programmazione triennale per le aree marine protette. L'articolo 11 sostituisce il comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, prevedendo che il Ministero dell'ambiente vigili sugli Enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale. Gli articoli 12 e 13 modificano rispettivamente gli articoli 24 (organizzazione amministrativa del parco regionale) e 30 (sanzioni) della legge n. 394 del 1991 per renderli coerenti con le disposizioni recate dal disegno di legge n. 119. L'articolo 14 sostituisce l'articolo 33 della legge n. 394 del 1991 e prevede che il Ministro dell'ambiente presenti annualmente al Parlamento una relazione sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale. L'articolo 15, infine, modifica l'articolo 36 della citata legge n. 394 del 1991 per renderlo coerente con le disposizioni recate dal disegno di legge in esame.

Illustra, di seguito, il disegno di legge n. 1004 che mira a modificare alcuni aspetti della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, per quanto riguarda la definizione ed il finanziamento del sistema delle aree naturali protette, viene ridefinito l'ambito delle politiche di sistema, con la previsione di accordi di programma, finalizzati all'attuazione delle convenzioni internazionali, della disciplina comunitaria di indirizzo e degli atti nazionali di recepimento in materia di tutela della biodiversità e di prevenzione e adattamento al cambiamento climatico. È previsto inoltre un ampliamento dell'ambito di azione del programma triennale per le aree protette. Vengono inseriti organicamente nel sistema delle aree naturali protette i siti di importanza comunitaria (SIC), le zone speciali di conservazione (ZSC) e le zone di protezione speciale (ZPS) individuati sul territorio nazionale, che costituiscono parte integrante della rete ecologica europea «Natura 2000». Nel disegno di legge in esame, inoltre, è contemplata la definizione dei parchi nazionali con estensione a mare, prevedendo che le aree marine protette e le riserve marine contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri siano ricomprese nei parchi stessi, con il recepimento integrale delle perimetrazioni e della disciplina di tutela già vigenti. Viene poi introdotta la distinzione fra aree marine protette e riserve marine e impostata una complessiva riforma della disciplina di tali aree. Sono finanziati in forma permanente il programma triennale per le aree naturali protette ed il programma triennale per le aree marine protette.

Per quanto riguarda l'assetto organizzativo degli enti parco e loro entrate, vengono soppressi la giunta esecutiva e il collegio dei revisori dei conti, quest'ultimo sostituito da un revisore unico ed è introdotta una procedura che consente di pervenire comunque alla nomina del presidente dell'ente, anche in caso di contrasto reiterato fra Ministero dell'ambiente e Regioni interessate. Il consiglio direttivo è formato dal presidente e da otto componenti, assicurando l'equilibrio fra nomine di natura politica e nomine di natura tecnica e viene abolito l'albo dei direttori degli enti parco, con la previsione che il direttore sia nominato dal Consiglio direttivo, previa sele-

zione ad evidenza pubblica. Al fine di garantire l'efficace gestione delle risorse pubbliche assegnate, è previsto l'obbligo di introdurre forme di controllo interno di gestione sull'operato degli enti parco. Si prevede che il Ministro dell'ambiente possa individuare, anche su segnalazione di associazioni ed enti locali, beni di particolare rilievo ambientale in ordine ai quali ritenga invece prioritario procedere all'istituzione di un'area protetta, escludendo in tal modo il cespite da ogni procedura di dismissione. Gli Enti parco sono inseriti nell'elenco degli organismi a cui possono essere assegnati beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo le procedure previste dal Codice delle leggi antimafia. Agli Enti parco sono inoltre assegnati in concessione gratuita i beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta, anche del demanio marittimo nel caso di aree protette marine, qualora non siano già stati concessi a soggetti terzi, con la possibilità per l'ente di riscuotere eventuali canoni. Viene introdotta la possibilità per l'Ente parco di concedere a titolo oneroso il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. A decorrere dall'anno 2014, gli enti parco potranno inoltre accedere alla quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed i comuni delle isole minori nelle quali sono presenti aree protette, potranno deliberare l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri sul proprio territorio.

Per quanto riguarda le attività ad elevato impatto ambientale, pianificazione e aree contigue, sono incluse fra le attività vietate a *priori* dai regolamenti delle aree protette le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, la realizzazione di linee elettriche aeree di alta tensione, di capacità superiore a 220 chilowatt, e la realizzazione di impianti di produzione di energia eolica di potenza superiore a 50 chilowatt. Disposizioni particolari riguardano l'equilibrio faunistico delle aree protette e gli eventuali danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica. Per quanto concerne i piani delle aree protette, vengono in primo luogo snellite le procedure di approvazione. Viene inoltre soppresso il piano pluriennale economico e sociale previsto dall'articolo 14 della legge n. 394 del 1991 e vengono integrate le finalità del piano pluriennale economico e sociale nel piano del parco. È esteso il nulla osta preventivo dell'Ente parco, previsto dall'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, a tutti gli atti aventi valenza pianificatoria, di natura urbanistica o in ambiti settoriali, e alle relative varianti, assoggettati alla procedura di valutazione ambientale strategica. È infine rivista la disciplina delle aree contigue alle aree protette, prevedendo in particolare che siano istituite con i piani paesaggistici di cui all'articolo 135 del codice dei beni culturali e del paesaggio e configurandole quali aree di collegamento e di transizione nell'ambito della rete ecologica.

Preliminarmente all'avvio della discussione generale, il senatore CALEO (PD) sottolinea la necessità di un corretto approccio metodologico nello svolgimento dell'*iter* procedurale relativo alle proposte di modifica della legge n. 394 del 1991, in considerazione della delicatezza delle que-

zioni attinenti alla riforma della vigente legislazione in materia di aree protette. A questo riguardo, ritiene necessario che occorra definire una cornice normativa più ampia rispetto al testo del disegno di legge n. 119, rispetto al quale è stata deliberata dall'Assemblea del Senato la speciale procedura prevista dall'articolo 81 del Regolamento. Al fine di tener conto delle diverse sensibilità sul tema della legislazione delle aree protette, ritiene pertanto opportuno svolgere un ciclo di audizioni dei principali soggetti associativi ed istituzionali del settore.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) fa presente che l'aggiornamento della disciplina vigente in materia di aree protette deve essere molto accorto e deve essere operato con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati ed in particolare di quelli che hanno un ruolo prioritario nel conservare la qualità del sistema delle aree protette, anche al fine di verificare le opportunità di sviluppo che sempre devono essere sostenibili sotto il profilo ambientale.

Nel condividere le richieste dei senatori Caleo e De Petris, il presidente MARINELLO propone di avviare un ciclo di audizioni informali sulle esigenze e sulle prospettive di riforma della legge n. 394 del 1991 ed invita i rappresentanti dei Gruppi a comunicare, nei tempi più brevi, le indicazioni relative ai soggetti da convocare in audizioni.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(242) CAPACCHIONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

**(942) Deputato REALACCI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore VACCARI (*PD*), relatore, illustra i disegni di legge in titolo che mirano ad istituire una commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, al fine di dare continuità ad un lavoro di indagine imponente avviato già dalla XIII legislatura. Ricorda quindi che la prima commissione bicamerale parlamentare di inchiesta su tale materia fu istituita nel corso della XIII legislatura con la legge 10 aprile 1997, n. 97, ed aveva il compito di verificare l'attuazione delle normative vigenti in materia di rifiuti, nonché i comportamenti della pubblica amministrazione e le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali, di indagare sul rapporto tra le organizzazioni criminali e la gestione del ciclo dei rifiuti, e più in generale, sulle attività illecite collegate al settore dei rifiuti. I sopralluoghi

svolti in particolare nelle regioni meridionali, evidenziarono un'estesa illegalità, caratterizzata in alcuni ambiti territoriali da situazioni di vera e propria emergenza. Le audizioni svolte consentirono di acquisire, soprattutto dagli uffici giudiziari più impegnati nelle indagini sui traffici illegali delle cosiddette «ecomafie», ulteriori e preoccupanti riscontri circa la penetrazione della criminalità organizzata nelle attività di raccolta e di smaltimento dei rifiuti di ogni tipologia. Nelle legislature successive, il Parlamento ha approvato, a larghissima maggioranza, l'istituzione di analoghe commissioni parlamentari di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. Nel 2001 con la legge n. 309, nel 2006 con la legge n. 271, e da ultimo nel 2009 con la legge n. 6. L'ultima relazione approvata il 28 febbraio 2013 dà conto molto dettagliatamente delle inchieste svolte sullo stato delle bonifiche dei siti contaminati, sulla gestione dei rifiuti radioattivi, sul fenomeno delle «navi a perdere», sul sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e sul decesso del capitano di fregata Natale De Grazia. La relazione dà poi conto dei risultati degli approfondimenti svolti sul traffico transfrontaliero di rifiuti, tema per il quale non è stato possibile, in ragione dello scioglimento anticipato delle Camere, redigere un'apposita relazione.

Con riferimento ai testi dei disegni di legge in esame, fa presente che l'atto Senato n. 942 è stato approvato dalla Camera dei deputati l'11 luglio 2013 (Atto Camera n. 67), dopo l'esame di un testo in tutto conforme al disegno di legge 242, modificato soltanto all'articolo 1, comma 1, lettera b), e all'articolo 2, comma 1.

Ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge n. 942, la commissione d'inchiesta provvede a svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale. Individua le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni. Individua altresì le specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi con destinazioni estere e svolge indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta dei Paesi destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale. La commissione d'inchiesta verifica l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento. Verifica inoltre l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio

nazionale e alle attività di bonifica, nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi e relative alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti. Alla commissione compete anche la verifica della corretta attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione e lo svolgimento di indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 2 definisce la composizione della commissione in quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Nel disegno di legge n. 242, la composizione della commissione consiste invece di dodici senatori e dodici deputati. La commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati. I commi da 3 a 6 dell'articolo 2 recano la disciplina per l'elezione dell'ufficio di presidenza della commissione. Per quanto attiene al regime delle testimonianze rese alla commissione, l'articolo 3 prevede che, ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale, relative al rifiuto di uffici legalmente dovuti ed alle diverse fattispecie di falsa testimonianza. In base all'articolo 4, la commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. La commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale non può essere opposto ad altre commissioni parlamentari di inchiesta. Secondo quanto previsto dall'articolo 5, i componenti la commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. L'articolo 6 regola l'organizzazione interna e le spese per il funzionamento della commissione. L'attività e il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. Le spese per il funzionamento della commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2013 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Considerata l'importante attività svolta dal Parlamento nelle precedenti legislature su questa materia, il relatore sottolinea che l'istituzione di una commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti si rende necessaria al fine di continuare a procedere ad una ricognizione organica del funzionamento del sistema di gestione del ciclo dei rifiuti sull'intero territorio nazionale, garantendo un controllo costante su questo settore, per contrastare più efficacemente i fenomeni di infiltrazione delle associazioni criminali nel ciclo dei rifiuti e far luce su tutte le aree di illegalità ancora presenti, purtroppo, sul nostro territorio nazionale.

Auspica infine una celere conclusione dell'*iter* di esame, affinché la commissione di inchiesta possa presto insediarsi e svolgere le sue attività.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*PER L'ASSEGNAZIONE DI UN AFFARE IN TEMA DI SMALTIMENTO ILLEGALE DI RIFIUTI*

In esito a quanto convenuto nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 17 settembre scorso, il PRESIDENTE propone di inoltrare alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, la richiesta di un affare assegnato sulle problematiche ambientali connesse allo smaltimento illegale dei rifiuti, con particolare riferimento alla situazione di emergenza che interessa l'area delle province di Napoli e di Caserta, cosiddetta «Terra dei fuochi».

La Commissione conviene.

*AFFARI ASSEGNATI*

**Sulle problematiche ambientali connesse alla prospezione, ricerca, coltivazione ed estrazione di idrocarburi liquidi in mare, anche con particolare riferimento alle conseguenze sulle coste nazionali (n. 52)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che nell'ambito delle audizioni, svolte nella seduta del 12 settembre scorso in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sull'affare assegnato n. 52 sono state consegnate documentazioni che, non appena possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente MARINELLO avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, sin dalla seduta successiva, con l'esame in sede consultiva su atti del Governo dello schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2013, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto del Governo n. 26).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,15.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 22**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,15*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA SULLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (SISTR)*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 23**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**DI BIAGIO**

*Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,55*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI SINDACALI SULLA BONIFICA DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE (SIN) DI BRINDISI*

## **Plenaria**

### **24<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**DI BIAGIO**

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che nell'ambito delle audizioni, svolte oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state consegnate documentazioni sulle problematiche operative del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e sulle problematiche ambientali relative alla bonifica del sito di interesse nazionale (SIN) di Brindisi che, non appena possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 settembre 2013

**Plenaria****18<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
CHITI*La seduta inizia alle ore 13,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine conoscitiva sul futuro della democrazia sovranazionale nell'Unione europea e la proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo**

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta della scorsa settimana ha avuto luogo uno scambio preliminare di idee sull'opportunità di svolgere l'indagine conoscitiva in titolo, anche insieme alla Commissione Esteri.

In tale occasione, la maggioranza dei Gruppi parlamentari ha dichiarato il proprio assenso affinché la 14<sup>a</sup> Commissione proceda alla deliberazione formale della suddetta procedura informativa.

Ricorda, altresì, che i relatori da nominare per l'indagine sono i Senatori Martini (PD) e Giovanni Mauro (GAL).

La Commissione, quindi, delibera favorevolmente sulla proposta del Presidente.

Successivamente, il PRESIDENTE avverte che, la prossima settimana, la Commissione potrà riunirsi, eventualmente, il 26 settembre, presieduta da un Vicepresidente, in quanto egli sarà impegnato in una missione a Bruxelles, mentre, nella settimana successiva, sarà convocata martedì 1<sup>o</sup> ottobre.

Informa, quindi, che l'Ambasciata americana a Roma organizzerà, il prossimo 1<sup>o</sup> ottobre, dalle 9,30 alle 11,30, presso lo IAI, un *workshop* sulla difesa europea, oggetto, come è noto, di un'indagine conoscitiva in corso, ad opera delle Commissioni 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> del Senato. A tale evento

è stata richiesta la partecipazione, orientativamente, di cinque membri della Commissione.

Comunica, infine, che i prossimi impegni della Commissione prevedono: un incontro, a Bruxelles, con alcuni eurodeputati italiani, nei giorni 7-8 ottobre; una missione a Milano, il 14 ottobre, connessa alla vicenda Sea; la partecipazione di componenti la Commissione a due seminari organizzati e finanziati integralmente dalla Commissione europea, a Bruxelles, rispettivamente, il 21 e 22 ottobre e il 3,4,5 novembre.

*La seduta termina alle ore 13,25.*

